SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 18

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 23 gennaio 2014** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 23 gennaio 2014, n. **3**.

Disposizioni temporanee e urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare, nelle more della conclusione della specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale del personale della scuola, disposizioni finalizzate a consentire la corresponsione del trattamento economico già definito nell'anno 2013 in ragione dell'acquisita nuova classe stipendiale, anche per evitare il recupero delle somme corrisposte nel predetto periodo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 gennaio 2014;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Posizioni stipendiali e trattamenti economici del personale scolastico

1. Nelle more della conclusione della specifica sessione negoziale, attivata ai sensi dell'articolo 8, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, finalizzata al recupero dell'utilità dell'anno 2012 ai fini della maturazione dell'anzianità stipendiale, e comunque non oltre il 30 giugno 2014, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, non sono adottati i provvedimenti di retrocessione a una classe stipendiale inferiore del personale scolastico interessato dalla predetta sessione negoziale che ne abbia acquisita una superiore nell'anno 2013 in virtù dell'anzianità economica attribuita nel medesimo anno. Non sono, inoltre, adottati i provvedimenti di recupero dei pagamenti già effettuati a partire dal 1° gennaio 2013 in esecuzione dell'acquisizione di una nuova classe stipendiale.

2. In relazione alla mancata adozione per il periodo indicato al comma 1 dei provvedimenti ivi indicati, fino alla conclusione della sessione negoziale di cui al medesimo comma 1, è accantonata la somma di euro 120 milioni a valere, sulle somme iscritte nel conto dei residui sul Fondo di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, di cui 58,1 milioni relativi a somme già corrisposte nell'anno 2013. Rimane salva la facoltà di disporre delle predette somme con la sessione negoziale.

3. In caso di mancata conclusione entro il 30 giugno 2014 della sessione negoziale di cui al comma 1, la somma di cui al comma 2 è conseguentemente versata all'entrata del bilancio dello Stato e resta acquisita all'erario.

4. Attesa la specifica modulazione temporale delle misure di blocco della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici di cui all'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, per il personale della scuola non trova applicazione per l'anno 2014, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio relativi alle competenze stipendiali, ed in relazione alle disposizioni di cui al citato comma 23, l'articolo 9, comma 1, del predetto decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 2014

NAPOLITANO

LETTA, *Presidente del Consiglio dei ministri*

CARROZZA, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

SACCOMANNI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

D'ALIA, *Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione*

Visto, *il Guardasigilli:* CANCELLIERI

14G00007

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 2013.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Sant'Ilario dello Jonio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 15 febbraio 2012, registrato alla Corte dei Conti in data 23 febbraio 2012, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono stati disposti lo scioglimento del consiglio comunale di Sant'Ilario dello Jonio (Reggio Calabria), per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal viceprefetto dottor Ernesto Bianca, dal viceprefetto aggiunto dottor Fabio Colapinto e dal funzionario economico finanziario dottoressa Carla Fragomeni;

Visto il proprio decreto in data 27 maggio 2013, registrato alla Corte dei Conti in data 31 maggio 2013, con il quale è stata disposta la proroga della durata dello scioglimento del predetto consiglio comunale per il periodo di sei mesi;

Considerato che sopravvenute esigenze organizzative rendono necessario provvedere alla sostituzione della dottoressa Carla Fragomeni in seno alla predetta commissione straordinaria;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 2013;

Decreta:

Il dottor Francesco Salvatore Nigro - funzionario economico finanziario - è nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Sant'Ilario dello Jonio (Reggio Calabria) in sostituzione della dottoressa Carla Fragomeni.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 2013

NAPOLITANO

LETTA, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ALFANO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 2014
Interno, foglio n. 44

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con d.P.R. in data 15 febbraio 2012, registrato alla Corte dei Conti in data 23 febbraio 2012, il consiglio comunale di Sant'Ilario dello Jonio (Reggio Calabria) è stato sciolto ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed è stata nominata la commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal viceprefetto dottor Ernesto Bianca, dal viceprefetto aggiunto dottor Fabio Colapinto e dal funzionario economico finanziario dottoressa Carla Fragomeni.

Con successivo decreto in data 27 maggio 2013, registrato alla Corte dei Conti in data 31 maggio 2013, è stata disposta la proroga della durata dello scioglimento del predetto consiglio comunale per il periodo di sei mesi.

Sopravvenute esigenze organizzative rendono, tuttavia, necessario provvedere alla sostituzione della dottoressa Carla Fragomeni in seno alla commissione straordinaria.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla nomina del dottor Francesco Salvatore Nigro quale componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Sant'Ilario dello Jonio (Reggio Calabria), in sostituzione della dottoressa Carla Fragomeni.

Roma, 2 dicembre 2013

Il Ministro dell'interno: ALFANO

14A00360

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 2013.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Bova Marina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 30 marzo 2012, registrato alla Corte dei Conti in data 5 aprile 2012, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si è provveduto ad affidare la gestione del comune di Bova Marina (Reggio Calabria), per la durata di diciotto mesi, ad una commissione straordinaria composta dal viceprefetto dottor Giovanni Meloni, dal viceprefetto dottoressa Franca Tancredi e dal funzionario economico finanziario dottor Stefano Tenuta;

Visto il proprio decreto in data 6 agosto 2013, registrato alla Corte dei Conti in data 8 agosto 2013, con il quale è stata disposta la proroga dell'affidamento della gestione del comune di Bova Marina alla predetta commissione straordinaria per il periodo di sei mesi;

Considerato che il dottor Giovanni Meloni non può proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 2013;

Decreta:

Il dottor Fausto Gianni - prefetto a riposo - è nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Bova Marina (Reggio Calabria) in sostituzione del dottor Giovanni Meloni.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 2013

NAPOLITANO

LETTA, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ALFANO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 2014
Interno, foglio n. 46

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con d.P.R. in data 30 marzo 2012, registrato alla Corte dei Conti in data 5 aprile 2012, la gestione del comune di Bova Marina (Reggio Calabria) è stata affidata, per la durata di diciotto mesi, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad una commissione straordinaria composta dal viceprefetto dottor Giovanni Meloni, dal viceprefetto dottoressa Franca Tancredi e dal funzionario economico finanziario dottor Stefano Tenuta.

Con successivo decreto in data 6 agosto 2013, registrato alla Corte dei Conti in data 8 agosto 2013, è stata disposta la proroga dell'affidamento della gestione del comune di Bova Marina alla predetta commissione straordinaria per il periodo di sei mesi.

Considerato che il dottor Giovanni Meloni, destinato a svolgere le funzioni di prefetto di Nuoro, non può proseguire nell'incarico, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione nella commissione straordinaria.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla nomina del dottor Fausto Gianni quale componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Bova Marina (Reggio Calabria), in sostituzione del dottor Giovanni Meloni.

Roma, 2 dicembre 2013

Il Ministro dell'interno: ALFANO

14A00361

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 2 dicembre 2013.

Cofinanziamento nazionale del programma di rilevazione dei dati di contabilità agraria aziendale su tutto il territorio nazionale (rete RICA), per l'anno 2013. (Decreto n. 54/2013).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le Amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 79/65, successivamente sostituito dal regolamento CE n. 1217/2009, relativo all'istituzione di una rete di informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità europea;

Visto il regolamento CE della Commissione delle Comunità europee n. 1291/2009, relativo alla scelta delle aziende contabili ai fini della constatazione dei redditi delle aziende agricole, il cui allegato 1 indica in 11.137 il numero delle aziende contabili da selezionare per l'Italia;

Visto il regolamento UE della Commissione delle Comunità europee n. 283/2012, che fissa, dall'esercizio contabile 2012, in 160,00 euro la retribuzione forfettaria comunitaria per singola scheda aziendale debitamente compilata, prevista nell'ambito della rete d'informazione contabile agricola;

Vista la nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 19543 dell'8 ottobre 2013 che quantifica in 7.543.369,09 euro per l'anno 2013 l'ammontare complessivo del fabbisogno finanziario, comprensivo della quota comunitaria, anticipata dal Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987, sulla base del regolamento CE n. 1217/2009, e di quella nazionale, necessario per la realizzazione del programma di attuazione della Rete RICA, gestito dall'Istituto nazionale di economia agraria (INEA);

Considerato che l'INEA, nelle note n. 1132 del 28 gennaio 2013, n. 7278 del 28 maggio 2013 e n. 10306 del 7 agosto 2013, chiede che il saldo della quota comunitaria dell'anno 2010 di 809.177,50 euro, l'anticipo della quota comunitaria dell'anno 2013 di 890.960,00 euro ed il saldo della quota comunitaria dell'anno 2011 di 841.441,50 euro già ricevuti dall'INEA da parte della Commissione Europea, vengano compensati in sede di assegnazione dell'annualità 2013;

Considerata la necessità di ricorrere, per la differenza tra il predetto fabbisogno di 7.543.369,09 euro ed i suddetti finanziamenti della quota comunitaria, pari complessivamente a 2.541.579,00 euro, alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 7 novembre 2013:

Decreta:

1. Ai fini del funzionamento e della razionalizzazione della rete di rilevazione dei dati di contabilità agraria su tutto il territorio nazionale (Rete RICA), per l'anno 2013, è autorizzato in favore dell'INEA, ente vigilato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, un finanziamento di 7.543.369,09 euro a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987. Detto finanziamento è comprensivo della quota comunitaria, che viene pertanto anticipata dal Fondo di rotazione, al quale sarà reintegrata a seguito degli adempimenti prescritti dal regolamento CE n. 1217/2009, richiamato in premessa.

Alla relativa copertura finanziaria si provvede come di seguito specificato:

a) per 809.177,50 euro, relativi al saldo della quota comunitaria dell'anno 2010, già rimborsati dalla Commissione europea ed erogati dal Fondo di rotazione;

b) per 841.441,50 euro, relativi al saldo della quota comunitaria dell'anno 2011, già rimborsati dalla Commissione europea ed erogati dal Fondo di rotazione;

c) per 890.960,00 euro, relativi all'acconto della quota comunitaria dell'anno 2013, già erogati dalla Commissione europea;

d) per 5.001.790,09 euro con nuove assegnazioni, sempre a valere sulle risorse di cui alla predetta legge n. 183/1987.

2. Le erogazioni all'INEA vengono effettuate secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. eventuali riduzioni di risorse operate dalla Commissione europea, al fine di adeguare la corrispondente quota a carico del Fondo di rotazione.

5. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il predetto Ministero si attiva anche per la restituzione al Fondo di rotazione, di cui al punto 1, delle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale già erogate.

6. Al termine dell'intervento il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasmette al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. una relazione sullo stato di attuazione dello stesso, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1 del presente decreto.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2013

L'Ispettore generale capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 2014
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registrazione Economia e finanze, n. 23

14A00274

DECRETO 2 dicembre 2013.

Cofinanziamento nazionale dell'annualità 2013 relativa al programma di controllo dell'attività di pesca, di cui al regolamento CEE n. 2847/93, e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 55/2013).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI
CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le Amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 2847/93, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'istituzione di un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca, nonché il regolamento CE n. 2371/02, relativo alla conservazione ed allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca;

Visto il regolamento CE del Consiglio n. 861 del 22 maggio 2006 che, nell'istituire un'azione finanziaria della Comunità per l'attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare, prevede, tra l'altro, una partecipazione finanziaria della Comunità alle spese in materia di controllo, ispezione e sorveglianza della pesca per il periodo 2007-2013;

Visto il regolamento CE della Commissione n. 391 dell'11 aprile 2007 recante modalità di attuazione del regolamento (CE) 861/2006 del Consiglio per quanto riguarda le spese sostenute dagli Stati membri per l'attuazione dei sistemi di controllo e monitoraggio applicabili nell'ambito della politica comune della pesca;

Vista la decisione della Commissione n. 2013/410/UE del 10 luglio 2013 che, nel quantificare per l'Italia in 2.160.000,00 euro l'importo delle spese ammissibili per l'anno 2013 per l'applicazione di nuove tecnologie e reti informatiche (euro 2.060.000,00) e per l'acquisto e l'istallazione di sistemi elettronici di registrazione e comunicazione (euro 100.000,00), nell'ambito del programma di controllo dell'attività di pesca, stabilisce in 1.944.000,00 euro il relativo contributo finanziario comunitario. A fronte di tale contributo UE, la corrispondente quota di parte nazionale occorrente per la realizzazione delle suddette azioni ammonta a 216.000,00 euro;

Vista la nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 17649 del 4 settembre 2013 che quantifica complessivamente in 216.000,00 euro per l'anno 2013 il fabbisogno finanziario nazionale per l'attuazione del programma di controllo dell'attività di pesca;

Considerata la necessità di ricorrere per tale fabbisogno alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso la Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 7 novembre 2013:

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale pubblico, a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, a favore delle azioni previste nell'ambito del programma di controllo dell'attività di pesca, per l'anno 2013, è pari ad euro 216.000,00, come specificato nella tabella A allegata, che forma parte integrante del presente decreto.

2. Le erogazioni, a valere sulla quota di cofinanziamento di cui al punto 1, vengono effettuate secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per gli interventi di cui al punto 1 dell'allegata tabella A e di quelle del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto per gli interventi di cui al punto 2 della predetta tabella A.

3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto effettuano tutti i controlli circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto 2, nonché verificano che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica al Fondo di rotazione eventuali riduzioni di risorse operate dalla Commissione europea, al fine di adeguare la corrispondente quota a carico del Fondo di rotazione.

5. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il predetto Ministero si attiva per la restituzione al Fondo di rotazione, di cui al punto 1, della corrispondente quota nazionale erogata.

6. Al termine dell'intervento, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasmette all'I.G.R.U.E. una relazione sullo stato di attuazione dello stesso, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione di cui al punto 1 del presente decreto.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2013

L'Ispettore generale capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 2014
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registrazione Economia e finanze, n. 35

TABELLA A

Legge n. 183/1987: Cofinanziamento nazionale del programma comunitario di controllo dell'attività di pesca di cui al Regolamento CEE n.2847/93 - Anno 2013 (Decisione n. 2013/410/UE)

(Importi in euro)

Interventi	**Contributo Comunitario Anno 2013**	**Fondo di rotazione legge n.183/1987 Anno 2013**	**Totale Anno 2013**
1) **Fabbisogno del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura** per l'applicazione di nuove tecnologie e reti informatiche (allegato I della decisione n. 2013/410/UE)	1.584.000,00	176.000,00	1.760.000,00
2) **Fabbisogno del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto** per l'applicazione di nuove tecnologie e reti informatiche e per l'acquisto e l'installazione di sistemi elettronici di registrazione e comunicazione (allegati I e II della decisione n. 2013/410/UE)	360.000,00	40.000,00	400.000,00
TOTALE	**1.944.000,00**	**216.000,00**	**2.160.000,00**

14A00275

DECRETO 2 dicembre 2013.

Cofinanziamento nazionale pubblico, a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, del programma operativo dell'intervento comunitario del Fondo europeo per la pesca in Italia, per il periodo di programmazione 2007/2013, per l'annualità 2013, al netto del recupero del primo e secondo prefinanziamento del 7 per cento. (Decreto n. 56/2013).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Visto il regolamento (CE) del Consiglio dell'Unione Europea n. 1198/2006 del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (FEP);

Visto il regolamento (CE) della Commissione n. 498 del 26 marzo 2007, recante modalità di applicazione del predetto regolamento (CE) 1198/2006;

Vista la Decisione della Commissione C(2006) 4332/2006 del 4 ottobre 2006 - da ultimo modificata con Decisione della Commissione C(2007) 1313/2007 del 28 marzo 2007 - che ha fissato, per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, la ripartizione annuale indicativa per Stato membro degli stanziamenti d'impegno comunitari, espressi a prezzi del 2004, del Fondo europeo per la pesca;

Vista la Decisione della Commissione C(2007) 6792 del 19 dicembre 2007, da ultimo modificata con Decisione della Commissione C (2013) 119 del 17 gennaio 2013, che ha approvato il programma operativo dell'intervento comunitario del Fondo europeo per la pesca in Italia per il periodo di programmazione 2007/2013, il cui piano finanziario prevede un ammontare complessivo di risorse comunitarie pari ad euro 424.342.854,00 ed un corrispondente contributo nazionale pari, complessivamente, ad euro 424.342.854,00;

Vista la delibera CIPE 23 novembre 2007, n. 124, concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento nazionale per gli interventi del Fondo europeo per la pesca (FEP), di cui al regolamento (CE) n. 1198/2006, per il periodo di programmazione 2007/2013 che prevede che per le misure a gestione regionale, l'80 per cento della quota nazionale pubblica fa carico alle disponibilità del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, e che la restante quota fa carico ai bilanci delle Regioni e Province autonome, mentre per le misure gestite dall'Amministrazione centrale dello Stato, il 100 per cento della quota nazionale pubblica fa carico al predetto Fondo di Rotazione;

Vista la nota n. 7874 del 25 marzo 2008 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha comunicato che nella seduta del 20 marzo 2008 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome è stata raggiunta l'intesa sulla ripartizione globale della spesa pubblica complessiva per il programma operativo del Fondo Europeo per la Pesca (FEP) per il periodo 2007-2013, nella misura del 33% a favore delle misure gestite dallo Stato e del 67% a favore delle misure a gestione regionale;

Considerato che, sulla base di tale intesa, l'ammontare complessivo della quota a carico del Fondo di rotazione risultava pari ad euro 367.480.911,56;

Considerato, poi, che nella seduta del 25 ottobre 2012 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome è stata raggiunta l'intesa sulla Modifica all'accordo multiregionale per gli interventi cofinanziati dal FEP nell'ambito del Programma Operativo 2007/2013, nella quale, per le sole Regioni e Provincie autonome interessata dall'Obiettivo competitività (non convergenza), si è stabilita una diversa percentuale nella ripartizione delle risorse per il programma FEP tra lo Stato e le Regioni e Provincie autonome, assegnando a queste ultime il 65,24%, anziché il 67%, ed allo Stato il rimanente il 34,76%, anziché il 33%;

Considerato che, sulla base di tale nuova intesa del 25 ottobre 2012, l'importo complessivo del contributo nazionale riferito alle misure a gestione statale e a gestione regionale del succitato programma operativo ammonta, rispettivamente, ad euro 141.902.844,00 ed euro 282.440.010,00, con la conseguenza che l'ammontare complessivo della quota statale a carico del Fondo di rotazione risulta pari ad euro 367.854.852,00;

Vista la nota n. 3795 del 18 febbraio 2013 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in applicazione della citata intesa del 25 ottobre 2012, ha trasmesso, suddiviso in Regioni Convergenza e Regioni fuori Convergenza, il nuovo piano finanziario del programma operativo FEP 2007/2013, ripartito per annualità e per asse d'intervento;

Considerato che, per il suddetto programma, relativamente alla quota di cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, si è già provveduto, all'assegnazione del primo e secondo prefinanziamento del 7 per cento, ammontanti a complessivi euro 51.447.327,62 (decreti n. 22 del 21 aprile 2008 e n. 52 del 15 dicembre 2008), nonché al finanziamento delle annualità 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, come da ultimo rideterminate con proprio decreto n. 1 del 23 aprile 2013;

Considerato, quindi, che occorre provvedere ad assicurare il finanziamento della quota a carico del predetto Fondo di rotazione per l'annualità 2013, pari ad euro 54.583.077,00, che, al netto del recupero dei due predetti prefinanziamenti del 7 per cento, si stabilisce in euro 3.135.749,38;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso la Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 7 novembre 2013:

Decreta:

1. Il cofinanziamento statale del programma operativo dell'intervento comunitario del Fondo europeo per la pesca in Italia per il periodo di programmazione 2007/2013, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, per l'annualità 2013, al netto del recupero del primo e secondo prefinanziamento del 7 per cento, è pari ad euro 3.135.749,38, così come specificato nell'allegata tabella A che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Le erogazioni sono effettuate secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali effettua tutti i controlli circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto 2, nonché verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. I dati relativi all'attuazione finanziaria, fisica e procedurale dei progetti sono trasmessi al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato (S.I.R.G.S.), soggetto responsabile della banca unitaria della politica regionale, nazionale e comunitaria della programmazione 2007/2013.

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2013

L'Ispettore generale capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 2014
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registrazione Economia e finanze, n. 34

Tabella A

Programma Operativo FEP 2007-2013

Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987			
Programma operativo FEP	Annualità 2013	Prefinanziamenti assegnati	**Annualità 2013 al netto dei prefinanziamenti**
Regioni Convergenza	40.997.796,00	38.588.493,19	**2.409.302,81**
Regioni fuori convergenza	13.585.281,00	12.858.834,43	**726.446,57**
TOTALE	54.583.077,00	51.447.327,62	**3.135.749,38**

(Importi in euro)

14A00276

DECRETO 2 dicembre 2013.

Cofinanziamento nazionale dei programmi concernenti azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli nei paesi terzi, di cui al Regolamento CE n. 501/2008 (Dec. C(2011) 8761 del 30.11.2011), seconda annualità, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 57/2013).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le Amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento CE del Consiglio delle Comunità europee n. 3/2008, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei Paesi terzi;

Visto il regolamento CE della Commissione delle Comunità europee n. 501/2008, recante le modalità di applicazione del predetto regolamento CE n. 3/2008;

Vista la decisione della Commissione europea Dec. C(2011) 8761 del 30 novembre 2011, con la quale vengono approvati i programmi triennali di informazione e di promozione dei prodotti agricoli nei Paesi terzi e fissati i relativi contributi comunitari;

Vista la nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 017518 del 10 giugno 2013, integrata dalla nota n. 0047642 del 2 ottobre 2013, che quantifica in 3.560.231,00 euro il totale delle spese previste, per la seconda annualità, relative ai n. 4 programmi di promozione presentati da Organizzazioni italiane, di cui 1.780.064,00 euro a carico del bilancio comunitario ed euro 1.780.167,00 a carico dello Stato Membro;

Vista la medesima nota n. 017518 del 10 giugno 2013 che, a fronte di un contributo nazionale di 1.780.167,00 euro, quantifica il fabbisogno statale in 712.046,00 euro, pari al 20 per cento del costo totale dei programmi approvati per l'Italia, restando la differenza, pari al 30 per cento, a carico degli Organismi proponenti;

Considerata la necessità di ricorrere per tale fabbisogno statale alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987;

Considerato che, relativamente alla quota di cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, si è già provveduto all'assegnazione della prima annualità con proprio decreto n. 22/2012;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 7 novembre 2013;

Decreta:

1. Ai fini della realizzazione dei programmi concernenti azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli nei Paesi terzi, presentati da Organizzazioni italiane, ai sensi dell'art. 1 del Regolamento CE n. 3/2008, nonché della Decisione C(2011) 8761 del 30 novembre 2011, è autorizzato per la seconda annualità, un cofinanziamento statale di 712.046,00 euro a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.

2. La quota a carico del Fondo di rotazione viene erogata all'AGEA - Organismo pagatore - secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'AGEA effettuano tutti i controlli circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano l'erogazione di cui al punto 2, nonché verificano che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica al Fondo di rotazione eventuali riduzioni di risorse operate dalla Commissione europea, al fine di adeguare la corrispondente quota a carico del Fondo stesso.

5. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il predetto Ministero e AGEA si attivano anche per la restituzione al Fondo di rotazione, di cui al punto 1, delle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale già erogate.

6. Al termine dell'intervento il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasmette al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. una relazione sullo stato di attuazione dello stesso, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1 del presente decreto.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2013

L'Ispettore generale capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 2014
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registrazione Economia e finanze, n. 33

14A00277

DECRETO 2 dicembre 2013.

Assegnazione, per il 2013, del cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per i Programmi Operativi FSE dell'obiettivo Competitività regionale e occupazione, programmazione 2007-2013, al netto del prefinanziamento del 7,5 per cento. (Decreto n. 58/2013).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visto il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali comunitari e, in particolare, l'art. 33 che prevede la revisione del programmi operativi cofinanziati da detti fondi e l'art. 84 relativo alla liquidazione contabile dell'importo versato a titolo di prefinanziamento, nonché il Regolamento n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al Fondo sociale europeo (FSE);

Vista la decisione C(2007) 3329 del 13 luglio 2007 che approva il Quadro Strategico Nazionale dell'Italia 2007-2013;

Vista la delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 36, concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale degli interventi socio-strutturali 2007-2013;

Viste le decisioni di approvazione dei Programmi Operativi FSE dell'obiettivo Competitività regionale e occupazione 2007-2013, e successive modificazioni, come riportate nell'allegata tabella;

Visti i propri decreti n. 35/2007, n. 40/2007, n. 6/2008, 43/2008 e n. 27/2009 relativi ai prefinanziamenti del 7,5 per cento assegnati in favore dei suddetti Programmi Operativi pari complessivamente ad euro 263.640.544,00, nonché i propri decreti n. 36/2008, n. 55/2008, n. 10/2010, n. 36/2010, n. 43/2011 e n. 45/2012 relativi alle assegnazioni per le annualità dal 2007 al 2012, pari complessivamente ad euro 2.983.490.170,00;

Considerato che occorre assegnare le risorse a carico del Fondo di rotazione per il 2013 al netto dei soprarichiamati prefinanziamenti del 7,5 per cento e delle assegnazioni già disposte per le precedenti annualità;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 7 novembre 2013:

Decreta:

1. L'assegnazione per il 2013 del cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, in favore dei Programmi Operativi FSE dell'obiettivo Competitività regionale e occupazione 2007-2013, è stabilito, complessivamente, in euro 270.175.297,00, al netto del prefinanziamento del 7,5 per cento e delle assegnazioni già disposte per le annualità precedenti, come precisato nelle premesse ed evidenziato nella tabella allegata, che forma parte integrante del presente decreto.

2. Nel complesso, il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione in favore dei suddetti programmi FSE, per l'intero periodo 2007-2013, è pari ad euro 3.517.306.011,00, come riportato nella citata tabella.

3. Relativamente ai Programmi Operativi Regionali Valle d'Aosta, Sardegna e PO Bolzano FSE 2007-2013 si provvede con distinti decreti.

4. All'erogazione delle risorse spettanti in favore delle Amministrazioni titolari dei predetti programmi provvede il Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, sulla base delle richieste dalle stesse presentate ai sensi del Regolamento (CE) n. 1083/2006.

5. Ciascuna delle Amministrazioni titolari dei predetti programmi effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

6. Le medesime Amministrazioni alimentano il sistema nazionale di monitoraggio del QSN 2007-2013 con i dati di attuazione finanziaria, procedurale e fisica dei citati POR e PON FSE 2007-2013.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2013

L'Ispettore generale capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 2014
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registrazione Economia e finanze, n. 32

Allegato

Cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987 dei programmi FSE dell'obiettivo Competitività regionale ed occupazione 2007/2013

(Importi in Euro)

Programmi Fse	Decisioni	Legge n.183/1987			
		Totale complessivo 2007-2013	Assegnazioni già disposte		Assegnazione 2013
			Prefinanziamento 7,5%	Annualità 2007-2012	
Por Abruzzo	C(2007) 5495 del 08/11/2007	188.843.631,00	14.163.273,00	160.237.160,00	14.443.198,00
Por Emilia Romagna	C(2013) 4481 del 18/07/2013	531.154.521,00	38.100.607,00	431.053.860,00	62.000.054,00
Por Friuli Venezia Giulia	C(2013) 1677 del 18/03/2013	156.831.198,00	11.883.378,00	135.101.660,00	9.846.160,00
Por Lazio	C(2013) 3001 del 27/05/2013	353.178.767,00	26.697.738,00	302.046.705,00	24.434.324,00
Por Liguria	C(2013) 1658 del 15/03/2013	244.075.235,00	18.466.255,00	208.919.256,00	16.689.724,00
Por Lombardia	C(2013) 1676 del 20/03/2013	455.124.212,00	34.210.147,00	387.155.259,00	33.758.806,00
Por Marche	C(2013) 2427 del 29/04/2013	141.824.283,00	10.744.272,00	121.556.070,00	9.523.941,00
Por Molise	C(2012) 8910 del 07/12/2012	65.231.779,00	4.892.383,00	55.350.321,00	4.989.075,00
Po P.A. Trento	C(2013) 1674 del 19/03/2013	104.236.957,00	7.888.189,00	89.243.576,00	7.105.192,00
Por Piemonte	C(2013) 1672 del 15/03/2013	465.033.574,00	35.184.309,00	398.060.112,00	31.789.153,00
Por Toscana	C(2013) 2788 del 13/05/2013	273.677.543,00	20.727.655,00	234.503.757,00	18.446.131,00
Por Umbria	C(2013) 2391 del 29/04/2013	129.703.430,00	9.857.475,00	111.523.226,00	8.322.729,00
Por Veneto	C(2013) 2433 del 29/04/2013	365.070.947,00	27.575.868,00	311.981.480,00	25.513.599,00
Pon Azioni di sistema	C(2011) 7363 del 14/10/2011	43.319.934,00	3.248.995,00	36.757.728,00	3.313.211,00
TOTALE		**3.517.306.011,00**	**263.640.544,00**	**2.983.490.170,00**	**270.175.297,00**

14A00278

DECRETO 2 dicembre 2013.

Rideterminazione del cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il Programma operativo regionale (POR) Sardegna FSE dell'obiettivo Competitività regionale e occupazione, programmazione 2007-2013, al netto del prefinanziamento del 7,5 per cento. (Decreto n. 59/2013).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visto il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali comunitari e, in particolare, l'art. 33 che prevede la revisione dei programmi operativi cofinanziati da detti fondi e l'art. 84, relativo alla liquidazione contabile dell'importo versato a titolo di prefinanziamento, nonché il Regolamento n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo (FSE);

Vista la decisione C(2007) 3329 del 13 luglio 2007 che approva il Quadro Strategico Nazionale dell'Italia (QSN) 2007-2013;

Vista la decisione C(2007) 6081 del 30 novembre 2007 che adotta il Programma Operativo per l'intervento comunitario del Fondo sociale europeo (FSE) 2007-2013 ai fini dell'obiettivo Competitività regionale e occupazione nella Regione Sardegna;

Vista la delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 36 concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale degli interventi socio-strutturali comunitari 2007-2013;

Vista la delibera CIPE 11 gennaio 2011, n. 1 con la quale sono stati stabiliti indirizzi e orientamenti per l'accelerazione degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali 2007-2013 e la conseguente eventuale riprogrammazione dei programmi operativi;

Vista la delibera CIPE 3 agosto 2012, n. 96 concernente la presa d'atto del Piano di Azione Coesione, nonché l'informativa al Cipe 18 febbraio 2013;

Vista la decisione della Commissione europea C(2013) 4582 del 19 luglio 2013 con la quale, a modifica della precedente decisione C(2007) 6081 del 30 novembre 2007, viene rideterminata in complessivi euro 383.336.736,00 la quota di cofinanziamento nazionale pubblico del Programma Operativo Regionale Sardegna FSE 2007-2013;

Considerato che, in relazione alla riduzione della quota nazionale pubblica del POR Sardegna stabilita con la predetta decisione comunitaria, deve essere rideterminata in euro 295.821.795,00 la corrispondente quota a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, mediante riduzione delle assegnazioni già disposte, per le annualità dal 2007 al 2012, con propri decreti n. 36/2008, n. 55/2008, n. 10/2010, n. 36/2010, n. 43/2011 e n. 45/2012;

Considerato che ai fini della suddetta rideterminazione e dell'assegnazione per il 2013 occorre tener conto del prefinanziamento del 7,5 per cento disposto con propri decreti n. 40/2007, n. 6/2008 e n. 27/2009, ammontante ad euro 26.254.482,00;

Considerato che detto prefinanziamento assorbe completamente le annualità 2013 (euro 5.123.956,00) e 2012 (euro 4.335.617,00) ed in parte (per euro 16.794.910,00) l'annualità 2011 del programma;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 7 novembre 2013;

Decreta:

1. Per effetto della riduzione della quota nazionale pubblica del Programma Operativo Regionale (POR) Sardegna FSE dell'obiettivo Competitività regionale e occupazione 2007-2013, di cui alla decisione della Commissione europea C(2013) 4582 del 19 luglio 2013, la quota del cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 al netto del prefinanziamento del 7,5 per cento di cui in premessa è stabilita, per le annualità dal 2007 al 2012, complessivamente in euro 269.567.313,00 come specificato nell'allegata tabella che forma parte integrante del presente decreto.

2. La quota del cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione relativa all'annualità 2013 è completamente assorbita dal citato prefinanziamento.

3. Le predette assegnazioni a carico del Fondo di rotazione annullano e sostituiscono quelle già disposte in favore del POR Sardegna, per le annualità dal 2007 al 2012, con i decreti direttoriali citati nelle premesse.

4. Il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione in favore del POR Sardegna FSE, per il periodo 2007-2013, è pari complessivamente ad euro 295.821.795,00, come riportato nella tabella allegata, che forma parte integrante del presente decreto.

5. All'erogazione delle risorse spettanti in favore della Regione Sardegna provvede il Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, sulla base delle domande di pagamento, inviate dalla stessa Regione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1083/2006.

6. La medesima Regione effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

7. La Regione Sardegna alimenta il sistema nazionale di monitoraggio del QSN 2007-2013 con i dati di attuazione finanziaria, procedurale e fisica del POR FSE 2007-2013.

8. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2013

L'Ispettore generale capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 2014
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registrazione Economia e finanze, n. 31

ALLEGATO

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987 del POR Sardegna FSE 2007-2013

Annualità	L. 183/1987
2007	82.562.191,00
2008	70.443.083,00
2009	57.806.183,00
2010	44.635.631,00
2011	14.120.225,00
2012	-
2013	-
Totale	**269.567.313,00**
Prefinanziamento	26.254.482,00
Totale complessivo	**295.821.795,00**

14A00279

DECRETO 2 dicembre 2013.

Rideterminazione del cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il Programma operativo regionale (POR) Valle d'Aosta FSE dell'obiettivo Competitività regionale e occupazione, programmazione 2007-2013, al netto del prefinanziamento del 7,5 per cento. (Decreto n. 60/2013).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visto il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali comunitari e, in particolare, l'art. 33 che prevede la revisione dei programmi operativi cofinanziati da detti fondi e l'art. 84, relativo alla liquidazione contabile dell'importo versato a titolo di prefinanziamento, nonché il Regolamento n.1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo (FSE);

Vista la decisione C(2007) 3329 del 13 luglio 2007 che approva il Quadro Strategico Nazionale dell'Italia (QSN) 2007-2013;

Vista la decisione C(2007) 5530 del 9 novembre 2007 che adotta il Programma Operativo per l'intervento comunitario del Fondo sociale europeo (FSE) 2007-2013 ai fini dell'obiettivo Competitività regionale e occupazione nella Regione Valle d'Aosta;

Vista la delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 36 concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale degli interventi socio-strutturali comunitari 2007-2013;

Vista la decisione della Commissione europea C(2013) 2389 del 29 aprile 2013 con la quale, a modifica della precedente decisione C(2007) 5530 del 9 novembre 2007, viene rideterminata in complessivi euro 32.139.163,00 la quota di cofinanziamento nazionale pubblico del Programma Operativo Regionale Valle d'Aosta FSE 2007-2013;

Considerato che, in relazione alla riduzione della quota nazionale pubblica del suddetto POR Valle d'Aosta stabilita con la citata decisione comunitaria, deve essere rideterminata in euro 20.616.906,00 la corrispondente quota a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, mediante riduzione delle assegnazioni già disposte, per le annualità dal 2007 al 2013, con proprio decreto n. 26/2013;

Considerato che ai fini della suddetta rideterminazione occorre tener conto del prefinanziamento del 7,5 per cento disposto in favore del POR Valle d'Aosta con propri decreti n. 40/2007, n. 6/2008 e n. 27/2009, ammontante ad € 2.838.379,00;

Considerato che detto prefinanziamento assorbe completamente l'annualità 2013 (€ 2.467.717,00) ed in parte (per € 370.662,00) l'annualità 2012 del programma;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 7 novembre 2013:

Decreta:

1. Per effetto della riduzione della quota nazionale pubblica del Programma Operativo Regionale (POR) Valle d'Aosta FSE dell'obiettivo Competitività regionale e occupazione 2007-2013, stabilita con decisione della Commissione europea C(2013) 2389 del 29 aprile 2013, la quota del cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, relativa alle annualità dal 2007 al 2013, viene rideterminata in complessivi € 17.778.527,00 al netto del prefinanziamento del 7,5 per cento come precisato nelle premesse.

2. La predetta assegnazione di € 17.778.527,00 annulla e sostituisce le assegnazioni a carico del Fondo di rotazione disposte in favore del POR Valle d'Aosta, per le annualità dal 2007 al 2013, con il decreto direttoriale citato nelle premesse.

3. Il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione in favore del POR Valle d'Aosta FSE, per il periodo 2007-2013, è pari, pertanto, complessivamente ad € 20.616.906,00, come riportato nella tabella allegata, che forma parte integrante del presente decreto.

4. All'erogazione delle risorse spettanti in favore della Regione Valle d'Aosta provvede il Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, sulla base delle domande di pagamento, inviate dalla stessa Regione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1083/2006.

5. La medesima Regione effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

6. La Regione Valle d'Aosta alimenta il sistema nazionale di monitoraggio del QSN 2007-2013 con i dati di attuazione finanziaria, procedurale e fisica del POR FSE 2007-2013.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2013

L'Ispettore generale capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 2014
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registrazione Economia e finanze, n. 30

ALLEGATO

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987 del POR Valle d'Aosta FSE 2007-2013

Annualità	L. 183/1987
2007	2.877.115,00
2008	2.934.657,00
2009	2.993.350,00
2010	3.053.218,00
2011	3.114.281,00
2012	2.805.906,00
2013	-
Totale	**17.778.527,00**
Prefinanziamento	2.838.379,00
Totale complessivo	**20.616.906,00**

14A00280

DECRETO 2 dicembre 2013.

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 del programma di apprendimento permanente (LLP)/Erasmus - Comparto Università per l'anno accademico 2012/2013. (Decreto n. 61/2013).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di Rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141, del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria, che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89, del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore dei programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Vista la decisione n. 1357/2008/CE del 16 dicembre 2008 del Parlamento europeo e del Consiglio di modifica della decisione n. 1720/2006/CE del 15 novembre 2006 che istituisce, per il periodo 2007-2013, un programma d'azione comunitaria di apprendimento permanente (Lifelong Learning Programme) che si articola in quattro sottoprogrammi, tra cui Erasmus, riguardante l'istruzione superiore e l'alta formazione, gestito dall'Agenzia Nazionale LLP Italia;

Visto l'Accordo n. 2012-0028 del 2 luglio 2012, tra la Commissione europea e l'Agenzia nazionale LLP Italia, concernente la gestione e l'erogazione dei fondi comunitari relativi al programma d'azione di apprendimento permanente (Lifelong Learning Programme) che in allegato riporta il Piano di lavoro siglato il 5 dicembre 2011 dal Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca e dall'Agenzia Nazionale LLP Italia;

Visti gli Accordi finanziari decentrati tra l'Agenzia nazionale LLP Italia e le Istituzioni del comparto Università che per il finanziamento della mobilità degli studenti ai fini di tirocinio (placement) riconoscono contributi comunitari per un ammontare complessivo di euro 6.130.680,00;

Vista la nota, prot. n. 8353 del 31 luglio 2013, con la quale il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, rappresentando l'indisponibilità di risorse nel proprio stato di previsione, richiede a fronte dei suddetti contributi comunitari, pari ad euro 6.130.680,00, il cofinanziamento nazionale di pari importo, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, per finanziare la medesima azione relativa all'anno accademico 2012/2013;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 7 novembre 2013:

Decreta:

1. Il cofinanziamento pubblico nazionale delle azioni mobilità studenti per tirocinio ricomprese nel programma comunitario di apprendimento permanente (LLP)/ Erasmus per il comparto Università, per l'anno accademico 2012/2013, a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, è pari complessivamente ad euro 6.130.680,00, così come specificato, per ciascun beneficiario, nell'allegata tabella che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Le erogazioni vengono effettuate secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate, di norma tramite procedura telematica, dal Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, titolare dell'intervento, responsabile di tutti i controlli istruttori propedeutici alle erogazioni medesime.

3. Qualora la Commissione europea provveda al versamento della quota di prefinanziamento comunitario, il Fondo di rotazione eroga la corrispondente quota parte nazionale a carico della legge n. 183/1987, sulla base di apposita richiesta del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca.

4. Il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

5. Al termine dell'intervento, il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca trasmette all'I.G.R.U.E. una relazione sullo stato di attuazione dello stesso, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1 del presente decreto.

6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 2 dicembre 2013

L'Ispettore generale capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 2014
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registrazione Economia e finanze, n. 29

ALLEGATO

Programma di apprendimento permanente (LLP)/Erasmus -Anno Accademico 2012/2013 Fondo di Rotazione *ex lege* n. 183/87	
Istituzioni Beneficiarie del settore Universitario	**Importi**
Università Politecnica delle Marche di Ancona	70.000,00
Politecnico di Bari	23.500,00
Università degli Studi di Bergamo	51.000,00
Alma Mater Studiorum Università di Bologna	227.000,00
Università degli Studi di Brescia	38.500,00
Università degli Studi di Cagliari	144.000,00
Università degli Studi di Camerino	30.500,00
Università degli Studi del Molise	6.500,00
Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale	24.000,00
Universitò degli Studi di Catania	37.500,00
Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro	17.000,00
Università degli Studi "G.d'Annunzio" Chieti-Pescara	2.500,00
Università degli Studi della Calabria	458.000,00
Università degli Studi di Ferrara	86.900,00
Università degli Studi di Firenze	280.500,00
Università degli Studi di Foggia	200.600,00
Università degli Studi di Genova	150.000,00
Università degli Studi dell'Aquila	82.500,00
Università del Salento	58.500,00
IMT Alti Studi di Lucca	5.500,00
Università degli Studi di Macerata	69.000,00
Università degli Studi di Messina	23.500,00
Università degli Studi di Milano	97.500,00
Politecnico di Milano	40.000,00
Università degli Studi di Milano-Bicocca	38.500,00
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia	69.000,00
Università degli Studi di Napoli Federico II	158.000,00
Università degli Studi di Napoli "L'Orientale"	178.000,00
Università degli Studi di Napoli "Parthenope"	15.000,00
Seconda Università degli Studi di Napoli	25.500,00
Università degli Studi di Padova	439.000,00
Università degli Studi di Palermo	75.000,00
Università degli Studi di Parma	48.500,00
Università degli Studi di Perugia	153.500,00
Università per Stranieri di Perugia	20.000,00
Università di Pisa	286.500,00
Scuola Superiore Sant'Anna	146.780,00
Università degli Studi della Basilicata	13.000,00
Università degli Studi "Mediterranea" di Reggio Calabria	115.000,00
Università degli Studi di Roma "La Sapienza"	66.000,00
Università degli Studi di Roma "Torvergata"	348.800,00
Università degli Studi di Roma "Foro Italico"	6.000,00
Università degli Studi di Salerno	45.000,00
Università degli studi di Sassari	386.000,00
Università degli Studi di Siena	113.000,00
Università per Stranieri di Siena	17.000,00

Università degli Studi di Teramo	36.000,00
Università degli Studi di Torino	87.500,00
Politecnico di Torino	126.500,00
Università degli Studi di Trento	37.500,00
Università degli Studi di Trieste	39.500,00
Università degli Studi di Udine	286.000,00
Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo"	24.000,00
Università degli Studi dell'Insubria	29.000,00
Università Cà Foscari Venezia	151.400,00
Università IUAV di Venezia	154.580,00
Università degli Studi del Piemonte Orientale "A.Avogadro"	12.000,00
Università degli Studi di Verona	18.500,00
Università degli Studi della Tuscia	40.000,00
TUCEP-Consorzio Tiber Umbria Comett Education Programme	100.620,00
TOTALE	**6.130.680,00**

14A00281

DECRETO 2 dicembre 2013.

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 del programma di apprendimento permanente (LLP)/Erasmus - Comparto AFAM per l'anno accademico 2012/2013. (Decreto n. 62/2013).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di Rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141, del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria, che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89, del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore dei programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Vista la decisione n. 1357/2008/CE del 16 dicembre 2008 del Parlamento europeo e del Consiglio di modifica della decisione n. 1720/2006/CE del 15 novembre 2006 che istituisce, per il periodo 2007-2013, un programma d'azione comunitaria di apprendimento permanente (Lifelong Learning Programme) che si articola in quattro sottoprogrammi, tra cui Erasmus, riguardante l'istruzione superiore e l'alta formazione, gestito dall'Agenzia Nazionale LLP Italia;

Visto l'Accordo n. 2012-0028 del 2 luglio 2012, tra la Commissione europea e l'Agenzia nazionale LLP Italia, concernente la gestione e l'erogazione dei fondi comunitari relativi al programma d'azione di apprendimento permanente (Lifelong Learning Programme) che in allegato riporta il Piano di lavoro siglato il 5 dicembre 2011 dal Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca e dall'Agenzia Nazionale LLP Italia;

Visti gli Accordi finanziari decentrati tra l'Agenzia nazionale LLP Italia e le Istituzioni del comparto Alta formazione artistica e musicale (AFAM) che per il finanziamento di specifiche azioni riconoscono contributi comunitari per un ammontare di euro 1.643.770,00;

Vista la nota, prot. n. 8358 del 31 luglio 2013, con la quale il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, rappresentando l'indisponibilità di risorse nel proprio stato di previsione, richiede a fronte dei suddetti contributi comunitari, pari ad euro 1.643.770,00, il cofinanziamento nazionale di pari importo, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, per finanziare le medesime azioni relative all'anno accademico 2012/2013;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 7 novembre 2013;

Decreta:

1. Il cofinanziamento pubblico nazionale delle azioni ricomprese nel programma comunitario di apprendimento permanente (LLP)/Erasmus per il comparto AFAM, per l'anno accademico 2012/2013, a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, è pari complessivamente ad euro 1.643.770,00, così come specificato, per ciascun beneficiario, nell'allegata tabella che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Le erogazioni vengono effettuate secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate, di norma tramite procedura telematica, dal Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, titolare dell'intervento, responsabile di tutti i controlli istruttori propedeutici alle erogazioni medesime.

3. Qualora la Commissione europea provveda al versamento della quota di prefinanziamento comunitario, il Fondo di rotazione eroga la corrispondente quota parte nazionale a carico della legge n. 183/1987, sulla base di apposita richiesta del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca.

4. Il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

5. Al termine dell'intervento, il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca trasmette all'I.G.R.U.E. una relazione sullo stato di attuazione dello stesso, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1 del presente decreto.

6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2013

L'Ispettore generale capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 2014
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registrazione Economia e finanze, n. 28

ALLEGATO

Programma di apprendimento permanente (LLP)/Erasmus -Anno Accademico 2012/2013 Fondo di Rotazione *ex lege* n. 183/87	
Istituzioni Beneficiarie del settore AFAM	**Importi**
Istituto Superiore di Studi Musicali "A. Toscanini" di Agrigento	8.040,00
Conservatorio di Musica "A.Vivaldi" di Alessandria	7.240,00
Istituto Sup. di Studi Musicali "G.B. Pergolesi" di Ancona	5.910,00
Conservatorio Statale di Musica "D. Cimarosa" di Avellino	5.080,00
Accademia di Belle Arti di Bari	5.750,00
Conservatorio di Musica "Niccolò Piccinni" di Bari	16.120,00
Conservatorio Statale di Musica "Nicola Sala" di Benevento	18.900,00
Accademia di Belle Arti di Bologna	101.050,00
Conservatorio di Musica "G.B. Martini" di Bologna	23.210,00
Conservatorio di Musica "C. Monteverdi" di Bolzano	5.750,00
Conservatorio di Musica "L. Marenzio" di Brescia	40.960,00
Conservatorio Statale di Musica "G.Pierluigi da Palestrina" di Cagliari	14.250,00
Istituto Musicale "V. Bellini" - Istituto Sup. di Studi Musicali di Caltanissetta	8.120,00
Conservatorio Statale di Musica "L.Perosi" di Campobasso	11.240,00
Accademia di Belle Arti di Carrara	48.110,00
Conservatorio Statale di Musica "A. Steffani" di Castelfranco Veneto	3.320,00
Istituto Musicale "V. Bellini" -Istituto Sup. di Studi Musicali di Catania	3.780,00
Conservatorio di Musica "B.Maderna" di Cesena	7.120,00
Conservatorio Statale di Musica "G.Verdi" di Como	14.620,00
Conservatorio di Musica "S.Giacomantonio" di Cosenza	99.610,00
Ist. Sup. di Studi Musicali - Conservatorio di Musica "G.F. Ghedini" di Cuneo	14.930,00
Istititituto Sup. per le Industrie Artistiche di Faenza	19.900,00
Conservatorio Statale di Musica "G.B. Pergolesi" di Fermo	18.480,00
Conservatorio Statale di Musica "G. Frescobaldi" di Ferrara	10.220,00
Conservatorio di Musica "L. Cherubini" di Firenze	17.300,00
Istituto Sup. per le Industrie Artistiche di Firenze	27.720,00
Conservatorio di Musica "U.Giordano" di Foggia	22.340,00
Conservatorio di Musica "L. Refice" di Frosinone	25.440,00
Conservatorio Statale di Musica "N.Paganini" di Genova	6.210,00
Accademia di Belle Arti di L'Aquila	43.880,00
Conservatorio di Musica "A. Casella" di L'Aquila	26.140,00
Conservatorio di Musica "G. Puccini" di La Spezia	1.400,00
Conservatorio di Musica "O. Respighi" di Latina	10.690,00
Accademia di Belle Arti di Lecce	16.500,00
Conservatorio di Musica "T. Schipa" di Lecce	28.170,00
Istituto Superiore di Studi Musicali "P.Mascagni" di Livorno	6.210,00
Accademia di Belle Arti di Macerata	59.330,00
Conservatorio di Musica "L.Campiani" di Mantova	14.620,00
Accademia di Belle Arti "Brera" di Milano	186.860,00
Conservatorio di Musica "G. Verdi" di Milano	41.270,00
Conservatorio Statale di Musica "N. Rota" di Monopoli	47.820,00
Accademia di Belle Arti di Napoli	19.000,00
Conservatorio di Musica "G. Cantelli" di Novara	11.930,00
Conservatorio Statale di Musica "C.Pollini" di Padova	5.590,00
Accademia di Belle Arti di Palermo	40.240,00

Conservatorio di Musica "V.Bellini" di Palermo	16.990,00
Conservatorio di Musica "A. Boito" di Parma	16.680,00
Istituto Superiore di Studi Musicali "F. Vittadini" di Pavia	3.090,00
Conservatorio di Musica di Perugia	6.460,00
Conservatorio Statale di Musica "G.Rossini" di Pesaro	7.930,00
Conservatorio Statale di Musica "L. D'Annunzio" di Pescara	16.070,00
Conservatorio di Musica "G. Nicolini" di Piacenza	3.010,00
Conservatorio di Musica "F.Cilea" di Reggio Calabria	4.670,00
Istituto Superiore di Studi Musicali di Reggio Emilia e Castelnovo ne" Monti	2.320,00
Accademia di Belle Arti di Roma	40.730,00
Conservatorio Statale di Musica "Santa Cecilia" di Roma	36.040,00
Istituto Superiore Industrie Artistiche di Roma	7.410,00
Conservatorio di Musica "F.Venezze" di Rovigo	11.320,00
Conservatorio di Musica "G. Martucci" di Salerno	52.070,00
Conservatorio di Musica "L. Canepa" di Sassari	6.460,00
Istituto Superiore di Studi Musicali "R. Franci" di Siena	12.560,00
Istituto Sup. di Studi Musicali "G. Briccialdi" di Terni	4.240,00
Accademia Albertina delle Belle Arti di Torino	32.880,00
Conservatorio Statale di Musica "G. Verdi" di Torino	5.980,00
Conservatorio Statale di Musica "A. Scontrino" di Trapani	16.470,00
Conservatorio Statale di Musica "F.A. Bonporti" di Trento	17.170,00
Conservatorio Statale di Musica "G.Tartini" di Trieste	36.930,00
Conservatorio Statale di Musica "J. Tomadini" di Udine	13.930,00
Accademia di Belle Arti di Urbino	14.030,00
Istit.Sup. per le Industrie Artistiche di Urbino	17.380,00
Accademia di Belle Arti di Venezia	29.940,00
Conservatorio di Musica "E.F. Dall'Abaco" di Verona	25.550,00
Conservatorio di Musica "F.Torrefranca" di Vibo Valentia	7.620,00
Conservatorio di Musica "A.Pedrollo" di Vicenza	7.470,00
TOTALE	**1.643.770,00**

14A00282

DECRETO 2 dicembre 2013.

Assegnazione, per il 2013, del cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 in favore dei Programmi operativi regionali (POR) FESR dell'obiettivo Competitività regionale e occupazione, programmazione 2007-2013, al netto del prefinanziamento del 7,5 per cento. (Decreto n. 63/2013).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – I.G.R.U.E.;

Visto il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali comunitari e, in particolare, l'art. 33, che prevede la revisione del programmi operativi cofinanziati da detti fondi e l'art. 84, relativo alla liquidazione contabile dell'importo versato a titolo di prefinanziamento, nonché il Regolamento n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);

Vista la decisione C(2007) 3329 del 13 luglio 2007 che approva il Quadro Strategico Nazionale dell'Italia (QSN) 2007-2013;

Vista la delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 36, concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale degli interventi socio-strutturali comunitari 2007-2013;

Viste le decisioni di approvazione dei Programmi Operativi Regionali (POR) FESR dell'obiettivo Competitività regionale e occupazione 2007-2013 e successive modificazioni, come riportate nell'allegata tabella;

Visti i propri decreti n. 21/2007, n. 24/2007, n 37/2007, n. 1/2008, n. 8/2008 e n. 29/2009 relativi ai prefinanziamenti del 7,5 per cento assegnati in favore dei suddetti Programmi Operativi, pari complessivamente ad euro 221.016.079,00, nonché i propri decreti n. 38/2008, n. 58/2008, n. 12/2010, n. 39/2010, n. 45/2011 e n. 48/2012, relativi alle assegnazioni per le annualità dal 2007 al 2012, pari complessivamente ad euro 2.500.349.804,00;

Considerato che occorre assegnare le risorse a carico del Fondo di rotazione per l'annualità 2013, al netto dei soprarichiamati prefinanziamenti del 7,5 per cento e delle assegnazioni già disposte per le precedenti annualità;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 7 novembre 2013:

Decreta:

1. L'assegnazione per il 2013 del cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, in favore dei Programmi Operativi Regionali (POR) FESR dell'obiettivo Competitività regionale e occupazione 2007-2013 è stabilito complessivamente in euro 227.795.824,00, al netto del prefinanziamento del 7,5 per cento e delle assegnazioni già disposte per le annualità precedenti, come precisato nelle premesse ed evidenziato nella tabella allegata, che forma parte integrante del presente decreto.

2. Nel complesso, il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione in favore dei suddetti POR FESR, per l'intero periodo 2007-2013, è pari ad euro 2.949.161.707,00 come riportato nella citata tabella.

3. Relativamente ai POR Abruzzo e Friuli Venezia Giulia si provvederà con successivi decreti.

4. Relativamente al POR Sardegna, si è già provveduto con decreto direttoriale Igrue n. 7/2013.

5. All'erogazione delle risorse spettanti in favore delle Amministrazioni titolari dei predetti programmi provvede il Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, sulla base delle richieste dalle stesse presentate ai sensi del Regolamento (CE) n. 1083/2006.

6. Ciascuna delle Amministrazioni titolari dei predetti programmi effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

7. Le medesime Amministrazioni alimentano il sistema nazionale di monitoraggio del QSN 2007-2013 con i dati di attuazione finanziaria, procedurale e fisica dei citati POR FESR 2007-2013.

8. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2013

L'Ispettore generale capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 2014
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registrazione Economia e finanze, n. 27

ALLEGATO

Cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987 dei programmi FESR dell'obiettivo Competitività regionale ed occupazione 2007-2013

(importi in euro)

Programmi Fesr	Decisioni	Legge n. 183/1987			
		Totale complessivo 2007-2013	Assegnazioni già disposte		Assegnazione 2013
			Prefinanziamento 7,5%	Annualità 2007-2012	
Emilia Romagna	C(2013) 3912 del 19/06/2013	240.500.580	16.410.885	185.665.697	38.423.998
Lazio	C(2013) 6769 del 14/10/2013	354.593.568	26.831.898	303.564.526	24.197.144
Liguria	C(2013) 1664 del 21/03/2013	276.069.282	20.928.291	236.773.667	18.367.324
Lombardia	C(2013) 5783 del 12/09/2013	319.924.509	24.002.040	271.417.860	24.504.609
Marche	C(2013) 1663 del 20/03/2013	135.063.410	10.235.044	115.794.883	9.033.483
Molise	C(2011) 9022 del 1/12/2011	121.753.501	9.131.513	103.309.999	9.311.989
P.A. Bolzano	C(2013) 1480 del 13/03/2013	33.585.628	2.567.059	29.042.598	1.975.971
P.A. Trento	C(2013) 1425 del 14/03/2013	24.447.739	1.928.572	21.819.026	700.141
Piemonte	C(2013) 1662 del 27/03/2013	495.680.906	37.548.400	424.806.420	33.326.086
Toscana	C(2013) 3329 del 04/06/2013	515.835.388	38.687.655	437.695.452	39.452.281
Umbria	C(2013) 1354 del 14/03/2013	195.666.105	14.860.515	168.125.467	12.680.123
Valle d'Aosta	C(2013) 1238 del 1/03/2013	20.379.600	1.537.534	17.395.000	1.447.066
Veneto	C(2013) 3526 del 19/06/2013	215.661.491	16.346.673	184.939.209	14.375.609
Totale		**2.949.161.707**	**221.016.079**	**2.500.349.804**	**227.795.824**

14A00283

DECRETO 2 dicembre 2013.

Rideterminazione del cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il Programma operativo nazionale (PON) «Reti e mobilità» FESR dell'obiettivo Convergenza, programmazione 2007-2013, per le annualità dal 2007 al 2013 al netto del prefinanziamento. (Decreto n. 64/2013).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – I.G.R.U.E.;

Visto il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali comunitari e, in particolare, l'art. 33, che prevede la revisione del programmi operativi cofinanziati da detti fondi e l'art. 84, relativo alla liquidazione contabile dell'importo versato a titolo di prefinanziamento nonché il Regolamento n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);

Vista la decisione C(2007) 3329 del 13 luglio 2007 che approva il Quadro Strategico Nazionale dell'Italia (QSN) 2007-2013;

Vista la decisione C(2007) 6318 del 7 dicembre 2007 che adotta il Programma Operativo Nazionale (PON) "Reti e mobilità" FESR per l'intervento comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale ai fini dell'obiettivo Convergenza 2007-2013, come modificata da ultimo con decisione C(2013) 999 del 1° marzo 2013;

Vista la delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 36, concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale degli interventi socio-strutturali comunitari 2007-2013;

Vista la delibera CIPE 11 gennaio 2011, n. 1, con la quale sono stati stabiliti indirizzi e orientamenti per l'accelerazione degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali 2007-2013 e la conseguente eventuale riprogrammazione dei programmi operativi;

Vista la delibera CIPE 3 agosto 2012, n. 96, concernente la presa d'atto del Piano di Azione Coesione, nonché l'informativa al Cipe 18 febbraio 2013;

Vista la decisione della Commissione europea C(2013) 6852 del 21 ottobre 2013 con la quale, a modifica della precedente decisione C(2007) 6318 del 7 dicembre 2007, viene rideterminata in complessivi euro 458.242.964,00 la quota di cofinanziamento nazionale pubblico del Programma Operativo Nazionale "Reti e mobilità" FESR 2007-2013, a seguito di ulteriore adesione al citato Piano di Azione Coesione;

Considerato che, in relazione alla riduzione della quota nazionale pubblica del PON "Reti e mobilità" stabilita con la predetta decisione comunitaria, deve essere rideterminata in euro 458.242.964,00 la corrispondente quota a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, mediante riduzione delle assegnazioni già disposte, per le annualità dal 2007 al 2013, con proprio decreto n. 13/2013;

Considerato che ai fini della suddetta rideterminazione occorre tenere conto del prefinanziamento del 7,5 per cento disposto in favore del PON "Reti e mobilità" con propri decreti n. 4/2008, n. 7/2008 e n. 28/2009 ammontante ad euro 103.104.667,00;

Considerato che detto prefinanziamento assorbe completamente l'annualità 2013 (euro 69.415.704,00), e in parte (per euro 33.688.963,00) l'annualità 2012 del programma;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 7 novembre 2013:

Decreta:

1. Per effetto della riduzione della quota nazionale pubblica del Programma Operativo Nazionale (PON) Reti e mobilità FESR dell'obiettivo Convergenza 2007-2013, stabilita con decisione della Commissione europea C(2013) 6852 del 21 ottobre 2013, la quota di cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 relativa alle annualità dal 2007 al 2013 viene rideterminata in complessivi euro 355.138.297,00 al netto del prefinanziamento del 7,5 per cento come precisato nelle premesse.

2. La predetta assegnazione di euro 355.138.297,00 annulla e sostituisce le assegnazioni a carico del Fondo di Rotazione disposte in favore del PON "Reti e mobilità", per le annualità dal 2007 al 2013 con il decreto direttoriale citato nelle premesse.

3. Il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione in favore del PON "Reti e mobilità" FESR, per il periodo 2007-2013, è pari, pertanto, complessivamente ad euro 458.242.964,00, come riportato nella tabella allegata, che forma parte integrante del presente decreto.

4. All'erogazione delle risorse spettanti in favore dell'Amministrazione titolare del predetto programma provvede il Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, sulla base delle richieste dalla stessa presentate ai sensi del Regolamento (CE) n. 1083/2006.

5. La medesima Amministrazione effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

6. L'Amministrazione titolare del predetto programma alimenta il sistema nazionale di monitoraggio del QSN 2007-2013 con i dati di attuazione finanziaria, procedurale e fisica del citato PON FESR 2007-2013.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2013

L'Ispettore generale capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 2014
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registrazione Economia e finanze, n. 26

ALLEGATO

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987 del PON Reti e mobilità FESR 2007-2013

(Importi in euro)

Annualità	L. 183/1987
2007	61.639.157,00
2008	62.871.941,00
2009	64.129.379,00
2010	65.411.967,00
2011	66.720.206,00
2012	34.365.647,00
2013	0,00
Totale	**355.138.297,00**
Prefinanziamento	103.104.667,00
Totale complessivo	**458.242.964,00**

14A00284

DECRETO 2 dicembre 2013.

Integrazione del cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il programma annuale 2013 del Fondo europeo per i rifugiati - periodo 2008-2013. (Decreto n. 65/2013).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria, che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Vista la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 573/2007/CE del 23 maggio 2007 che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», periodo 2007-2013;

Vista la decisione C(2013) 5163 del 1° agosto 2013 che, a seguito dell'accoglimento delle misure d'urgenza per l'Italia, modifica la decisione C(2013) 1584 del 18 marzo 2013 approvando il programma annuale 2013 revisionato del Fondo europeo per i rifugiati, da cui risulta che il cofinanziamento comunitario ammonta ad euro 8.858.797,00 e che la quota pubblica di parte nazionale è pari ad euro 4.047.432,07;

Vista la nota n. 7806 del 17 settembre 2013 con la quale il Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, ha trasmesso la suddetta decisione C(2013) 5163 precisando l'importo delle misure d'urgenza, pari ad euro 2.000.000,00 per il cofinanziamento europeo e ad euro 560.000,00 per quello nazionale pubblico;

Considerato che con proprio decreto n. 35/2013 del 30 luglio 2013 è stato già disposto il cofinanziamento nazionale pubblico per il programma annuale 2013 del Fondo europeo per i rifugiati, ammontante ad euro 3.487.432,07 e che, pertanto, è necessario integrare detto importo per le misure d'urgenza;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 7 novembre 2013:

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il programma annuale 2013 del Fondo europeo per i rifugiati 2008/2013 è integrato per un importo di euro 560.000,00.

2. L'assegnazione a carico del suddetto Fondo di rotazione, per il programma annuale 2013, già fissata in euro 3.487.432,07 dal decreto direttoriale n. 35/2013 richiamato in premessa, è, pertanto, pari complessivamente ad euro 4.047.432,07.

3. Le erogazioni vengono effettuate secondo le modalità previste dalla normativa vigente sulla base delle richieste inoltrate, di norma tramite procedura telematica, dal Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, titolare dell'intervento, responsabile di tutti i controlli istruttori propedeutici alle erogazioni medesime.

4. Il citato Ministero effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

5. Al termine dell'intervento, il Ministero dell'Interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione trasmette all'I.G.R.U.E. una relazione sullo stato di attuazione dello stesso, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1 del presente decreto.

6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2013

L'Ispettore generale capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 2014
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registrazione Economia e finanze, n. 36

14A00285

DECRETO 2 dicembre 2013.

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il progetto comunitario «Access to cultural heritage networks for Europeana (Athena plus)» del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Biblioteca nazionale Centrale di Roma «Vittorio Emanuele II». (Decreto n. 66/2013).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione - d'intesa con le Amministrazioni competenti - della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria, che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Considerato che il 1° marzo 2013 è partito il progetto comunitario «Access to cultural heritage networks for Europeana (Athena plus)» cofinanziato dalla Commissione europea nell'ambito del VII programma quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico - il cui obiettivo è l'aggregazione di contenuti digitali da far confluire in Europeana, la nuova Biblioteca digitale europea.

Visto il «Grant Agreement» n. 325098 - stipulato in data 24 aprile 2013 tra la Commissione europea ed il coordinatore del progetto - che prevede tra i Beneficiari il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Biblioteca Nazionale Centrale di Roma «Vittorio Emanuele II»;

Vista la nota n. 5004 del 17 settembre 2013 con la quale il predetto Ministero, a fronte di risorse comunitarie pari ad euro 129.618,00 di cui è beneficiario, richiede l'intervento del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per la copertura finanziaria della quota nazionale pubblica ammontante ad euro 32.405,00;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del Tesoro, nella riunione del 7 novembre 2013:

Decreta:

1. Ai fini della realizzazione del progetto «Access to cultural heritage networks for Europeana (Athena plus)» - richiamato in premessa, è disposto, in favore del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Biblioteca Nazionale Centrale di Roma «Vittorio Emanuele II», un cofinanziamento nazionale pubblico di euro 32.405,00, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.

2. Le erogazioni vengono effettuate secondo le modalità previste dalla normativa vigente sulla base delle richieste inoltrate, di norma tramite procedura telematica, dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Biblioteca Nazionale Centrale di Roma «Vittorio Emanuele II», titolare dell'intervento, responsabile di tutti i controlli istruttori propedeutici alle erogazioni medesime.

3. Qualora la Commissione europea provveda al versamento del prefinanziamento comunitario, il Fondo di rotazione eroga la corrispondente quota di prefinanziamento nazionale, sulla base di apposita richiesta del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Biblioteca Nazionale Centrale di Roma «Vittorio Emanuele II».

4. Il citato Ministero effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

5. Al termine dell'intervento, il Ministero di cui sopra trasmette all'I.G.R.U.E. una relazione sullo stato di attuazione dello stesso, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1 del presente decreto.

6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2013

L'Ispettore generale capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 2014
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registrazione Economia e finanze, n. 37

14A00286

DECRETO 14 gennaio 2014.

Compensazione di crediti con somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 28-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 in materia di «Compensazioni di crediti con somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario» inserito dall'art. 9, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64;

Visto l'art. 7 del suddetto decreto-legge n. 35 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64; in materia di ricognizione dei debiti contratti dalle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in materia di versamento unitario e compensazione;

Visto l'art. 22 del suddetto decreto legislativo n. 241 del 1997 concernente l'istituzione della «struttura di gestione»;

Visto il decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 in materia di accertamento con adesione e, in particolare, l'art. 8 concernente le modalità di pagamento, l'art. 5, comma 1-*bis* in materia di definizione degli inviti al contraddittorio, l'art. 5-*bis* in materia di adesione ai verbali di constatazione, l'art. 11, comma 1-*bis* in materia di definizione degli inviti al contraddittorio ai fini di altre imposte indirette, l'art. 15 in materia di acquiescenza;

Visti gli articoli 16 e 17, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 in materia di definizione agevolata delle sanzioni;

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1992, n. 546 e, in particolare, l'art. 48 in materia di conciliazione giudiziale e l'art. 17-*bis* in materia di mediazione;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, concernente «Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337»;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante «Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria», convertito, con modificazioni, dalla legge del 2 dicembre 2005, n. 248 e, in particolare, l'art. 3, recante «Disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione»;

Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale» convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e, in particolare, l'art. 9, commi 3-*bis* e 3-*ter*, in materia di certificazione dei crediti nei confronti delle regioni, enti locali ed enti del Servizio sanitario nazionale per somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti;

Visto l'art. 12, comma 11-*quinquies*, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16. convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che estende alle amministrazioni statali ed agli enti pubblici nazionali la disciplina della certificazione dei crediti di cui al richiamato decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e, in particolare, l'art. 13, comma 2, il quale prevede che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, siano disciplinate, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, le modalità di attuazione delle disposizioni recate dai commi 3-*bis* e 3-*ter* dell'art. 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185;

Visto il decreto-legge del 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività» e, in particolare, l'art. 35 in materia di «Misure per la tempestività dei pagamenti, per l'estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni statali, nonché disposizioni in materia di tesoreria unica»;

Visto l'art. 13-*bis* del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, rubricato «Disposizioni in materia di certificazione e compensazione dei crediti vantati da fornitori di beni e servizi nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 21 giugno 2012, recante «Pagamento dei crediti commerciali connessi a transazioni commerciali per l'acquisizione di servizi e forniture, certi, liquidi ed esigibili, corrispondenti a residui passivi di bilancio, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27»;

Visto l'art. 28-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 in materia di «Compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo», inserito dall'art. 31, comma 1-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 maggio 2012 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 giugno 2012, n. 143, recante «Modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 2 luglio 2012, recante «Modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti, da parte delle Regioni, degli Enti locali, e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, di cui all'art. 9, commi 3-*bis* e 3-*ter* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 2 luglio 2012, recante «Modalità con le quali i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle Regioni, degli Enti Locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 31, comma 1-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 settembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 novembre 2012, n. 256, recante «Modifica del decreto 22 maggio 2012, recante «Modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali».;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2012 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 6 novembre 2012, recante «Modifiche al decreto 25 giugno 2012, recante: "Modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti, da parte delle Regioni, degli Enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'art. 9, commi 3-*bis* e 3-*ter* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni"»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2012 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 6 novembre 2012, recante «Modalità con le quali i crediti non prescritti certi liquidi ed esigibili maturati nei confronti dello Stato e degli enti pubblici nazionali per somministrazioni, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 28-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602».

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intendono per:

a) «crediti certificati», i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012 nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, per somministrazioni, forniture e appalti e prestazioni professionali, certificati da tali soggetti ai sensi

dell'art. 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, oppure ai sensi dell'art. 9, comma 3-*ter*, lettera *b)*, ultimo periodo, del medesimo decreto;

b) «certificazione», la certificazione dei crediti rilasciata ai sensi dell'art. 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, oppure ai sensi dell'art. 9, comma 3-*ter*, lettera *b)*, ultimo periodo, del medesimo decreto e dell'art. 12, comma 11-*quinquies*, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

c) «piattaforma elettronica di certificazione», la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi del Decreto Ministeriale del 22 maggio 2012 recante «Modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali» e del Decreto Ministeriale del 25 giugno 2012 recante «Modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti da parte delle regioni degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale»;

d) «pubblica amministrazione», lo Stato, l'ente pubblico nazionale, la regione, l'ente locale ovvero l'ente del Servizio sanitario nazionale che ha rilasciato la certificazione del credito;

e) «data prevista per il pagamento del credito certificato», la data di pagamento indicata nella certificazione del credito rilasciata dalla pubblica amministrazione;

f) «debiti da accertamento tributario», le somme dovute a seguito di accertamento con adesione ai sensi dell'art. 8, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218; di definizione, ai sensi dell'art. 5, comma 1-*bis*, dell'art. 5-*bis*, dell'art. 11, comma 1-*bis*, e di acquiescenza ai sensi dell'art. 15, dello stesso decreto legislativo, di definizione agevolata delle sanzioni ai sensi degli articoli 16 e 17, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, di conciliazione giudiziale ai sensi dell'art. 48, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, di mediazione ai sensi dell'art. 17-*bis*, dello stesso decreto;

g) «modello F24 telematico», il sistema mediante il quale sono eseguiti i versamenti unitari di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, trasmesso esclusivamente attraverso i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, ai sensi del capo IV del decreto dirigenziale del 31 luglio 1998;

h) «struttura di gestione», la struttura di gestione di cui all'art. 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

i) «c.s. n. 1778», la contabilità speciale n. 1778, intestata «Agenzia delle entrate – fondi di bilancio», presso la tesoreria dello Stato:

j) «compensazione», la compensazione di crediti certificati con debiti da accertamento tributario, ai sensi dell'art. 28-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica, 29 settembre 1973, n. 602.

Art. 2.

Pagamento dei debiti da accertamento tributario mediante compensazione con i crediti certificati

1. I soggetti titolari di crediti certificati richiedono di utilizzare detti crediti per effettuare il pagamento mediante compensazione dei propri debiti da accertamento tributario. La compensazione avviene esclusivamente attraverso il modello F24 telematico.

2. I debiti da accertamento tributario sono individuati attraverso gli appositi codici riportati nella tabella di cui all'allegato 1 al presente decreto, pubblicata anche sul sito internet dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it. Tali codici devono essere indicati nel modello F24 telematico in corrispondenza delle somme relative ai debiti da accertamento tributario, esposte nella colonna «importi a debito versati» del modello stesso. Eventuali aggiornamenti della tabella sono pubblicati esclusivamente sul citato sito internet dell'Agenzia delle entrate.

3. I crediti certificati utilizzati in compensazione sono individuati dai codici istituiti con risoluzione dell'Agenzia delle entrate. Tali codici devono essere indicati nel modello F24 telematico, in corrispondenza dell'importo dei predetti crediti, esposti nella colonna «importi a credito compensati» del modello stesso. In apposito campo del modello F24 telematico, sono altresì riportati gli estremi identificativi della certificazione, attribuiti dalla piattaforma elettronica di certificazione.

4. Nel caso in cui l'importo dei debiti da accertamento tributario risulti superiore all'ammontare dei crediti certificati indicati in compensazione nel modello F24 telematico, la differenza può essere versata attraverso lo stesso modello, oppure con una distinta operazione. L'eventuale saldo positivo del modello F24 telematico, risultante dalla differenza tra l'ammontare dei debiti da accertamento tributario e l'importo dei crediti, anche diversi da quelli certificati, utilizzati in compensazione nello stesso modello ai fini del pagamento, è corrisposto mediante addebito su conto corrente bancario o postale.

Art. 3.

Condizioni per il perfezionamento dei pagamenti dei debiti da accertamento tributario

1. I pagamenti di cui all'art. 2 sono considerati perfezionati ove risultino rispettate tutte le seguenti condizioni:

a) i crediti utilizzati in compensazione, risultino da certificazione rilasciata attraverso la piattaforma elettronica di certificazione e non siano stati già pagati dalla pubblica amministrazione ovvero impiegati per le altre finalità consentite dalla normativa vigente. I crediti sono individuati attraverso gli estremi identificativi della relativa certificazione, attribuiti dalla piattaforma elettronica di certificazione;

b) la certificazione rechi la data di pagamento del credito certificato;

c) il soggetto titolare dei debiti da accertamento tributario coincida con il soggetto titolare dei crediti risultante dalle relative certificazioni. Detto soggetto è individuato esclusivamente attraverso il rispettivo codice fiscale. In caso di variazione della titolarità del credito, il soggetto interessato fornisce tempestivamente alla pubblica amministrazione la documentazione necessaria per aggiornare i dati presenti sulla certificazione del credito, attraverso l'apposita funzione resa disponibile dalla piattaforma elettronica di certificazione;

d) nel modello F24 telematico utilizzato per la compensazione non siano presenti pagamenti diversi da quelli identificati dai codici riportati nella tabella di cui all'allegato 1 al presente decreto;

e) l'utilizzo in compensazione di eventuali altri crediti, diversi da quelli certificati, nello stesso modello F24 telematico presentato per il pagamento dei debiti da accertamento tributario, risulti conforme alle disposizioni vigenti in tema di controllo preventivo delle compensazioni effettuate tramite modello F24.

f) l'addebito dell'eventuale saldo positivo del modello F24 telematico, di cui all'art. 2, comma 4, sia andato a buon fine.

2. Nel caso in cui una delle condizioni di cui al comma 1 non risulti rispettata, tutti i pagamenti contenuti nello stesso modello F24 telematico sono considerati come non avvenuti. Il mancato rispetto di tali condizioni è reso noto dall'Agenzia delle entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24 telematico, tramite apposita ricevuta consultabile attraverso il sito dei servizi telematici della medesima Agenzia.

Art. 4.

Modalità di verifica del rispetto delle condizioni relative ai crediti certificati utilizzati in compensazione

1. Ai fini della verifica del rispetto delle condizioni di cui all'art. 3, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, l'Agenzia delle entrate trasmette tempestivamente alla piattaforma elettronica di certificazione, in modalità telematica, le seguenti informazioni contenute nei modelli F24 telematici ricevuti:

a) il codice fiscale del soggetto titolare del debito da accertamento tributario;

b) gli importi dei crediti utilizzati in compensazione, con gli estremi identificativi delle relative certificazioni;

c) la data di presentazione del modello F24 telematico.

2. La piattaforma elettronica di certificazione comunica all'Agenzia delle entrate, in modalità telematica, l'esito dei controlli finalizzati alla verifica del rispetto delle condizioni di cui all' art. 3, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, specificando:

a) in caso di esito positivo, la data prevista per il pagamento del credito certificato utilizzato in compensazione, indicata nella relativa certificazione;

b) in caso di esito negativo, i motivi che hanno determinato tale esito, al fine di consentire all'Agenzia delle entrate di informare il soggetto che ha trasmesso il modello F24 telematico, tramite la ricevuta di cui all'art. 3, comma 2.

3. In caso di esito positivo dei controlli, la piattaforma elettronica di certificazione, prima di effettuare la comunicazione telematica di cui al comma 2, registra nei propri archivi l'avvenuto utilizzo dei crediti compensati, per l'importo esposto nei modelli F24 telematici.

4. Il mancato addebito del saldo positivo del modello F24 telematico, di cui all'art. 2, comma 4, nonché gli annullamenti dei modelli F24 telematici effettuati dall'Agenzia delle entrate su richiesta dei contribuenti, sono tempestivamente comunicati, in modalità telematica dalla medesima Agenzia alla piattaforma elettronica di certificazione, ai fini dell'annullamento delle registrazioni di cui al comma 3.

5. Ai fini dei controlli di cui al presente articolo, le pubbliche amministrazioni che hanno rilasciato le certificazioni comunicano tempestivamente, attraverso la piattaforma elettronica di certificazione, i pagamenti dei crediti certificati effettuati.

6. Le modalità telematiche di scambio delle informazioni di cui al presente articolo, tra l'Agenzia delle entrate e la piattaforma elettronica di certificazione, sono definite nell'allegato 2 al presente decreto. Eventuali modifiche al predetto allegato sono concordate tra l'Agenzia delle Entrate ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, attraverso apposite lettere d'intesa.

Art. 5.

Certificazioni utilizzabili in compensazione rilasciate al di fuori della piattaforma elettronica

1. Al fine dell'utilizzo in compensazione dei crediti certificati ai sensi dell'art. 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in modalità ordinaria, oppure dei crediti certificati ai sensi dell'art. 9, comma 3-*ter*, lettera *b)*, ultimo periodo, del medesimo decreto, le certificazioni del credito devono essere convertite in formato telematico, su istanza del creditore, attraverso l'apposita funzione resa disponibile dalla piattaforma elettronica.

Art. 6.

Ripartizione degli importi dei pagamenti dei debiti da accertamento tributario

1. Con riferimento ai pagamenti perfezionati, la struttura di gestione ripartisce, tra i vari enti impositori, gli importi dei debiti da accertamento tributario definiti, attingendo, per le somme corrispondenti ai crediti certificati utilizzati in compensazione, alle disponibilità finanziarie presenti nella c.s. n. 1778, che sono reintegrate attraverso i versamenti ed i recuperi effettuati ai sensi dei successivi articoli 7 e 8.

Art. 7.

Versamento da parte delle Pubbliche Amministrazioni delle somme corrispondenti ai crediti utilizzati in compensazione

1. Entro 60 giorni dalla data prevista per il pagamento del credito, indicata nella certificazione, le pubbliche amministrazioni, diverse dallo Stato, versano nella c.s. 1778 l'importo del credito utilizzato in compensazione.

2. Il versamento di cui al comma 1 è effettuato attraverso il sistema dei versamenti unitari di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con esclusione della compensazione di eventuali crediti, oppure attraverso il modello «F24 enti pubblici», di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 giugno 2013. Con risoluzione dell'Agenzia delle entrate, sono istituiti i codici per effettuare tali versamenti ed impartite le necessarie istruzioni.

3. Nel caso in cui la pubblica amministrazione non possa utilizzare gli strumenti indicati al comma 2, i versamenti sono effettuati direttamente sulla c.s. n. 1778, distintamente per ciascun credito, con la causale «versamento per crediti utilizzati in compensazione tramite F24», seguita dagli estremi identificativi del credito al quale si riferisce il versamento. Con riferimento ai crediti utilizzati in compensazione, certificati dallo Stato, sulla base dei dati comunicati dalla struttura di gestione, i singoli Ministeri provvedono ai necessari trasferimenti in favore della c.s. n. 1778.

Art. 8.

Recupero delle somme non versate dalle pubbliche amministrazioni

1. Nel caso in cui le pubbliche amministrazioni, diverse dallo Stato, non effettuino i versamenti di cui all'art. 7, la struttura di gestione trattiene l'importo del credito certificato, utilizzato in compensazione, dalle entrate spettanti a tali enti a qualsiasi titolo, a seguito della ripartizione delle somme riscosse ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, oppure tramite il modello «F24 enti pubblici», di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 giugno 2013. Con riferimento a ciascuna Regione la struttura di gestione comunica al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le compensazioni effettuate per il recupero delle somme non versate.

2. Scaduto il termine di cui all'art. 7, comma 1, la struttura di gestione comunica, entro la fine del mese successivo, le somme non recuperabili ai sensi del comma 1 al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e, limitatamente agli enti di competenza, al Ministero dell'Interno, ai fini della riduzione delle somme a qualsiasi titolo dovute agli enti interessati. Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato provvede ad interessare i Ministeri dai quali gli enti inadempienti ricevono i trasferimenti, ai fini della riduzione delle somme ad essi dovute. Per le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvede il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato a valere sulle risorse a qualsiasi titolo dovute alle stesse.

3. Le eventuali somme non recuperate sono iscritte a ruolo, affinché il recupero venga effettuato dagli agenti della riscossione competenti per territorio, in ragione della sede della pubblica amministrazione inadempiente.

4. Le somme recuperate ai sensi del presente articolo sono versate sulla c.s. n. 1778 ed imputate dalla struttura di gestione ai crediti certificati utilizzati in compensazione, a partire da quello avente scadenza più remota.

Art. 9.

Compensazioni effettuate in misura eccedente rispetto all'ammontare dei debiti da accertamento tributario

1. Nel caso in cui l'ammontare dei crediti certificati, utilizzato in compensazione, risulti superiore all'importo dei debiti da accertamento tributario effettivamente dovuto, la differenza è comunicata telematicamente dall'Agenzia delle entrate alla piattaforma elettronica di certificazione, ai fini dell'annullamento, per l'importo corrispondente a tale differenza, delle registrazioni di cui al precedente art. 4, comma 3, esclusivamente con riferimento alle certificazioni per le quali non risultano effettuati versamenti o recuperi di cui ai precedenti articoli 7 e 8. Ove l'eccedenza sia imputabile all'utilizzo in compensazione di crediti oggetto di diverse certificazioni, l'eccedenza stessa è imputata a partire dalla certificazione con data di pagamento più remota.

Art. 10.

Decorrenza

1. Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore lo stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2014

Il Ministro: SACCOMANNI

ALLEGATO *1*

Allegato 1 - elenco dei codici tributo del modello F24 utilizzabili per il pagamento dei debiti da accertamento tributario ex art. 28-quinquies del D.P.R. n. 602/73

Codice/Causale	Descrizione Codice/Causale	Note da non pubblicare
APMF	Gestione artigiani - Contributi a percentuale richiesti a seguito di accertamento fiscale	contributi dovuti all'INPS a seguito di accertamento
CPMF	Gestione commercianti - Contributi a percentuale richiesti a seguito di accertamento fiscale	contributi dovuti all'INPS a seguito di accertamento
LPMF	Gestione liberi professionisti - Contributi a percentuale richiesti a seguito di accertamento fiscale	contributi dovuti all'INPS a seguito di accertamento
9400	Spese di notifica per atti impositivi	Codice tributo comune a tutti gli istituti definitori
9401	IRPEF e relativi interessi accertamento con adesione	accertamento con adesione
9402	Sanzione e altre somme dovute relative ai tributi erariali accertamento con adesione	accertamento con adesione
9403	Addizionale regionale all'IRPEF e relativi interessi accertamento con adesione	accertamento con adesione
9404	Sanzione e altre somme dovute relative all'addizionale regionale all'IRPEF accertamento con adesione	accertamento con adesione
9405	IRPEG e relativi interessi accertamento con adesione	accertamento con adesione
9407	Altre imposte dirette e sostitutive e relativi interessi accertamento con adesione	accertamento con adesione
9409	Ritenute alla fonte e relativi interessi accertamento con adesione	accertamento con adesione
9411	ILOR e relativi interessi accertamento con adesione	accertamento con adesione
9413	IVA e relativi interessi accertamento con adesione	accertamento con adesione
9415	IRAP e relativi interessi accertamento con adesione	accertamento con adesione
9416	Sanzione e altre somme dovute relative all'IRAP accertamento con adesione	accertamento con adesione
9417	Addizionale comunale all'IRPEF e relativi interessi accertamento con adesione	accertamento con adesione
9418	Sanzione e altre somme dovute relative all'addizionale comunale all'IRPEF accertamento con adesione	accertamento con adesione
9419	Contributo per le prestazioni del servizio sanitario nazionale accertamento con adesione	accertamento con adesione
9420	Contributo straordinario per l'europa e relativi interessi accertamento con adesione	accertamento con adesione
9422	Imposta sul patrimonio netto delle imprese e relativi interessi accertamento con adesione	accertamento con adesione
9451	IRPEF e relativi interessi omessa impugnazione	omessa impugnazione
9452	Sanzione e altre somme dovute relative ai tributi erariali omessa impugnazione	omessa impugnazione
9453	Addizionale regionale all'IRPEF e relativi interessi omessa impugnazione	omessa impugnazione
9454	Sanzione e altre somme dovute relative all'addizionale regionale all'IRPEF omessa impugnazione	omessa impugnazione
9455	IRPEG e relativi interessi omessa impugnazione	omessa impugnazione
9457	Altre imposte dirette e sostitutive e relativi interessi omessa impugnazione	omessa impugnazione
9459	Ritenute alla fonte e relativi interessi omessa impugnazione	omessa impugnazione
9461	ILOR e relativi interessi omessa impugnazione	omessa impugnazione
9463	IVA e relativi interessi omessa impugnazione	omessa impugnazione
9466	IRAP e relativi interessi omessa impugnazione	omessa impugnazione
9467	Sanzione e altre somme dovute relative all'IRAP omessa impugnazione	omessa impugnazione
9468	Addizionale comunale all'IRPEF e relativi interessi omessa impugnazione	omessa impugnazione
9469	Sanzione e altre somme dovute relative all'addizionale comunale all'IRPEF omessa impugnazione	omessa impugnazione
9470	Contributo per le prestazioni del servizio sanitario nazionale omessa impugnazione	omessa impugnazione
9471	Contributo straordinario per l'europa e relativi interessi omessa impugnazione	omessa impugnazione
9473	Imposta sul patrimonio netto delle imprese e relativi interessi omessa impugnazione	omessa impugnazione
9501	IRPEF e relativi interessi conciliazione giudiziale	conciliazione giudiziale
9502	Sanzione e altre somme dovute relative ai tributi erariali conciliazione giudiziale	conciliazione giudiziale
9503	Addizionale regionale all'IRPEF e relativi interessi conciliazione giudiziale	conciliazione giudiziale
9504	Sanzione e altre somme dovute relative all'addizionale regionale all'IRPEF conciliazione giudiziale	conciliazione giudiziale
9505	IRPEG e relativi interessi conciliazione giudiziale	conciliazione giudiziale

Allegato 1 - elenco dei codici tributo del modello F24 utilizzabili per il pagamento dei debiti da accertamento tributario ex art. 28-quinquies del D.P.R. n. 602/73

Codice/Causale	Descrizione Codice/Causale	Note da non pubblicare
9506	Altre imposte dirette e sostitutive e relativi interessi conciliazione giudiziale	conciliazione giudiziale
9507	Ritenute alla fonte e relativi interessi conciliazione giudiziale	conciliazione giudiziale
9508	ILOR e relativi interessi conciliazione giudiziale	conciliazione giudiziale
9509	IVA e relativi interessi conciliazione giudiziale	conciliazione giudiziale
9512	IRAP e relativi interessi conciliazione giudiziale	conciliazione giudiziale
9513	Sanzione e altre somme dovute relative all'IRAP conciliazione giudiziale	conciliazione giudiziale
9514	Addizionale comunale all'IRPEF e relativi interessi conciliazione giudiziale	conciliazione giudiziale
9515	Sanzione e altre somme dovute relative all'addizionale comunale all'IRPEF conciliazione giudiziale	conciliazione giudiziale
9516	Contributo per le prestazioni del servizio sanitario nazionale e relativi interessi conciliazione giudiziale	conciliazione giudiziale
9517	Sanzione e altre somme dovute relative al contributo per le prestazioni del servizio sanitario nazionale conciliazione giudiziale	conciliazione giudiziale
9518	Contributo straordinario per l'europa e relativi interessi conciliazione giudiziale	conciliazione giudiziale
9520	Imposta sul patrimonio netto delle imprese e relativi interessi conciliazione giudiziale	conciliazione giudiziale
9601	Sanzione pecuniaria relativa ai tributi erariali definizione delle sole sanzioni	definizione sanzioni
9603	Sanzione pecuniaria relativa all'addizionale regionale all'IRPEF definizione delle sole sanzioni	definizione sanzioni
9604	Sanzione pecuniaria relativa all'addizionale comunale all'IRPEF definizione delle sole sanzioni	definizione sanzioni
9607	Sanzione pecuniaria relativa all'IRAP definizione delle sole sanzioni	definizione sanzioni
9609	Sanzione pecuniaria relativa al contributo per le prestazioni del servizio sanitario nazionale definizione delle sole sanzioni	definizione sanzioni
9900	IRPEF e relativi interessi-adesione al verbale di constatazione - art.5 bis, d.lgs n. 218/1997 - risoluzione n. 426 del 6/11/2008	adesione al verbale di constatazione
9901	IRPEG/ IRES e relativi interessi - adesione al verbale di constatazione- art. 5 bis, d.lgs n. 218 /1997 - risoluzione 426 del 6/11/2008	adesione al verbale di constatazione
9902	Altre imposte dirette e sostitutive e relativi interessi - adesione al verbale di constatazione - art. 5 bis, d.lgs n. 218/1997- risoluzione n. 426/e del 6/11/2008	adesione al verbale di constatazione
9903	Ritenute alla fonte e relativi interessi - adesione al verbale di constatazione - art. 5 bis, d.lgs n. 218/1997- risoluzione n. 426 del 6/11/2008	adesione al verbale di constatazione
9904	IVA e relativi interessi- adesione al verbale di constatazione- art. 5 bis, dlgs n. 218/1997- risoluzione n. 426 del 6/11/2008	adesione al verbale di constatazione
9905	Sanzione ed altre somme dovute relative ai tributi erariali - adesione al verbale di constatazione- art. 5 bis, d.lgs n. 218/1997- risoluzione n. 426 del 6/11/2008	adesione al verbale di constatazione
9906	Addizionale regionale all'IRPEF e relativi interessi - adesione al verbale di constatazione - art. 5 bis, d.lgs n. 218/1997 - risoluzione n. 426 del 6/11/2008	adesione al verbale di constatazione
9907	Sanzione ed altre somme dovute relative all'addizionale regionale all'IRPEF - adesione al verbale di constatazione- art. 5 bis, d.lgs n. 218/1997 - risoluzione n. 426 del 6/11/2008	adesione al verbale di constatazione
9908	IRAP e relativi interessi - adesione al verbale di constatazione-art. 5 bis, d.lgs n. 218/1997- risoluzione n. 426 del 6/11/2008	adesione al verbale di constatazione
9909	Sanzione ed altre somme dovute relative all'IRAP- adesione al verbale di constatazione - art. 5 bis, d.lgs n. 218/1997- risoluzione n. 426 del 6/11/2008	adesione al verbale di constatazione
9910	Addizionale comunale all'IRPEF e relativi interessi - adesione al verbale di constatazione - art. 5 bis, d.lgs 218/1997- risoluzione n. 426 del 6/11/2008	adesione al verbale di constatazione

Allegato 1 - elenco dei codici tributo del modello F24 utilizzabili per il pagamento dei debiti da accertamento tributario ex art. 28-quinquies del D.P.R. n. 602/73

Codice/Causale	Descrizione Codice/Causale	Note da non pubblicare
9911	Sanzione ed altre somme dovute relative all'addizionale comunale all'IRPEF-adesione al processo verbale di constatazione -art. 5 bis, d.lgs 218/1997- risoluzione n. 426 del 6/11/2008	adesione al verbale di constatazione
9912	IRPEF e relativi interessi- adesione all'invito a comparire- art. 5, comma 1 bis- dlgs n. 218/97	adesione all'invito a comparire
9913	IRPEG/IRES e relativi interessi - adesione all'invito a comparire -art. 5,c. 1 bis, dlgs n. 218/1997	adesione all'invito a comparire
9914	Altre imposte dirette e sostitutive e relativi interessi- adesione all'invito a comparire- art. 5, c. 1 bis - dlgs 218/1997	adesione all'invito a comparire
9915	Ritenute alla fonte e relativi interessi - adesione all'invito a comparire- art. 5,c. 1 bis- dlgs n. 218/1997	adesione all'invito a comparire
9916	IVA e relativi interessi- adesione all'invito a comparire- art. 5, c. 1 bis - dlgs n. 218/1997	adesione all'invito a comparire
9917	Sanzione e altre somme dovute ai tributi erariali - adesione all'invito a comparire - art. 5, c. 1 bis, dlgs. n. 218/1997	adesione all'invito a comparire
9918	Addizionale regionale all'IRPEF e relativi interessi - adesione all'invito a comparire - art. 5, comma 1 bis- dlgs n. 218/1997	adesione all'invito a comparire
9919	Sanzione e altre somme dovute relative a addizionale regionale all'IRPEF- adesione all'invito a comparire -art. 5, c. 1 bis- dlgs n. 218/1997	adesione all'invito a comparire
9920	IRAP e relativi interessi - adesione all'invito a comparire -art. 5 c. 1 bis -dlgs n. 218/1997	adesione all'invito a comparire
9921	Sanzione e altre somme relative all'IRAP- adesione all'invito a comparire -art.5, c. 1bis, dlgs n. 218/1997	adesione all'invito a comparire
9922	Addizionale comunale all'IRPEF e relativi interessi- adesione all'invito a comparire - art. 5, comma 1 bis, dlgs n. 218/1997	adesione all'invito a comparire
9923	Sanzione e altre somme dovute relative all'addizionale comunale all'IRPEF-adesione all'invito a comparire- art. 5, comma 1 bis, dlgs n. 218/1997	adesione all'invito a comparire
9950	IRPEF e relativi interessi - reclamo e mediazione di cui all'art. 17-bis d.lgs. 546/1992	reclamo e mediazione
9951	IRES e relativi interessi - reclamo e mediazione di cui all'art. 17-bis d.lgs. 546/1992	reclamo e mediazione
9952	Altre imposte dirette e sostitutive e relativi interessi - reclamo e mediazione di cui all'art. 17-bis d.lgs. 546/1992	reclamo e mediazione
9953	IVA e relativi interessi - reclamo e mediazione di cui all'art. 17-bis d.lgs. 546/1992	reclamo e mediazione
9954	Sanzioni dovute relative ai tributi erariali - reclamo e mediazione di cui all'art. 17-bis d.lgs.546/1992	reclamo e mediazione
9955	IRAP e relativi interessi-reclamo e mediazione di cui all'art. 17-bis d.lgs.546/1992	reclamo e mediazione
9956	Sanzioni dovute relative all'IRAP - reclamo e mediazione di cui all'art. 17-bis d.lgs.546/1992	reclamo e mediazione
9957	Addizionale regionale all'IRPEF e relativi interessi - reclamo e mediazione di cui all'art. 17-bis d.lgs. 546/1992	reclamo e mediazione
9958	Sanzioni dovute relative all'addizionale regionale all'IRPEF - reclamo e mediazione di all'art. 17-bis d.lgs. 546/1992	reclamo e mediazione
9959	Addizionale comunale all'IRPEF e relativi interessi-reclamo e mediazione di cui all'art. 17-bis d.lgs. 546/1992	reclamo e mediazione
9960	Sanzioni dovute relative all'addizionale comunale all'IRPEF - reclamo e mediazione di cui all'art. 17-bis d.lgs. 546/1992	reclamo e mediazione
9961	Imposta di bollo e relativi interessi -reclamo e mediazione di cui all'art. 17-bis d.lgs. 546/1992	reclamo e mediazione
9962	Imposta di registro e relativi interessi - reclamo e mediazione di cui all'art. 17-bis d.lgs. 546/1992	reclamo e mediazione

Allegato 1 - elenco dei codici tributo del modello F24 utilizzabili per il pagamento dei debiti da accertamento tributario ex art. 28-quinquies del D.P.R. n. 602/73

Codice/Causale	Descrizione Codice/Causale	Note da non pubblicare
9963	Imposta sulle successioni e donazioni e relativi interessi - reclamo e mediazione di cui all'art. 17-bis d.lgs. 546/1992	reclamo e mediazione
9964	Imposta ipotecaria e relativi interessi - reclamo e mediazione di cui all'art. 17-bis d.lgs. 546/1992	reclamo e mediazione
9965	Imposta catastale e relativi interessi - reclamo e mediazione di cui all'art. 17-bis d.lgs. 546/1992	reclamo e mediazione
9966	Imposta sostitutiva delle imposte ipotecaria e catastale sui contratti di locazione finanziaria di immobili e relativi interessi - reclamo e mediazione di cui all'art. 17-bis d.lgs. 546/1992	reclamo e mediazione
9967	Tassa ipotecaria e relativi interessi - reclamo e mediazione di cui all'art. 17-bis d.lgs. 546/1992	reclamo e mediazione
9968	Tasse sulle concessioni governative e relativi interessi - reclamo e mediazione di cui all'art. 17-bis d.lgs. 546/1992	reclamo e mediazione
9969	Sanzioni dovute relative ad altri tributi erariali indiretti - reclamo e mediazione di cui all'art. 17-bis d.lgs. 546/1992	reclamo e mediazione

ALLEGATO *2*

Specifica dei flussi informativi scambiati tra l'Agenzia delle Entrate e la Piattaforma di Certificazione dei Crediti (PCC)

Operazioni sul credito

Versione 1.5

05 dicembre 2013

TABELLA DELLE VERSIONI

Data	Versione	Descrizione delle modifiche	Cap. / Sez. modificati
19/06/2013	BOZZA	Nascita del documento	
01/08/2013	1.0	Introduzione codici di errore E0015 e E0016; Introduzione controllo "Verifica Data F24"; Introduzione campi "Esito elaborazione Flusso", "Importo totale transazioni annullamento"; eliminato campo "Importo Transazione" nella sezione 3.1, modificata descrizione "Importo totale transazione". Inserita specifica sull'ordine di elaborazione delle transazioni	Sez. 4, Sezione 2.2, sezione 3.1
05/08/2013	1.1	Introduzione codice di errore E018	Sez. 4
07/08/2013	1.3	Introduzione codici di errore E0019, E0020 e E0021 Modificato l'allegato "RisultatoElaborazione.xsd"	Sez.4
09/08/2013	1.4	Modificato l'allegato "RisultatoElaborazione.xsd"	
05/12/2013	1.5	Eliminato il controllo di coerenza della data di pagamento ed il corrispondente codice di errore; aggiornati schema xsd	Sez. 2 - 2.2 - 4 CompensazioneWS.xsd RisultatoElaborazione.xsd

1. Introduzione

Il presente documento descrive le modalità di accesso, le interfacce e i dati dei servizi offerti dalla Piattaforma di Certificazione dei Crediti (PCC), al fine di consentire all'Agenzia delle Entrate la trasmissione ed il riscontro dei dati relativi ai crediti commerciali certificati, utilizzati in compensazione ai sensi dell'art. 28-quinquies del DPR n. 602/73, tramite modello F24.

La trasmissione dei dati verso la PCC avverrà attraverso il deposito, da parte dell'Agenzia delle Entrate, di tracciati in formato xml in una area di scambio tra i due sistemi. Successivamente, la PCC provvederà alla elaborazione di detti file e, al termine della lavorazione, produrrà un opportuno file, anch'esso in formato xml, contenente una sintesi del risultato prodotto.

In particolare sono descritti i seguenti tracciati:

- ***Compensazione***: attraverso tale tracciato, l'Agenzia delle Entrate può trasmettere l'elenco delle operazioni di compensazione richieste dai contribuenti attraverso il modello F24. Il file in formato XML dovrà essere firmato digitalmente (formato .P7M CADES) e cifrato con certificato dell'Agenzia delle Entrate che lo ha trasmesso;
- ***Risultato elaborazione***: la piattaforma PCC al termine della elaborazione produrrà un opportuno tracciato in formato xml firmato digitalmente (formato .P7M CADES) e cifrato depositandolo in una apposita area di scambio e contenente una sintesi del risultato della elaborazione.

Al presente documento sono allegati opportuni file XSD necessari per la definizione dei dati strutturati (elenco dei file riportato nella sezione 4).

2. Compensazione

Il tracciato in oggetto consente all'Agenzia delle Entrate di comunicare le operazioni di compensazione da verificare. I dati specificati subiranno, oltre ai controlli di validazione formale, dei controlli per verificare che:

- i crediti commerciali, per l'importo utilizzato in compensazione, risultino da certificazione rilasciata attraverso la PCC e non siano stati già pagati ovvero impiegati per le altre finalità consentite dalla normativa vigente. I crediti commerciali sono individuati attraverso il numero della relativa certificazione, attribuito dalla PCC;
- la certificazione rechi la data di pagamento del credito commerciale certificato;
- il soggetto che esegue il pagamento dei debiti da accertamento tributario coincida con il soggetto titolare del credito commerciale, individuato attraverso il codice fiscale.

Il file, in formato xml, sarà redatto secondo lo schema "Compensazione.xsd" e dovrà essere posizionato nell'area di scambio opportunamente predisposta.

La nomenclatura dei files scambiati verrà congruita congiuntamente dai referenti dello Scambio Dati Telematico nel rispetto delle regole già in essere.

2.1 Dati del tracciato

La presente sezione riporta la descrizione dei campi previsti nel tracciato xml di "Compensazione":

- Codice identificativo flusso: il campo contiene il codice identificativo del flusso trasmesso coincidente con il nome del file;

- Data flusso: il campo riporta la data di emissione del flusso di dati;
- Progressivo flusso: il campo riporta il progressivo del flusso per una specifica data di emissione;
- Numero transazioni di compensazione: nel campo in oggetto viene riportato il numero complessivo di transazioni di compensazione riferite nel presente flusso;
- Importo totale compensazione: nel campo viene riportato l'importo totale relativo alle transazioni di compensazione;
- Numero transazioni di annullamento: nel campo in oggetto viene riportato il numero complessivo di transazioni di annullamento riferite nel presente flusso;
- Importo totale annullamento: nel campo viene riportato l'importo totale relativo alle transazioni di annullamento;
- Elenco transazioni: la sezione contiene l'elenco delle transazioni da elaborare, ognuna delle quali riporta i seguenti dati:
  - Tipo transazione: indica il tipo di transazione (compensazione o annullamento);
  - Identificativo F24: codice identificativo della transazione associata alla operazione di pagamento (protocollo/progressivo del modello F24 telematico);
  - Data F24: riporta la data di trasmissione all'Agenzia delle entrate del modello F24 telematico;
  - Elenco di Codici Fiscali: riporta l'elenco dei codici fiscali associati al soggetto che intende utilizzare il credito;
  - Elenco certificazioni oggetto di compensazione, per ognuna delle quali sono riportati i seguenti campi:
    - Numero Certificazione: indica il numero della certificazione;
    - Importo: nel campo deve essere riportato l'importo che si intende utilizzare in compensazione per la specifica certificazione;
  - Importo totale operazione: nel campo viene specificato l'importo totale della operazione richiesta;
  - Annotazioni: riporta le eventuali annotazioni associate alla transazione.

2.2 Controlli sui dati

Il processo di elaborazione del flusso "Compensazione", processerà i dati implementando i seguenti controlli funzionali, in aggiunta a quelli di validazione formale della struttura dei dati:

Controlli generali di flusso dati

1. ***Verifica firma digitale***: viene verificata la validità della firma digitale apposta al file nonché l'integrità del file stesso. Il fallimento della verifica produce lo scarto dell'intero flusso;
2. ***Verifica Codice identificativo flusso/Nome file***: viene verificata la corrispondenza tra il contenuto del campo "Codice identificativo flusso" ed il nome del file. Il fallimento della verifica produce lo scarto dell'intero flusso;
3. ***Verifica Numero transazioni di compensazione***: viene verificata la corrispondenza tra il campo in oggetto ed il numero complessivo di transazioni di tipo "Compensazione" riportate nel flusso dati;
4. ***Verifica Importo totale compensazione***: viene verificata la corrispondenza tra il campo in oggetto e l'importo totale delle operazioni di compensazione;
5. ***Verifica Numero transazioni di annullamento***: viene verificata la corrispondenza tra il campo in oggetto ed il numero complessivo di transazioni di tipo "Annullamento" riportate nel flusso dati;
6. ***Verifica Importo totale annullamento***: viene verificata la corrispondenza tra il campo in oggetto e l'importo totale delle operazioni di annullamento;

Il fallimento delle verifiche di cui sopra produce lo scarto dell'intero flusso.

Controlli per singola transazione

7. ***Verifica della presenza della data di pagamento:*** viene verificato che la certificazione rechi la data di pagamento del credito;
8. **Verifica Data F24**: viene verificato che la data in oggetto sia non successiva alla data del flusso. Eventuali transazioni con data antecedente a date di transazioni già elaborate sulla stessa certificazione saranno comunque processate a meno del verificarsi di errori relativi al fallimento di altri controlli;
9. ***Verifica Numero Certificazione/Codice Fiscale***: viene verificato che per ogni certificazione il corrispondente codice fiscale del creditore sia presente nell'elenco riportato nel campo "Elenco di Codici Fiscali";
10. ***Importo***: il valore riportato sia minore o uguale all'importo del credito disponibile per la certificazione;

Il fallimento delle verifiche sulle transazioni produce lo scarto delle singole transazioni che hanno generato l'evento di errore.

Per ogni flusso elaborato sarà generato un opportuno file che riporta per ogni transazione il risultato della elaborazione e le eventuali cause di errore.

Si precisa che:

- l'elaborazione delle transazioni avverrà in ordine crescente di identificativo F24. Nel caso in cui nel tracciato siano presenti due transazioni con lo stesso identificativo F24 (una richiesta di compensazione ed una di annullamento), sarà elaborata prima la richiesta di compensazione e successivamente quella di annullamento;
- in caso di errore su almeno una certificazione all'interno di uno stesso identificativo F24, tutti gli importi dei crediti commerciali compensati, contenuti nello stesso F24, non verranno considerati utilizzati dalla PCC;
- nel caso in cui venga inviata una richiesta di annullamento di un transazione relativa ad un F24 non ancora processato, sarà generato un opportuno codice di errore relativo al codice F24 non trovato. Successivamente, qualora dovesse pervenire la richiesta di compensazione relativa all'annullamento inviato in precedenza, la richiesta verrà processata senza tener conto della richiesta di annullamento già pervenuta.

3. Risultato elaborazione

Il tracciato descritto nella presente sezione è relativo al risultato della elaborazione dei tracciati di "Compensazione". Il file, in formato xml, sarà redatto secondo lo schema "RisultatoElaborazione.xsd" e sarà posizionato nell'area di scambio opportunamente predisposta.

La nomenclatura dei files scambiati verrà congruita congiuntamente dai referenti dello Scambio Dati Telematico nel rispetto delle regole già in essere.

3.1 Dati del tracciato

La presente sezione riporta la descrizione dei campi previsti nel tracciato xml di "Risultato elaborazione":

- Codice identificativo flusso: il campo contiene il codice identificativo del flusso elaborato coincidente con il nome del file elaborato;
- Data firma: il campo riporta la data di firma del flusso di dati;
- Data inizio elaborazione: riporta la data di inizio elaborazione del flusso di dati;

- Data fine elaborazione: riporta la data di fine elaborazione del flusso di dati;
- Esito Elaborazione Flusso: riporta l'esito della elaborazione del flusso;
- Elenco errori per Flusso - la presente sezione elenca gli eventuali errori verificatisi durante il processo di elaborazione del file (es. verifica firma, decifratura del file, ecc.):
  - Codice errore Flusso: riporta il codice dell'errore;
  - Descrizione errore Flusso: riporta il testo della descrizione dell'errore riscontrato;
- Numero transazioni di compensazione: nel campo in oggetto viene riportato il numero complessivo di transazioni di compensazione presenti nel flusso elaborato;
- Importo totale transazioni di compensazione: nel campo è riportato l'importo totale delle transazioni di compensazione presenti nel flusso elaborato;
- Numero transazioni di compensazione elaborate con esito positivo: nel campo in oggetto viene riportato il numero complessivo di transazioni di compensazione elaborate con esito positivo;
- Importo totale transazioni di compensazione con esito positivo: il campo riporta l'importo risultante dalla sommatoria degli importi di tutte le transazioni elaborate con esito positivo;
- Numero transazioni di compensazione elaborate con esito negativo: il campo riporta il numero complessivo di transazioni di compensazione elaborate con esito positivo;
- Importo totale transazioni con esito negativo: il campo riporta l'importo risultante dalla sommatoria degli importi di tutte le transazioni elaborate con esito negativo;
- Numero transazioni di annullamento: nel campo in oggetto viene riportato il numero complessivo di transazioni di annullamento presenti nel flusso elaborato;
- Importo totale transazioni di annullamento: il campo riporta l'importo risultante dalla sommatoria degli importi di tutte le transazioni di annullamento;
- Numero transazioni di annullamento elaborate con esito positivo: nel campo in oggetto viene riportato il numero complessivo di transazioni di annullamento elaborate con esito positivo;
- Importo totale transazioni di annullamento con esito positivo: il campo riporta l'importo risultante dalla sommatoria degli importi di tutte le transazioni elaborate con esito positivo;
- Numero transazioni di annullamento elaborate con esito negativo: nel campo in oggetto viene riportato il numero complessivo di transazioni di annullamento elaborate con esito negativo;
- Importo totale transazioni di annullamento con esito negativo: il campo riporta l'importo risultante dalla sommatoria degli importi di tutte le transazioni elaborate con esito negativo;
- Elenco transazioni: la sezione contiene l'elenco delle transazioni elaborate, ognuna delle quali riporta i seguenti dati:
  - Tipo transazione: indica il tipo di transazione (compensazione o annullamento);
  - Identificativo F24: codice identificativo della transazione associata alla operazione di pagamento (protocollo/progressivo dell'addebito telematico);
  - Data F24: riporta la data di trasmissione all'Agenzia delle entrate del modello F24 telematico;
  - Esito transazione: il campo riporta l'esito di elaborazione della transazione;
  - Elenco errori per Transazione - la presente sezione elenca gli eventuali errori verificatisi durante la esecuzione della singola transazione:
    - Codice errore Transazione: riporta il codice dell'errore;
    - Descrizione errore Transazione: riporta il testo della descrizione dell'errore riscontrato;
    - Certificazione - la sezione riporta i dati della certificazione in errore:
      - Numero Certificazione in errore: indica il numero della certificazione sulla quale si è verificato l'errore;

- Credito disponibile: rappresenta l'importo disponibile per le operazioni di compensazione;

- Elenco delle operazioni eseguite per transazione, per ognuna delle quali sono riportati i seguenti campi:
  - Numero Certificazione: indica il numero della certificazione;
  - Numero operazione: il codice identificativo della operazione di compensazione eseguita sulla certificazione di cui al punto precedente;
  - Importo operazione: importo relativo alla operazione di compensazione eseguita sulla certificazione specificata;
  - Data pagamento credito[1]: è la data di pagamento del credito indicata dall'ente sulla certificazione. Nel caso in cui la certificazione presenti più date di pagamento, è la maggiore di queste.
  - Dati Amministrazione Debitrice - la presente sezione riporta i dati di sintesi della Amministrazione Debitrice:
    - Denominazione: il campo presenta la denominazione della Amministrazione Debitrice;
    - Codice Fiscale: il campo riporta il codice fiscale della Amministrazione Debitrice;
  - Esito operazione: riporta l'esito della singola operazione di compensazione;
- Importo totale transazione: nel campo viene specificato l'importo totale della transazione richiesta risultante dalla sommatoria degli importi delle singole operazioni eseguite per la transazione.

4. Elenco codici di errore

La presente sezione riporta l'elenco dei codici di errore censiti generati durante la elaborazione del flusso descritto nei paragrafi precedenti.

Codice	Descrizione	Note
E0000	Errore Generico : <descrizione breve errore>	A seguito di un errore imprevisto sul sistema (base dati non disponibile, servizio non disponibile, ecc...)
E0001	Errore nella decifratura del file	
E0002	L'XML firmato non contiene la firma attesa o non è firmato correttamente	Controlli generali di flusso dati
E0003	XML non valido	Controlli generali di flusso dati: errore generato in caso mancata validazione del file XML rispetto allo schema XSD
E0004	Errore di validazione dati di Input	Controlli generali di flusso dati
E0005	Errore nella verifica del codice identificativo flusso/Nome file	Controlli generali di flusso dati
E0006	Errore nella verifica del Numero transazioni di compensazione	Controlli generali di flusso dati
E0007	Errore nella verifica Importo totale compensazione	Controlli generali di flusso dati
E0008	Errore nella verifica del Numero transazioni di annullamento	Controlli generali di flusso dati
E0009	Errore nella verifica Importo totale annullamento	Controlli generali di flusso dati

[1] Nel caso in cui la certificazione sia priva di data previsto pagamento l'operazione di compensazione viene bloccata con conseguente fallimento della elaborazione della intera transazione relativa al F24

Codice	Descrizione	Note
E0010	Errore nella verifica della presenza della data di pagamento	Controlli generali di flusso dati
E0012	Errore nella verifica della corrispondenza Numero Certificazione/Codice Fiscale	Controlli generali di flusso dati
E0013	Errore nella verifica della capienza della certificazione (Importo disponibile)	Controlli generali di flusso dati
E0014	Certificazione già in uso da parte di un altro utente	Controlli di transazione
E0015	La data presente nel nome del file è successiva alla data di elaborazione dello stesso	Controlli generali di flusso dati
E0016	Risulta già elaborato un file con lo stesso nome	Controlli generali di flusso dati
E0017	La certificazione indicata non risulta presente in base dati	Controlli di transazione
E0018	Errore nell'esecuzione annullamento: l'operazione da annullare non esiste	Controlli di transazione
E0019	Non esiste un'operazione di compensazione per la certificazione specificata	Controlli di transazione
E0020	E' stata già effettuata un'operazione di annullamento per la certificazione specificata	Controlli di transazione
E0021	Esistono piu' operazioni di compensazione per la certificazione specificata con lo stesso codice F24	Controlli di transazione

5. Allegati

File allegati al presente documento:

Nome file	Descrizione contenuto
CompensazioneWS.xsd	Descrittore dei tipi di dato di input
RisultatoElaborazione.xsd	Descrittore dei tipi di dato di output

ALLEGATO *2.1*

CompensazioneWS xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:tns="http://www.tesoro.it/certificazionecrediti"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
targetNamespace="http://www.tesoro.it/certificazionecrediti"
version="1.0">
  <!-- Versione 1.5 del 05 dicembre 2013 -->
  <xs:element name="flussoCompensazione"
type="tns:flussoCompensazione"/>

  <xs:complexType name="flussoCompensazione">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="codiceIdentificativoFlusso"
type="tns:lenghtString32Type" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
      <xs:element name="dataFlusso" type="xs:dateTime"
minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
      <xs:element name="progressivoFlusso"
type="tns:positiveNumTransType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
      <xs:element name="numeroTransazioniCompensazione"
type="tns:numTransType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
      <xs:element name="importoTotaleCompensazione"
type="tns:importoType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
      <xs:element name="numeroTransazioniAnnullamento"
type="tns:numTransType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
      <xs:element name="importoTotaleAnnullamento"
type="tns:importoType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
      <xs:element name="transazioni" type="tns:transazioni"
minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

        <xs:complexType name="transazioni">
                <xs:sequence>
                        <xs:element name="transazione"
type="tns:transazione" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
                </xs:sequence>
        </xs:complexType>

  <xs:complexType name="transazione">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="tipo" type="tns:tipoTransazione"
minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
      <xs:element name="identificativoF24"
type="tns:maxLenghtString50Type" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
      <xs:element name="dataF24" type="xs:date" minOccurs="1"
maxOccurs="1" />
      <xs:element name="codiciFiscali" type="tns:codiciFiscali"
minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
      <xs:element name="certificazioni" type="tns:certificazioni"
minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
      <xs:element name="importoTotaleOperazione"
type="tns:importoType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
      <xs:element name="annotazioni"
type="tns:maxLenghtString1024Type" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
```

CompensazioneWS xsd

```
        <xs:complexType name="codiciFiscali">
                <xs:sequence>
                        <xs:element name="codiceFiscale"
type="tns:codiceFiscaleType" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
                </xs:sequence>
        </xs:complexType>

        <xs:complexType name="certificazioni">
                <xs:sequence>
                        <xs:element name="certificazione"
type="tns:certificazione" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
                </xs:sequence>
        </xs:complexType>

        <!--Codice Fiscale -->
        <xs:simpleType name="codiceFiscaleType">
                <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:pattern
value="[a-zA-Z0-9]{16}|[0-9]{11}"/>
                </xs:restriction>
        </xs:simpleType>

        <!--Certificazione -->
  <xs:complexType name="certificazione">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="numeroCertificazione"
type="tns:maxLenghtString20Type" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
      <xs:element name="importoCertificazione"
type="tns:importoType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

        <!--TYPE Codici -->
        <xs:simpleType name="maxLenghtString20Type">
                <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="1"/>
                        <xs:maxLength value="50"/>
                </xs:restriction>
        </xs:simpleType>

        <xs:simpleType name="lenghtString32Type">
                <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:length value="32"/>
                </xs:restriction>
        </xs:simpleType>

        <xs:simpleType name="maxLenghtString50Type">
                <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="1"/>
                        <xs:maxLength value="50"/>
                </xs:restriction>
        </xs:simpleType>


        <!--TYPE Num -->
```

CompensazioneWS xsd

```
        <xs:simpleType name="positiveNumTransType">
                <xs:restriction base="xs:integer">
                        <xs:minInclusive value="0" />
                </xs:restriction>
        </xs:simpleType>

        <xs:simpleType name="numTransType">
                <xs:restriction base="xs:integer">
                        <xs:minInclusive
value="0"></xs:minInclusive>
                </xs:restriction>
        </xs:simpleType>

        <!--Annotazioni -->
        <xs:simpleType name="maxLenghtString1024Type">
                <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="0"/>
                        <xs:maxLength value="1024"/>
                </xs:restriction>
        </xs:simpleType>

        <!--Tipo transazione -->
        <xs:simpleType name="tipoTransazione">
                <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:enumeration value="COMPENSAZIONE"/>
                        <xs:enumeration value="ANNULLAMENTO"/>
                </xs:restriction>
        </xs:simpleType>


        <!--Importo -->
        <!--Importo 18 interi 2 decimali-->
        <xs:simpleType name="importoType">
                <xs:restriction base="xs:decimal">
                        <xs:minExclusive
value="-999999999999999999.99" />
                        <xs:maxInclusive
value="999999999999999999.99" />
                        <xs:pattern
value="-?[0-9]{1,18}(\.[0-9]{1,2})?" />
                </xs:restriction>
        </xs:simpleType>

</xs:schema>
```

```
              RisultatoElaborazione xsd
<!--Denominazione AD -->
<xs:simpleType name="maxLenghtString1024Type">
        <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="1"/>
                <xs:maxLength value="1024"/>
        </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<!--Tipo esito transazione -->
<xs:simpleType name="esitoType">
        <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:enumeration value="OK"/>
                <xs:enumeration value="KO"/>
        </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<!--Codice Fiscale AD -->
<xs:simpleType name="codiceFiscaleADType">
        <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:pattern value="[0-9]{11}"/>
        </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<!--Tipo transazione -->
<xs:simpleType name="tipoTransazione">
        <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:enumeration value="COMPENSAZIONE"/>
                <xs:enumeration value="ANNULLAMENTO"/>
        </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<!-- TYPE ID -->
<xs:simpleType name="maxLenghtString50Type">
        <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="1"/>
                <xs:maxLength value="50"/>
        </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<!--TYPE Codici -->
<xs:simpleType name="maxLenghtString20Type">
        <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="1"/>
                <xs:maxLength value="50"/>
        </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="lenghtString32Type">
        <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:length value="32"/>
        </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<!--TYPE Codici -->
<xs:simpleType name="numTransType">
        <xs:restriction base="xs:integer">
```

RisultatoElaborazione xsd

```
                        <xs:minInclusive value="0"/>
                        <xs:maxInclusive
value="999999999"></xs:maxInclusive>
                </xs:restriction>
        </xs:simpleType>

        <xs:simpleType name="numOperType">
                <xs:restriction base="xs:integer">
                        <xs:minInclusive value="0" />
                        <xs:maxInclusive
value="999999999"></xs:maxInclusive>
                </xs:restriction>
        </xs:simpleType>

        <!--Importo -->
        <!--Importo 18 interi 2 decimali-->
        <xs:simpleType name="importoType">
                <xs:restriction base="xs:decimal">
                        <xs:minInclusive value="0" />
                        <xs:maxInclusive
value="999999999999999999.99" />
                        <xs:pattern
value="[0-9]{1,18}(\.[0-9]{1,2})?" />
                </xs:restriction>
        </xs:simpleType>

</xs:schema>
```

ALLEGATO *2.2*

RisultatoElaborazione xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:tns="http://www.tesoro.it/certificazionecrediti"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
targetNamespace="http://www.tesoro.it/certificazionecrediti"
version="1.0">
  <!-- Versione 1.5 del 05 dicembre 2013 -->

  <xs:element name="flussoCompensazioneElaborato"
type="tns:flussoCompensazioneElaborato"/>

  <xs:complexType name="flussoCompensazioneElaborato">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="codiceIdentificativoFlusso"
type="tns:lenghtString32Type" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
      <xs:element name="dataFirma" type="xs:dateTime"
minOccurs="0"/>
      <xs:element name="dataInizioElaborazione" type="xs:dateTime"
minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
      <xs:element name="dataFineElaborazione" type="xs:dateTime"
minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
          <xs:element name="esitoElaborazioneFlusso"
type="tns:esitoType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
          <xs:element name="numeroTransazioniCompensazione"
type="tns:numTransType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xs:element name="importoTotaleTransazioniCompensazione"
type="tns:importoType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xs:element name="numeroTransazioniCompensazionePositive"
type="tns:numTransType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xs:element
name="importoTotaleTransazioniCompensazioniPositive"
type="tns:importoType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xs:element name="numeroTransazioniCompensazioneNegative"
type="tns:numTransType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xs:element
name="importoTotaleTransazioniCompensazioniNegative"
type="tns:importoType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xs:element name="numeroTransazioniAnnullamento"
type="tns:numTransType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xs:element name="importoTotaleTransazioniAnnullamento"
type="tns:importoType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xs:element name="numeroTransazioniAnnullamentoPositive"
type="tns:numTransType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xs:element
name="importoTotaleTransazioniAnnullamentoPositive"
type="tns:importoType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xs:element name="numeroTransazioniAnnullamentoNegative"
type="tns:numTransType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xs:element
name="importoTotaleTransazioniAnnullamentoNegative"
type="tns:importoType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xs:element name="transazioni" type="tns:transazioni"
minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xs:element name="erroriFlusso" type="tns:erroriFlusso"
minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
```

RisultatoElaborazione xsd

```
        <xs:complexType name="erroriFlusso">
                <xs:sequence>
                        <xs:element name="erroreFlusso"
    type="tns:erroreFlusso" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
                </xs:sequence>
        </xs:complexType>

        <xs:complexType name="erroreFlusso">
                <xs:sequence>
                        <xs:element name="codiceErroreFlusso"
    type="tns:lenghtString5Type" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
                        <xs:element name="descrizioneErroreFlusso"
    type="tns:maxLenghtString1024Type" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
                </xs:sequence>
        </xs:complexType>

        <xs:simpleType name="lenghtString5Type">
                <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:length value="5"/>
                </xs:restriction>
        </xs:simpleType>

        <xs:complexType name="transazioni">
                <xs:sequence>
                        <xs:element name="transazione"
    type="tns:transazione" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
                </xs:sequence>
        </xs:complexType>

        <xs:complexType name="transazione">
          <xs:sequence>
            <xs:element name="tipoTransazione"
    type="tns:tipoTransazione" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
            <xs:element name="identificativoF24"
    type="tns:maxLenghtString50Type" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
            <xs:element name="dataF24" type="xs:date"
    minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
            <xs:element name="importoTotaleTransazione"
    type="tns:importoType" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="esitoTransazione"
    type="tns:esitoType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
                <xs:element name="erroriTransazione"
    type="tns:erroriTransazione" minOccurs="0"/>
                <xs:element name="operazioni"
    type="tns:operazioni" minOccurs="0"/>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>

        <xs:complexType name="erroriTransazione">
                <xs:sequence>
                        <xs:element name="erroreTransazione"
    type="tns:erroreTransazione" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
                </xs:sequence>
        </xs:complexType>
```

```
                    RisultatoElaborazione xsd
        <xs:complexType name="erroreTransazione">
                <xs:sequence>
                        <xs:element name="codiceErroreTransazione"
    type="tns:lenghtString5Type" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
                        <xs:element
    name="descrizioneErroreTransazione"
    type="tns:maxLenghtString1024Type" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
                        <xs:element name="certificazione"
    type="tns:certificazioneType" minOccurs="0"/>
                </xs:sequence>
        </xs:complexType>

        <xs:complexType name="certificazioneType">
          <xs:sequence>
            <xs:element name="numeroCertificazione"
    type="tns:maxLenghtString20Type" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
            <xs:element name="importoCertificazione"
    type="tns:importoType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>

        <xs:complexType name="operazioni">
                <xs:sequence>
                        <xs:element name="operazione"
    type="tns:operazione" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
                </xs:sequence>
        </xs:complexType>

        <xs:complexType name="operazione">
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="numeroCertificazione"
    type="tns:maxLenghtString20Type" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
                    <xs:element name="numeroOperazione"
    type="tns:numOperType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
                <xs:element name="importoOperazione"
    type="tns:importoType" minOccurs="0"/>
                    <xs:element name="dataPagamentoCredito"
    type="xs:date" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
                    <xs:element
    name="datiAmministrazioneDebitrice"
    type="tns:amministrazioneDebitriceType" minOccurs="1"
    maxOccurs="1"/>
                    <xs:element name="esitoOperazione"
    type="tns:esitoType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
                </xs:sequence>
        </xs:complexType>

        <xs:complexType name="amministrazioneDebitriceType">
                <xs:sequence>
                        <xs:element name="codiceFiscale"
    type="tns:codiceFiscaleADType" minOccurs="0"/>
                        <xs:element name="denominazione"
    type="tns:maxLenghtString1024Type" minOccurs="0"/>
                </xs:sequence>
        </xs:complexType>
```

14A00362

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 6 novembre 2013.

Modifiche in materia di disciplina della prova di controllo e delle cognizioni e di verifica delle capacità dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie C1, C, D1, D anche speciali, C1E, CE, D1E e DE.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, recante: «Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti le patenti di guida» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2013 recante: «Disciplina della prova di controllo delle cognizioni e di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di categoria C1, C, D1 e D anche speciali, C1E, CE, D1E e DE»;

Vista la direttiva 2012/36/UE recante: «Modifica della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 febbraio 2013 recante: «Recepimento della direttiva 2012/36/UE»;

Tenuto conto della necessità di prevedere il programma d'esame per l'accertamento delle cognizioni dei candidati ai fini del conseguimento delle patenti di guida delle categorie C1 e C1E da utilizzare a fini non professionali;

Ritenuto, inoltre, di dover integrare il programma d'esame per l'accertamento delle capacità e dei comportamenti dei candidati in occasione del conseguimento delle patenti di guida delle categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E con quanto previsto dai punti 8.4 e 8.4.1 dell'allegato II al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, così come modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 febbraio 2013;

Considerata pertanto la necessità di apportare modifiche al richiamato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2013;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche all'art. 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2013

1. All'art. 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1 e 2:

1) la parola «La» è sostituita dalle seguenti «Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3-*bis*, la»;

2) dopo le parole: «n. 59 del 2011» sono inserite le seguenti: «, e successive modificazioni».

b) ai commi 3 e 4, dopo le parole: «n. 59 del 2011», sono inserite le seguenti: «, e successive modificazioni»;

c) al comma 5:

1) le parole «Qualora in» sono sostituite dalle seguenti «Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3-*bis*, qualora il»;

2) dopo le parole: «n. 59 del 2011», ovunque ricorrano, sono inserite le seguenti: «, e successive modificazioni».

Art. 2.

Modifiche all'art. 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2013

1. All'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2013, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: «La» è sostituita dalle seguenti: «Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3-*bis*, la»;

b) alle lettere *a)* e *b)*, dopo le parole: «n. 59 del 2011» sono inserite le seguenti: «, e successive modificazioni»;

c) alla lettera *c)*, le parole: «punti da 8.3.1 a 8.3.9 del decreto legislativo n. 59 del 2011» sono sostituite dalle seguenti: «punti da 8.3.1 a 8.4.1 del decreto legislativo n. 59 del 2011, e successive modificazioni».

Art. 3.

*Modifiche all'art. 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2013 ed introduzione dell'art. 3-*bis.

1. All'art. 3, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2013, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: «La» è sostituita dalle seguenti: «Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3-*bis*, la»;

b) alle lettere *a)* e *b)*, dopo le parole: «n. 59 del 2011» sono inserite le seguenti: «, e successive modificazioni»;

c) alla lettera *c)*, le parole: «punti da 8.3.1 a 8.3.9 del decreto legislativo n. 59 del 2011» sono sostituite dalle seguenti: «punti da 8.3.1 a 8.4.1 del decreto legislativo n. 59 del 2011, e successive modificazioni».

2. Dopo l'art. 3 è inserito il seguente:

«Art. 3-*bis*. *(Disciplina delle patenti di categoria C1 e C1E, con codice 97)*. — 1. I candidati al conseguimento della patente di guida della categoria C1, anche speciale, che non rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 3821/85, sono esonerati:

a) dal provare la propria conoscenza delle materie elencate ai punti da 4.1.1. a 4.1.3 dell'allegato II, paragrafo I, lettera A, del decreto legislativo n. 59 del 2011, e successive modificazioni;

b) dal sostenere la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti di cui al punto 8.1.4 del predetto allegato, limitatamente alla parte relativa al controllo ed impiego dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85.

2. Sulle patenti conseguite ai sensi del comma 1 è apposto il codice unionale 97.

3. Il titolare di patente di categoria C1, con codice 97, anche speciale, che intende conseguire una patente di categoria C1, anche speciale, deve:

a) dimostrare la propria conoscenza delle materie elencate ai punti da 4.1.1. a 4.1.3 dell'allegato II, paragrafo I, lettera A, del decreto legislativo n. 59 del 2011, e successive modificazioni;

b) sostenere la prova di verifica delle capacità di cui al punto 8.1.4 dell'allegato II, paragrafo I, lettera A, del decreto legislativo n. 59 del 2011, e successive modificazioni, limitatamente alla parte relativa al controllo ed impiego dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85.

4. Ai sensi dell'art. 125, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il titolare di patente di categoria C1E, con codice 97, che intende conseguire una patente di categoria C1E, deve previamente conseguire la patente di categoria C1, sostenendo le prove di cui al comma 3.

5. Il titolare di patente di categoria C1, con codice 97, anche speciale, che intende conseguire una patente di categoria C, anche speciale, deve:

a) dimostrare la propria conoscenza delle materie elencate ai punti da 4.1.1. a 4.1.3 e da 4.2.1 a 4.2.8, dell'allegato II, paragrafo I, lettera A, del decreto legislativo n. 59 del 2011, e successive modificazioni;

b) sostenere la prova di verifica delle capacità di cui all'art. 2, su veicolo specifico. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, commi 2 e 3.

6. L'idoneità alla prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento della patente di categoria C1 con codice 97 è utile quale prova di verifica delle cognizioni ai fini del conseguimento della patente di categoria C1E con codice 97.».

Art. 4.

Modifiche all'art. 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2013

1. All'art. 4, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2013, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alle lettere *a)* e *b)*, dopo le parole: «n. 59 del 2011» sono inserite le seguenti: «, e successive modificazioni»;

b) alla lettera *c)*, le parole: «punti da 8.3.1 a 8.3.9 del decreto legislativo n. 59 del 2011» sono sostituite dalle seguenti: «punti da 8.3.1 a 8.4.1 del decreto legislativo n. 59 del 2011, e successive modificazioni.».

Art. 5.

Modifiche all'art. 5 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2013

1. All'art. 5, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2013, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alle lettere *a)* e *b)*, dopo le parole: «n. 59 del 2011» sono inserite le seguenti: «, e successive modificazioni»;

b) alla lettera *c)*, le parole: «punti da 8.3.1 a 8.3.9 del decreto legislativo n. 59 del 2011» sono sostituite dalle seguenti: «punti da 8.3.1 a 8.4.1 del decreto legislativo n. 59 del 2011, e successive modificazioni.».

Art. 6.

Modifiche all'art. 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2013

1. All'art. 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) la lettera *a)* è sostituita dalla seguente: «*a)* la prova di verifica delle cognizioni di cui ai commi da 1 a 5 dello stesso articolo e quelle previste dall'art. 3-*bis*, commi 3 e 5, si svolgono con metodo orale;»;

2) alla lettera *b)* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Analogamente si procede qualora il titolare di patente C1 con codice 97 intenda conseguire una patente di categoria C1E con codice 97: si applicano, in tal caso, le disposizioni di cui all'art. 3-*bis*, comma 2;».

b) al comma 2, alle lettere *c)* ed *e)* la parola «ventunne» è sostituita dalla seguente «ventunenne».

Art. 7.

Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2013.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 2013

Il Ministro: LUPI

Registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2013
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 12, foglio n. 243

14A00295

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 27 dicembre 2013.

Riconoscimento del Consorzio di Tutela della Ciliegia di Vignola IGP e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Ciliegia di Vignola».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

Riconoscimento del Consorzio di Tutela della Ciliegia di Vignola IGP e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP "Ciliegia di Vignola"

Visto il Regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto le premesse sulle quali è fondato il predetto Regolamento (CE) n. 1151/2012 ed, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica;

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea – legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999 n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti "disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)" e "individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)", emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 134 del 12 giugno 2001 - recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante "disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari";

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 112 del 16 maggio 2005 - recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 112 del 16 maggio 2005 - recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 191 del 18 agosto 2005 - recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (UE) n. 1032 della Commissione del 26 ottobre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea L. 308 del 08 novembre 2012 con il quale è stata registrata la indicazione geografica protetta "Ciliegia di Vignola";

Vista l'istanza presentata in data 04 giugno 2013 dal Consorzio di Tutela della Ciliegia di Vignola IGP, con sede legale in Vignola (MO), Via dell'Agricoltura n. 73, intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della citata legge n. 526/1999;

Verificata la conformità dello statuto del consorzio predetto alle prescrizioni di cui ai sopra citati decreti ministeriali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria < produttori agricoli > nella filiera ortofrutticoli

e cereali non trasformati individuata all'art. 4, lettera *b)* del medesimo decreto, rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo Agroqualità S.p.a., autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla indicazione geografica protetta "Ciliegia di Vignola";

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio di Tutela della Ciliegia di Vignola IGP, al fine di consentirgli l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificatamente indicate all'art. 14, comma 15, della legge 526/1999,

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio di Tutela della Ciliegia di Vignola IGP è riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999 n. 526 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma, sulla IGP "Ciliegia di Vignola" registrata con Reg. (UE) n. 1032 della Commissione del 26 ottobre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea L 308 del 8 novembre 2012.

Art. 2.

1. Lo statuto del Consorzio di Tutela della Ciliegia di Vignola IGP, con sede in Vignola (Modena), Via dell'Agricoltura n. 73, è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

2. Gli atti del consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la IGP "Ciliegia di Vignola".

Art. 3.

1. Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

1. Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 può coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli, l'attività di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione della IGP "Ciliegia di Vignola" non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.

Art. 5.

1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 sono ripartiti in conformità a quanto stabilito dal decreto 12 settembre 2000 n. 410 di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della IGP "Ciliegia di Vignola" appartenenti alla categoria "produttori agricoli", nella filiera ortofrutticoli e cereali non trasformati, individuata dall'art. 4, lettera *b)* del decreto 12 aprile 2000 recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al consorzio di tutela.

Art. 6.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000 recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, 27 dicembre 2013

Il capo dipartimento: ESPOSITO

14A00241

DECRETO 27 dicembre 2013.

Conferma dell'incarico al Consorzio di Tutela della DOP Mela Val di Non a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Mela Val di Non».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

Visto il Regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea – legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999 n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari(ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004, recante "disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari";

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 1665 della Commissione del 22 settembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea L. 235 del 23 settembre 2003 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta "Mela Val di Non";

Visto il decreto ministeriale del 27 luglio 2004, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale - n. 192 del 17 agosto 2004, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio di Tutela della DOP Mela Val di Non il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP "Mela Val di Non";

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, 61413 citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di Tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale del 2 agosto 2007, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale - n. 195 del 23 agosto 2007, con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio di Tutela della DOP Mela Val di Non l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP "Mela Val di Non";

Visto il decreto ministeriale del 29 novembre 2010, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale - n. 293 del 16 dicembre 2010, con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio di Tutela della DOP Mela Val di Non l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP "Mela Val di Non";

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria "produttori agricoli" nella filiera "ortofrutticoli e cerali non trasformati" individuata all'art. 4, lettera *b)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di Controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo CSQA Certificazioni Srl, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta "Mela Val di Non";

Considerato che lo statuto approvato da questa amministrazione è stato sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale del 12 maggio 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio di Tutela della DOP Mela Val di Non a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge 526/1999,

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto del 27 luglio 2004, e già confermato con decreto 02 agosto 2007 e con decreto 29 novembre 2010, al Consorzio di Tutela della DOP Mela Val di Non con sede in Cles (TN), Via Trento n. 200/9, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP "Mela Val di Non".

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 1° dicembre 2004 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 2013

Il capo dipartimento: ESPOSITO

14A00242

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 17 dicembre 2013.

Adeguamento dei canoni di abbonamento alle radiodiffusioni, per l'anno 2014.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, recante «Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni», convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1542, recante «Nuove norme in materia di pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni»;

Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante «Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva»;

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante «Disciplina dei sistema radiotelevisivo pubblico e privato»;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 650, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni, interventi per il riordino della RAI S.p.a., nel settore dell'editoria e dello spettacolo, per l'emittenza televisiva e sonora in ambito locale nonché per le trasmissioni televisive in forma codificata»;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica» e, in particolare, gli articoli 17, comma 8, e 24, commi 14 e 15;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)» e, in particolare, l'articolo 16;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 9, comma 14, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2002)»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, e, in particolare, gli articoli 32-*bis*, 32-*ter*, 32-*quater* e 32-*quinquies*, relativi alle competenze, alle funzioni, alla struttura e all'organizzazione del Ministero delle comunicazioni;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e successive modificazioni, recante il «Codice delle comunicazioni elettroniche»;

Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione» ed in particolare l'articolo 18;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modificazioni, recante il «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici» e, in particolare l'articolo 47, comma 3, che, nel dettare i principi sul finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo prevede che «entro il mese di novembre di ciascun anno, il Ministro delle comunicazioni con proprio decreto stabilisce l'ammontare del canone di abbonamento in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo, in misura tale da consentire alla società concessionaria della fornitura del servizio di coprire i costi che prevedibilmente verranno sostenuti in tale anno per adempiere gli specifici obblighi di servizio pubblico generale radiotelevisivo affidati a tale società, come desumibili dall'ultimo bilancio trasmesso prendendo anche in considerazione il tasso di inflazione programmato e le esigenze di sviluppo tecnologico delle imprese»;

Visto il contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. per il triennio 2010 - 2012, approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 aprile 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 27 giugno 2011;

Viste la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 102/05/CONS del 10 febbraio 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 febbraio 2005, e la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 186/05/CONS del 9 giugno 2005 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 2005, n. 150, concernenti, rispettivamente, la modalità di attuazione dell'articolo 18, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'approvazione dello schema di contabilità separata della RAI ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112;

Vista la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 541/06/CONS del 21 settembre 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 ottobre 2006,

n. 242, concernente «Modifiche dello schema di contabilità separata della RAI ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della Delibera n. 186/05/CONS»;

Vista la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 544/11/CONS del 12 ottobre 2011 sulla scelta della società di revisione della contabilità separata della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. con la quale è stata individuata la società di revisione MAZARS S.p.a. come soggetto incaricato dell'esame dei dati di contabilità separata della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. per gli esercizi 2010 – 2018;

Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 23 gennaio 2013, recante «Adeguamento dei canoni di abbonamento alle radiodiffusioni per l'anno 2013»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, concernente «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

Vista la nota della RAI del 6 giugno 2013 (RII/VD/404) con la quale è stato trasmesso al Ministero dello sviluppo economico il bilancio relativo all'esercizio 2012;

Vista la nota della RAI del 28 giugno 2013 (RII/VD/474) con la quale è stata trasmessa al Ministero dello sviluppo economico una relazione sui risultati economico-finanziari dell'esercizio 2012;

Vista la nota della RAI del 27 settembre 2013 (RII/VD/715) con la quale è stato trasmesso al Ministero dello sviluppo economico il bilancio infrannuale al 30 giugno 2013;

Vista la nota della RAI del 21 novembre 2013 (P/004037/DG/0080) consegnata in data 22 novembre 2013 con la quale è stato trasmesso al Ministero dello sviluppo economico il rapporto redatto da MAZARS S.p.a. sull'esame dei dati di contabilità separata al 31 dicembre 2012 della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n. 98, con particolare riferimento all'art. 49-*bis*, concernente le misure per il rafforzamento della revisione della spesa delle amministrazioni pubbliche e delle società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche che non emettono strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;

Visto il programma di lavoro del Commissario Straordinario per la Revisione della Spesa discusso dal Comitato interministeriale per la revisione della Spesa Pubblica il 19 novembre 2013;

Considerato che lo scopo delle attività della Revisione della Spesa è la modernizzazione delle procedure e modalità di spesa delle amministrazioni pubbliche e delle società controllate, inclusa la Rai Radiotelevisione Italiana spa, concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, in modo da fornire servizi pubblici di alta qualità al più basso costo possibile per il contribuente;

Ritenuta l'inderogabile necessità di rendere coerente la misura dei canoni di abbonamento alle radiodiffusioni per l'anno 2014 al quadro economico e normativo sopra descritto e ai principi guida della Revisione della spesa in un quadro di coerente delimitazione degli obblighi di servizio pubblico da realizzare anche in sede di approvazione del contratto di servizio Rai per gli anni 2013 - 2015;

Ritenuto pertanto di dover determinare la misura dei canoni di abbonamento alle radiodiffusioni per l'anno 2014, confermando la parità degli importi per il 2014 rispetto alle misure indicate dal decreto ministeriale 20 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 23 gennaio 2013;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno 2014 il sovrapprezzo dovuto dagli abbonati ordinari alla televisione, i canoni di abbonamento speciale per la detenzione fuori dell'ambito familiare di apparecchi radioriceventi o televisivi, i canoni di abbonamento speciale dovuti per la detenzione di apparecchi radiofonici o televisivi nei cinema, teatri e in locali a questi assimilabili rimangono fissati secondo le misure indicate dal decreto ministeriale 20 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 23 gennaio 2013, citato in premessa.

Art. 2.

1. È data facoltà agli abbonati ordinari alla televisione di corrispondere la quota semestrale di euro 53,54 in due rate trimestrali di euro 27,85.

2. È data, inoltre, facoltà agli abbonati di corrispondere, contestualmente alla prima semestralità, anche la somma di pari importo per il secondo semestre, nel quale caso essi fruiranno di una riduzione di euro 2,14 sull'ammontare della seconda semestralità anticipata, versando euro 104,94.

Art. 3.

1. Gli importi annuali, semestrali e trimestrali complessivamente dovuti per canone, sovrapprezzo, tassa di concessione governativa e I.V.A. dovuti dai detentori di apparecchi televisivi ad uso privato sono indicati nella tabella 1 allegata al presente decreto.

2. Coloro che nel corso dell'anno entrano in possesso di un apparecchio, atto od adattabile con qualsiasi mezzo alla ricezione delle trasmissioni televisive, devono corrispondere un rateo complessivo nella misura risultante dalla annessa tabella 2.

Art. 4.

1. La misura dei canoni di abbonamento speciale per la detenzione fuori dell'ambito familiare di apparecchi radioriceventi o televisivi risulta dalle tabelle 3 e 4 allegate al presente decreto.

Art. 5.

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto hanno effetto dal 1° gennaio 2014.

2. Gli utenti hanno facoltà di disdire il proprio abbonamento nei termini e secondo le modalità di cui all'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1542.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2013

Il Ministro: ZANONATO

Registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 2014
Ufficio di controllo Atti MISE - MIPAAF, registro n. 1, foglio n. 1

Tabella n. 1
Canone di abbonamento alla televisione per uso privato

	Canone	Sovraprezzo	Tassa di concessione governativa	I.V.A.	Totale
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Annuale	0,22	104,94	4,13	4,21	113,50
Semestrale	0,11	53,54	2,12	2,15	57,92
Trimestrale	0,05	27,85	1,14	1,12	30,16

Tabella n. 2
Importi dovuti per i nuovi abbonamenti alla televisione uso privato

	Canone	I.V.A.	T.C.G.	TOTALE
	Euro	Euro	Euro	Euro
Gennaio-giugno	53,65	2,15	2,12	57,92
Febbraio-giugno	44,71	1,79	2,12	48,62
Marzo-giugno	35,77	1,43	2,12	39,32
Aprile-giugno	26,83	1,07	2,12	30,02
Maggio-giugno	17,88	0,72	2,12	20,72
Giugno	8,94	0,36	2,12	11,42
Gennaio-dicembre	105,16	4,21	4,13	113,50
Febbraio-dicembre	98,36	3,93	4,13	106,42
Marzo-dicembre	89,42	3,58	4,13	97,13
Aprile-dicembre	80,48	3,22	4,13	87,83
Maggio-dicembre	71,53	2,86	4,13	78,52
Giugno-dicembre	62,59	2,50	4,13	69,22
Luglio-dicembre	53,65	2,15	4,13	59,93
Agosto-dicembre	44,71	1,79	4,13	50,63
Settembre-dicembre	35,77	1,43	4,13	41,33
Ottobre-dicembre	26,83	1,07	4,13	32,03
Novembre-dicembre	17,88	0,72	4,13	22,73
Dicembre	8,94	0,36	4,13	13,43

Tabella n. 3
Canoni di abbonamento speciale alla televisione per la detenzione dell'apparecchio fuori dall'ambito familiare (Escluse tassa di concessione governativa o comunale e I.V.A.)

CATEGORIE	Canone annuale Euro
a) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o superiore a cento	6.528,27
b) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; residence turistico-alberghieri con 4 stelle; villaggi turistici e campeggi con 4 stelle; esercizi pubblici di lusso e navi di lusso	1.958,49
c) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori superiore a dieci; residence turistico-alberghieri con 3 stelle; villaggi turistici e campeggi con 3 stelle; esercizi di prima e seconda categoria; sportelli bancari	979,23

d) alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori pari o inferiore a dieci; alberghi, pensioni e locande con 2 e 1 stella; residenze turistiche alberghiere e villaggi turistici con 2 stelle, campeggi con 2 e 1 stella; affittacamere, esercizi pubblici di terza e quarta categoria; altre navi; aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici	391,68
e) strutture ricettive di cui alle lettere a), b), c) e d) della presente tabella con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi ed assimilati; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n. 1571 come modificata dalla legge 28 dicembre 1989, n. 421	195,87

Per la detenzione, fuori dall'ambito familiare, di soli apparecchi radiofonici è dovuto un canone annuo di abbonamento di 28,79 euro (escluse tassa di concessione governativa o comunale e I.V.A.).

Tabella n. 4
Canoni di abbonamento speciale alle radiodiffusioni (radiofonia e televisione) per la detenzione di apparecchi nei cinema, nei cinema-teatri e in locali a questi assimilabili (Escluse tassa di concessione governativa o comunale e I.V.A.)

	Canone base televisione			Canone supplementare	
	Fuori della sala di proiezione o spettacolo	Nella sala di proiezione o spettacolo	Magg. per posto	Per uso di schermo gigante o apparati assimilati nella sala di proiezione e spettacolo	Per spettacoli a pagamento esclusivamente di programmi TV
	Euro	Euro	Euro		
Cinema, cinema-teatri, discoteche, di categoria extra	315,97	315,97	0,65	6% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore	20% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore
Cinema, cinema-teatri, discoteche, di 1ª categoria	315,97	315,97	0,49	5% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore	20% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore
Cinema, cinema-teatri, discoteche, di 2ª categoria	315,97	315,97	0,33	4% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore	20% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore
Cinema, cinema-teatri, discoteche, di 3ª categoria	315,97	315,97	0,16	3% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore	20% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore
Cinema, cinema-teatri, discoteche, di 4ª e 5ª categoria; teatri-tenda; stadi e piazze (solo canone base per visione gratuita)	243,51	243,51	0,08	2% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore	10% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore

14A00394

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

DETERMINA 18 dicembre 2013.

Indicazioni interpretative concernenti le modifiche apportate alla disciplina dell'arbitrato nei contratti pubblici dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. (Determina n. 6).

Premessa

La legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. legge anticorruzione) ha apportato delle modifiche alla disciplina dell'arbitrato, come prevista dagli articoli 241-243 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nel prosieguo, Codice).

La novella è contenuta ai commi da 18 a 25 dell'art. 1, come di seguito riportato: «18. Ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, agli avvocati e procuratori dello Stato e ai componenti delle commissioni tributarie è vietata, pena la decadenza dagli incarichi e la nullità degli atti compiuti, la partecipazione a collegi arbitrali o l'assunzione di incarico di arbitro unico. 19. Il comma 1 dell'art. 241 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «1. Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 240, possono essere deferite ad arbitri, previa autorizzazione motivata da parte dell'organo di governo dell'amministrazione. L'inclusione della clausola compromissoria, senza preventiva autorizzazione, nel bando o nell'avviso con cui è indetta la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito, o il ricorso all'arbitrato, senza preventiva autorizzazione, sono nulli.». 20. Le disposizioni relative al ricorso ad arbitri, di cui all'art. 241, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come sostituito dal comma 19 del presente articolo, si applicano anche alle controversie relative a concessioni e appalti pubblici di opere, servizi e forniture in cui sia parte una società a partecipazione pubblica ovvero una società controllata o collegata a una società a partecipazione pubblica, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, o che comunque abbiano ad oggetto opere o forniture finanziate con risorse a carico dei bilanci pubblici. A tal fine, l'organo amministrativo rilascia l'autorizzazione di cui al citato comma 1 dell'art. 241 del codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, come sostituito dal comma 19 del presente articolo. 21. La nomina degli arbitri per la risoluzione delle controversie nelle quali è parte una pubblica amministrazione avviene nel rispetto dei principi di pubblicità e di rotazione e secondo le modalità previste dai commi 22, 23 e 24 del presente articolo, oltre che nel rispetto delle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in quanto applicabili. 22. Qualora la controversia si svolga tra due pubbliche amministrazioni, gli arbitri di parte sono individuati esclusivamente tra dirigenti pubblici. 23. Qualora la controversia abbia luogo tra una pubblica amministrazione e un privato, l'arbitro individuato dalla pubblica amministrazione è scelto preferibilmente tra i dirigenti pubblici. Qualora non risulti possibile alla pubblica amministrazione nominare un arbitro scelto tra i dirigenti pubblici, la nomina è disposta, con provvedimento motivato, nel rispetto delle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 24. La pubblica amministrazione stabilisce, a pena di nullità della nomina, l'importo massimo spettante al dirigente pubblico per l'attività arbitrale. L'eventuale differenza tra l'importo spettante agli arbitri nominati e l'importo massimo stabilito per il dirigente è acquisita al bilancio della pubblica amministrazione che ha indetto la gara. 25. Le disposizioni di cui ai commi da 19 a 24 non si applicano agli arbitrati conferiti o autorizzati prima della data di entrata in vigore della presente legge».

Svolti i necessari approfondimenti sulla novella normativa sopra riportata, per quanto concerne i riflessi sulle competenze della Camera arbitrale, l'Autorità ha rilevato dubbi interpretativi e problemi di coordinamento con la vigente normativa con specifico riguardo ai seguenti profili:

a) problematiche di diritto transitorio in relazione all'applicazione dei divieti dettati dal comma 18 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2012 (entrata in vigore il 28 novembre 2012) che esclude determinate categorie professionali dal novero dei soggetti ai quali può essere affidato l'incarico di arbitro;

b) problematiche di diritto transitorio in relazione alla autorizzazione preventiva e motivata da parte dell'organo di governo della PA prevista dal comma 19, che sostituisce il comma 1 dell'art. 241 del Codice, anche in relazione alla sanzione di nullità della clausola ivi prevista;

c) rapporto tra la nuova disciplina dettata dal Codice e l'art. 810 c.p.c.;

d) individuazione dei soggetti ai quali può essere affidato l'incarico di arbitro della p.a. alla luce del generico rinvio al Codice, contenuto all'art. 1, comma 21 della legge n. 190/2012.

1. Individuazione dell'ambito di estensione del divieto di cui al comma 18 dell'art. 1, legge n. 190/2012 e profili di diritto intertemporale

Il divieto introdotto al comma 18 dell'art. 1, della legge n. 190/2012, non comprende le categorie degli avvocati dello Stato e dei magistrati a riposo, ciò in quanto, attesa l'espressa dizione della norma, la medesima deve correttamente essere riferita solo ai magistrati (ordinari, amministrativi, militari e contabili), agli avvocati e procuratori dello Stato ed ai componenti delle commissioni tributarie in servizio.

Tale interpretazione è anche coerente con la *ratio legis* della norma. In merito, si osserva, infatti, come lo scopo della norma sia quello di evitare il verificarsi di potenziali situazioni di conflitto di interesse e, dunque, sottintende verosimilmente lo svolgimento attuale delle funzioni proprie dei magistrati e degli avvocati dello Stato.

Quanto ai profili di diritto intertemporale dell'applicazione del citato comma 18, si rileva come il suddetto divieto non abbia efficacia retroattiva con riguardo agli incarichi relativi a procedimenti arbitrali in corso od a collegi arbitrali già costituiti alla data del 28 novembre 2012 (data di entrata in vigore della norma); a tale ipotesi deve assimilarsi anche il caso dei provvedimenti di nomina, con conseguente accettazione, intervenuti prima della data suddetta, anche ove il collegio non si fosse ancora costituito e sia stata presentata l'istanza di nomina del terzo arbitro alla camera arbitrale successivamente a tale data. Tale interpretazione è ormai consolidata (anche a seguito del Comunicato n. 38, del 19 dicembre 2012 della Camera arbitrale, del parere espresso al riguardo dalla Presidenza del Consiglio dei ministri (DAGL) e degli orientamenti assunti dalla stessa Avvocatura Generale dello Stato). Essa è, altresì, conforme ai principi generali in materia di efficacia di legge nel tempo (e, in particolare, all'art. 11 delle preleggi), attesa l'assenza di una diversa disciplina transitoria, ed è suffragata dalla stessa giurisprudenza della Corte EDU sulla generale irretroattività delle norme a meno di motivi imperativi di interesse generale. Aderendo, peraltro all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione (*cfr.* sez. III, 16 aprile 2008 n. 9972), secondo cui il principio di irretroattività della legge implica che la norma sopravvenuta sia applicabile agli effetti non ancora esauriti di un rapporto giuridico sorto anteriormente solo allorché la nuova legge sia diretta a disciplinare tali effetti con autonoma considerazione dei medesimi, si rileva come tale ipotesi certamente non ricorra nel caso di specie. Detta conclusione è, inoltre, coerente anche con una lettura costituzionalmente orientata della norma, giacché l'intervento sugli arbitrati in corso – con la caducazione del collegio già nominato – si porrebbe in contrasto con l'art. 111 della Costituzione.

A conferma dell'interpretazione sin qui fornita, giova, altresì, rilevare che il divieto *de quo* non è stato configurato dal legislatore come motivo di possibile ricusazione degli arbitri divenuti incompatibili, con implicita salvezza degli incarichi già conferiti, bensì come divieto di assumere l'incarico, rivolto, ragionevolmente, agli arbitrati nei quali non si sia ancora proceduto alla nomina dei componenti del collegio. Il divieto in esame concerne soltanto l'assunzione dell'incarico e non il suo mantenimento.

Si puntualizza che, al pregresso conferimento, deve essere equiparata anche la nomina ex art. 810 c.p.c., poiché la nomina effettuata dal Presidente del Tribunale ha, com'è noto, natura di provvedimento di volontaria giurisdizione sostitutiva di attività manchevole delle parti ed è, come tale, appunto equiparabile al conferimento ad opera delle parti.

2. Nomina dell'arbitro di elezione pubblica

In ordine alle modalità di nomina dell'arbitro di elezione pubblica, scelto a norma dell'art. 1, comma 23 della legge n. 190/2012 «preferibilmente» tra i dirigenti pubblici (nel caso di arbitrato tra p.a. e soggetti privati) si osserva quanto segue.

In relazione alla disposizione normativa appena richiamata giova precisare come l'espressa previsione della stessa porti ad escludere, innanzitutto, l'applicabilità a tale ipotesi dell'art. 815 comma 1, n. 5, c.p.c. che ammette, la ricusazione dell'arbitro «se è legato ad una delle parti, a una società da questa controllata, al soggetto che la controlla, o a società sottoposta a comune controllo, da un rapporto di lavoro subordinato o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettono l'indipendenza; inoltre, se è tutore o curatore di una delle parti».

Con specifico riguardo, invece, al rinvio al Codice contenuto nel medesimo comma 23 dell'art. 1 (per il caso di impossibilità di individuare un dirigente pubblico cui affidare l'incarico di arbitro), è da ritenere che la genericità di detto rinvio comporti la riferibilità al complesso delle disposizioni del Codice ivi comprese quelle relative alle modalità di nomina degli arbitri di cui all'art. 241; la stessa genericità porta ad escludere, per contro, l'idoneità del richiamo al Codice ad attribuire alla Camera Arbitrale il (nuovo) potere di nomina dell'arbitro della p.a.

A ciò si aggiunga che il comma 21 stabilisce, in via generale, che la nomina degli arbitri per la risoluzione delle controversie nelle quali è parte una pubblica amministrazione avviene «nel rispetto dei principi di pubblicità e di rotazione e secondo le modalità previste dai commi 22, 23 e 24 del presente articolo, oltre che nel rispetto delle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in quanto applicabili». Detta disposizione sembrerebbe, dunque, trovare applicazione sia con riguardo alle controversie tra p.a. (comma 22) che con riguardo alle controversie tra privati e p.a. (comma 23). Può, altresì, osservarsi che ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera *c)* del Codice, quest'ultimo non si applica ai contratti pubblici concernenti i servizi d'arbitrato e di conciliazione. La nomina dell'arbitro di parte deve comunque avvenire nel rispetto della disciplina generale ai sensi dell'art. 241, commi 4 e 6, del Codice, ove sono stabiliti i motivi di incompatibilità per l'affidamento dell'incarico.

3. Profili di diritto intertemporale relativi all'applicazione del comma 19 sull'autorizzazione preventiva

Sull'applicazione dell'obbligo di previa autorizzazione motivata dell'organo di governo ai fini del valido inserimento della clausola compromissoria nel bando, in via preliminare, si rammenta che, con il comma 19 del più volte citato art. 1, viene sostituito il comma 1 dell'art. 241 del Codice, prevedendo la facoltà di ricorrere all'arbitrato «previa autorizzazione motivata da parte dell'organo di governo dell'amministrazione. L'inclusione della clausola compromissoria, senza preventiva autorizzazione, nel bando o nell'avviso con cui è indetta la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito o il ricorso all'arbitrato, senza preventiva autorizzazione, sono nulli».

Nell'interpretare detta disposizione, si rileva come il comma 25 escluda dall'applicazione del comma 19 gli arbitrati conferiti o autorizzati prima della data di entrata in vigore della legge; pertanto, l'illustrato comma 19 si applica agli altri casi, con la rilevante conseguenza che dovranno ritenersi inefficaci quelle clausole compromissorie, ancorché contrattualmente assunte dalle parti, non previamente autorizzate dall'organo di governo.

La disposizione del comma 19 deve essere interpretata come diretta a porre, rispetto all'originario contenuto del regolamento contrattuale, una nuova norma imperativa condizionante l'autonomia contrattuale delle parti, essendo assente una norma transitoria che preveda l'ultrattività della previgente disciplina normativa, sicché la clausola compromissoria contrattualmente prevista risulta sostanzialmente privata della relativa operatività.

Ciò che determina, in assenza di previa autorizzazione dell'organo di governo (non prevista dalla normativa previgente), la sopravvenuta nullità delle clausole compromissorie contenute nei bandi di gara antecedenti all'entrata in vigore della norma, con salvezza dei soli arbitrati già conferiti o autorizzati prima di detta data (art. 1, comma 25), laddove per arbitrato conferito deve intendersi quello in cui l'ente abbia operato la designazione (con conseguente accettazione) dell'arbitro; per arbitrato autorizzato deve, invece, intendersi l'arbitrato per il quale, prima dell'entrata in vigore della legge n. 190/2012, sia intervenuto il consenso dell'ente di appartenenza dell'arbitro, se del caso da parte dell'organo di autogoverno.

Rimane irrisolta, tuttavia, una questione di non poco rilievo, vale a dire quella dell'inclusione nel potere di previa autorizzazione, riconosciuto all'organo di governo, anche del potere di convalidare, motivando espressamente, le clausole arbitrali già inserite nei bandi per gli arbitrati non ricadenti nell'ipotesi di cui all'art. 1, comma 25.

Nel silenzio della norma, tale aspetto appare particolarmente critico, anche in relazione all'incidenza sull'autonomia negoziale delle parti: se da un lato l'impossibilità di convalidare le pregresse clausole compromissorie può ritenersi conforme alla *ratio* della novella, intesa a limitare il ricorso all'arbitrato, dall'altro, l'impossibilità di convalidare le pregresse clausole compromissorie da parte dell'organo di governo si porrebbe in contrasto con il potere espressamente riconosciuto a quest'ultimo di contemplarle pro futuro. Onde evitare un'irragionevole disparità di trattamento tra i contratti futuri, per i quali è sempre possibile rendere l'autorizzazione, in conformità al comma 19, dell'art.1 della legge n. 190/2012, ed i contratti in corso, in ordine ai quali i relativi bandi di gara rechino clausole arbitrali (pur in assenza dell'autorizzazione alla data di entrata in vigore della legge sopra richiamata), si ritiene ammissibile, anche per quest'ultimi il rilascio di un'autorizzazione a posteriori.

4. Rapporto tra la nuova disciplina dettata dal Codice e l'art. 810 c.p.c.

Per quanto concerne il rapporto tra la novella normativa in esame e l'art. 810 c.p.c., applicabile anche agli arbitrati nel settore dei contratti pubblici, per quanto non disciplinato dal Codice, si osserva quanto segue.

Come noto, l'articolo citato prevede che, «Quando a norma della convenzione d'arbitrato gli arbitri devono essere nominati dalle parti, ciascuna, di esse, con atto notificato per iscritto, rende noto all'altra l'arbitro o gli arbitri che essa nomina, con invito a procedere alla designazione dei propri. La parte, alla quale è rivolto l'invito, deve notificare per iscritto, nei venti giorni successivi, le generalità dell'arbitro o degli arbitri da essa nominati.

In mancanza, la parte che ha fatto l'invito può chiedere, mediante ricorso [c.p.c. 125], che la nomina sia fatta dal presidente del tribunale nel cui circondario è la sede dell'arbitrato. Se le parti non hanno ancora determinato la sede, il ricorso è presentato al presidente del tribunale del luogo in cui è stata stipulata la convenzione di arbitrato oppure, se tale luogo è all'estero, al presidente del tribunale di Roma.

Il presidente del tribunale competente provvede alla nomina richiestagli, se la convenzione d'arbitrato non è manifestamente inesistente o non prevede manifestamente un arbitrato estero.

Le stesse disposizioni si applicano se la nomina di uno o più arbitri è demandata dalla convenzione d'arbitrato all'autorità giudiziaria o se, essendo demandata a un terzo, questi non vi ha provveduto».

La perdurante applicabilità della norma *de qua* è stata già, sopra, implicitamente affermata, laddove si è precisato che la «nomina effettuata dal Presidente del Tribunale» - la quale ha com'è noto natura di provvedimento di volontaria giurisdizione sostitutiva di attività manchevole delle parti - sia, appunto, equiparabile al «conferimento ad opera delle parti». Con riferimento all'applicazione della norma *de qua* ed al relativo coordinamento con le disposizioni della legge n. 190/2012, si osserva come, per i casi di clausole arbitrali già inserite nei bandi, per gli arbitrati non ricadenti nell'ipotesi di cui all'art. 1, comma 25 (arbitrati non conferiti o non autorizzati alla data di entrata in vigore della legge), sia, in ogni caso, necessaria l'autorizzazione postuma. Per i casi in parola, trova, inoltre, applicazione la disposizione di cui al comma 24 dell'art. 1 della legge n. 190/2012, che obbliga la pubblica amministrazione a stabilire, a pena di nullità della nomina, l'importo massimo spettante al dirigente pubblico per l'attività arbitrale.

Sulla base di quanto sopra considerato;

IL CONSIGLIO

ADOTTA
la presente determinazione.

Roma, 18 dicembre 2013

Il Presidente: SANTORO

Il Relatore: GALLO

Il Segretario: ESPOSITO

Depositato presso la segreteria del Consiglio il 15 gennaio 2014.

14A00296

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERA 21 gennaio 2014.

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni del Presidente e del XV Consiglio regionale della Sardegna, indette per il giorno 16 febbraio 2014. (Delibera n. 22/14/CONS).

L'AUTORITÀ

Nella riunione del Consiglio del 21 gennaio 2014;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. *b)*, n. 9;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica»;

Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante «Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali» che ha modificato la legge 22 febbraio 2000, n. 28;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, recante il Codice di autoregolamentazione di cui all'art. 11-*quater* della legge n. 28 del 2000;

Vista la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante «Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni» ed, in particolare, l'art. 4, che nel modificare l'art. 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, aggiunge il comma 2-*bis* relativamente alla promozione della pari opportunità tra donne e uomini nell'ambito delle trasmissioni per la comunicazione politica;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici», ed, in particolare, gli artt. 3 e 7 (Testo unico);

Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi», come modificata dalla legge 5 novembre 2004, n. 261;

Vista la propria delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010, recante «Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa»;

Vista la propria delibera n. 22/06/CSP del 1 febbraio 2006, recante «Disposizioni applicative delle norme e dei principi vigenti in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali»;

Vista la propria delibera n. 243/10/CSP del 15 novembre 2010, recante «Criteri per la vigilanza sul rispetto del pluralismo politico e istituzionale nei telegiornali diffusi dalle reti televisive nazionali»;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, recante «Statuto speciale per la Sardegna», e successive modificazioni ed, in particolare, l'articolo 18, comma 2;

Vista la legge regionale statutaria 12 novembre 2013, n. 1, recante norme in materia di «Legge statutaria elettorale ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna»;

Vista la legge regionale statutaria 9 dicembre 2013, n. 2, contenente «Abrogazione del comma 3 dell'articolo 22 della legge statutaria elettorale approvata il 25 giugno 2013» (Legge statutaria elettorale ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna);

Vista la legge regionale della regione Sardegna 6 marzo 1979, n. 7, recante «Norme per l'elezione del Consiglio regionale»;

Vista la legge regionale della regione Sardegna 26 luglio 2013, n. 16, concernente «L'organizzazione amministrativa del procedimento e delle votazioni per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale. Modifiche alla legge regionale 6 marzo 1979, n. 7» (Norme per l'elezione del Consiglio regionale);

Vista la legge regionale della regione Sardegna 5 novembre 2013, n. 29, contenente «Norme in materia di procedura elettorale. Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2013, n. 16 e alla legge regionale 6 marzo 1979, n. 7»;

Visto il decreto del Presidente della regione Sardegna n. 1/E del 29 dicembre 2013, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Sardegna n. 1 del 2 gennaio 2014, con il quale sono stati convocati per il giorno 16 febbraio 2014 i comizi per l'elezione diretta del Presidente della Regione e del XV Consiglio regionale della Sardegna;

Effettuate le consultazioni con la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;

Udita la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento, in attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo, si riferiscono alle consultazioni per le elezioni del Presidente della Regione e del XV Consiglio regionale della Sardegna fissate per il giorno 16 febbraio 2014. Tali disposizioni si applicano nei confronti delle emittenti locali che esercita-

no l'attività di radiodiffusione televisiva e sonora privata e della stampa quotidiana e periodica nell'ambito territoriale regionale interessato dalle consultazioni.

2. Le disposizioni di cui al presente provvedimento non si applicano ai programmi e alle trasmissioni destinati ad essere trasmessi esclusivamente a livello nazionale o in ambiti territoriali non interessati dalla consultazione elettorale di cui al precedente comma 1.

3. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, della campagna elettorale di cui al presente provvedimento con altre consultazioni elettorali e referendarie, saranno applicate le disposizioni attuative della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascuna consultazione.

4. Le disposizioni di cui al presente provvedimento cessano di avere efficacia alla mezzanotte dell'ultimo giorno di votazione relativo alle consultazioni di cui al comma 1.

5. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento, resta fermo per le emittenti radiofoniche e televisive nazionali private l'obbligo del rispetto dei principi generali in materia di informazione e di tutela del pluralismo, come enunciati negli artt. 3 e 7 del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, nella legge 22 febbraio 2000, n. 28, e nei relativi provvedimenti attuativi dell'Autorità. In particolare, nei telegiornali e nei programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali attinenti alle consultazioni oggetto del presente provvedimento, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza ai diversi soggetti politici come individuati al comma 2 del successivo art. 2.

TITOLO II
RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA LOCALE

Capo I
DISCIPLINA DELLE TRASMISSIONI DELLE EMITTENTI LOCALI

Art. 2.

Programmi di comunicazione politica

1. I programmi di comunicazione politica, come definiti all'art. 2, comma 1, lettera *c)*, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che le emittenti televisive e radiofoniche locali intendono trasmettere nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la chiusura della campagna elettorale devono consentire una effettiva parità di condizioni tra i soggetti politici competitori, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione. In rapporto al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di trasmissioni purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto.

2. La parità di condizioni di cui al comma 1 deve essere garantita nei due distinti periodi in cui si articola la campagna elettorale tra i seguenti soggetti politici:

I) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature:

a) nei confronti delle forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo nel Consiglio regionale;

b) nei confronti delle forze politiche diverse da quelle di cui alla lettera *a)*, presenti in uno dei due rami del Parlamento nazionale o che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo.

Il tempo disponibile è ripartito per il 50 per cento in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi e per il restante 50 per cento in modo paritario.

II) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale:

a) nei confronti dei gruppi di liste o coalizioni di gruppi di liste collegate alla carica di Presidente della Regione;

b) nei confronti delle liste circoscrizionali di candidati o gruppi di liste contraddistinte dal medesimo contrassegno per l'elezione del Consiglio regionale.

3. L'eventuale assenza di un soggetto politico non pregiudica l'intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione è fatta esplicita menzione delle predette assenze.

4. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive locali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 24:00 e dalle emittenti radiofoniche locali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 1:00 del giorno successivo, in modo da garantire l'applicazione dei princìpi di equità e di parità di trattamento tra i soggetti politici nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione. I calendari delle predette trasmissioni sono comunicati almeno sette giorni prima, anche a mezzo fax, al Comitato regionale per le comunicazioni della Sardegna che ne informa l'Autorità. Le eventuali variazioni dei predetti calendari sono tempestivamente comunicate al predetto organo, che ne informa l'Autorità. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.

5. È possibile realizzare trasmissioni di comunicazione politica anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti, assicurando, comunque, imparzialità e pari opportunità nel confronto tra i soggetti politici.

6. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese nei giorni in cui si svolgono le votazioni e nel giorno immediatamente precedente.

Art. 3.

Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.

2. Per la trasmissione dei messaggi politici di cui al comma 1 le emittenti radiofoniche e televisive locali osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'art. 4, commi 3 e 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) il numero complessivo dei messaggi è ripartito secondo quanto previsto al precedente art. 2, comma 2, numero II; i messaggi sono trasmessi a parità di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;

b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18:00-19:59; seconda fascia 12:00-14:59; terza fascia 21:00-23:59; quarta fascia 7:00-8:59;

d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

e) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

f) ogni messaggio per tutta la sua durata reca la dicitura «messaggio elettorale gratuito» con l'indicazione del soggetto politico committente. Per le emittenti radiofoniche, il messaggio deve essere preceduto e seguito da un annuncio in audio del medesimo tenore.

Art. 4.

Comunicazioni delle emittenti locali e dei soggetti politici relative ai messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali, le emittenti radiofoniche e televisive locali che trasmettono messaggi politici autogestiti a titolo gratuito:

a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente locale informa i soggetti politici che presso la sua sede, di cui viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche sul sito web dell'emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/1/ER resi disponibili sul sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: http://www.agcom.it/;

b) inviano, anche a mezzo fax, al Comitato regionale per le comunicazioni della Sardegna, che ne informa l'Autorità, il documento di cui alla lettera *a)*, nonché, possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione apportata successivamente al documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest'ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/2/ER resi disponibili sul predetto sito web dell'Autorità.

2. Fino al giorno di presentazione delle candidature, i soggetti politici interessati a trasmettere i suddetti messaggi autogestiti comunicano, anche a mezzo fax, alle emittenti di cui al comma 1 e al Comitato regionale per le comunicazioni della Sardegna, che ne informa l'Autorità, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti, la durata dei messaggi, nonché dichiarando di presentare candidature nelle circoscrizioni del territorio regionale. A tale fine, possono anche essere utilizzati i modelli MAG/3/ER resi disponibili sul sito web dell'Autorità.

Art. 5.

Numero complessivo dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito è riconosciuto un rimborso da parte della Stato nei limiti e secondo le modalità previste dal comma 5 dell'art. 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28. Il Comitato regionale per le comunicazioni della Sardegna provvede a porre in essere tutte le attività, anche istruttorie, finalizzate al rimborso informandone l'Autorità nel rispetto dei criteri fissati dal citato comma 5.

Art. 6.

Sorteggi e collocazione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico nella sede del Comitato regionale per le comunicazioni della Sardegna nella cui area di competenza ha sede o domicilio eletto l'emittente che trasmetterà i messaggi, alla presenza di un funzionario dello stesso. Il Comitato procede sollecitamente al sorteggio nei giorni immediatamente successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature.

2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata, sempre alla presenza di un funzionario del Comitato di cui al comma 1, secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all'interno delle singole fasce.

Art. 7.

Messaggi politici autogestiti a pagamento

1. Nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento, come definiti all'art. 2, comma 1, lettera *d)*, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004.

2. Per l'accesso agli spazi relativi ai messaggi politici di cui al comma 1 le emittenti radiofoniche e televisive locali devono assicurare condizioni economiche uniformi a tutti i soggetti politici.

3. Per tutto il periodo di cui al comma 1, le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono diffondere i messaggi politici autogestiti a pagamento sono tenute a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi mediante un avviso da trasmettere, almeno una volta al giorno, nella fascia oraria di maggiore ascolto, per tre giorni consecutivi.

4. Nell'avviso di cui al comma 3 le emittenti radiofoniche e televisive locali informano i soggetti politici che presso la propria sede, della quale viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e di fax, è depositato un documento, consultabile su richiesta da chiunque ne abbia interesse, concernente:

a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con l'indicazione del termine ultimo entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

b) le modalità di prenotazione degli spazi;

c) le tariffe per l'accesso a tali spazi quali autonomamente determinate da ogni singola emittente radiofonica e televisiva locale;

d) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi.

5. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale deve tenere conto delle prenotazioni degli spazi da parte dei soggetti politici in base alla loro progressione temporale.

6. Ai soggetti politici richiedenti gli spazi per i messaggi di cui al comma 1 devono essere riconosciute le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi per gli spazi acquistati.

7. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale è tenuta a praticare, per i messaggi di cui al comma 1, una tariffa massima non superiore al 70% del listino di pubblicità tabellare. I soggetti politici interessati possono richiedere di verificare in modo documentale i listini tabellari in relazione ai quali sono state determinate le condizioni praticate per l'accesso agli spazi per i messaggi di cui al comma 1.

8. Nel caso di diffusione di spazi per i messaggi di cui al comma 1 differenziati per diverse aree territoriali dovranno essere indicate anche le tariffe praticate per ogni area territoriale.

9. La prima messa in onda dell'avviso di cui ai commi 3 e 4 costituisce condizione essenziale per la diffusione dei messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale.

10. Per le emittenti radiofoniche locali i messaggi di cui al comma 1 devono essere preceduti e seguiti da un annuncio in audio del seguente contenuto: «Messaggio elettorale a pagamento», con l'indicazione del soggetto politico committente.

11. Per le emittenti televisive locali i messaggi di cui al comma 1 devono recare in sovrimpressione per tutta la loro durata la seguente dicitura: «Messaggio elettorale a pagamento», con l'indicazione del soggetto politico committente.

12. Le emittenti radiofoniche e televisive locali non possono stipulare contratti per la cessione di spazi relativi ai messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale in favore di singoli candidati per importi superiori al 75% di quelli previsti dalla normativa in materia di spese elettorali ammesse per ciascun candidato.

Art. 8.

Trasmissioni in contemporanea

1. Le emittenti radiofoniche e televisive locali che effettuano trasmissioni in contemporanea con una copertura complessiva coincidente con quella legislativamente prevista per un'emittente nazionale sono disciplinate dal codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e dal Capo I del titolo II del presente provvedimento esclusivamente per le ore di trasmissione non in contemporanea.

Art. 9.

Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti locali

1. Nei programmi di informazione, come definiti all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l'obiettività, la correttezza, la completezza, la lealtà, l'imparzialità, l'equità e la pluralità dei punti di vista. A tal fine, quando vengono trattate questioni relative alle consultazioni elettorali, deve essere assicurato l'equilibrio tra i soggetti politici secondo quanto previsto dall'art. 11-*quater* della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dal codice di autoregolamentazione.

2. Resta comunque salva per l'emittente la libertà di commento e di critica, che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone. Le emittenti locali a carattere comunitario di cui all'art. 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223 e all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, della deliberazione 1° dicembre 1998, n. 78, dell'Autorità, come definite all'art. 2, comma 1, lettera *aa)*, n. 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, possono esprimere i principi di cui sono portatrici, tra quelli indicati da dette norme.

3. In qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto.

Capo II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 10.

Circuiti di emittenti radiotelevisive locali

1. Ai fini del presente provvedimento, le trasmissioni in contemporanea da parte di emittenti locali che operano in circuiti nazionali comunque denominati sono considerate come trasmissioni in ambito nazionale. Analogamente si considerano le emittenti autorizzate alla ripetizione dei programmi esteri ai sensi dell'art. 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

2. Ai fini del presente provvedimento, il circuito nazionale si determina con riferimento all'art. 2, comma 1, lettera *u)*, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

3. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di trasmissione autonoma, le disposizioni previste per le emittenti locali dal presente provvedimento.

4. Ogni emittente risponde direttamente delle violazioni realizzatesi nell'ambito delle trasmissioni in contemporanea.

Art. 11.

Conservazione delle registrazioni

1. Le emittenti radiotelevisive sono tenute a conservare le registrazioni della totalità dei programmi trasmessi nel periodo della campagna elettorale per i tre mesi successivi alla conclusione della stessa e, comunque, a conservare, sino alla conclusione dell'eventuale procedimento, le registrazioni dei programmi in ordine ai quali sia stata notificata contestazione di violazione di disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonché di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o del presente provvedimento.

TITOLO III

STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA

Art. 12.

Comunicato preventivo per la diffusione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali, gli editori di quotidiani e periodici a diffusione locale che intendano diffondere a qualsiasi titolo fino a tutto il penultimo giorno prima delle elezioni nelle forme ammesse dall'art. 7, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, messaggi politici elettorali sono tenuti a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione di messaggi politici elettorali. Per la stampa periodica si tiene conto della data di effettiva distribuzione al pubblico. Ove in ragione della periodicità della testata non sia stato possibile pubblicare sulla stessa nel termine predetto il comunicato preventivo, la diffusione dei messaggi non potrà avere inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.

2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione, sia per modalità grafiche, e deve precisare le condizioni generali dell'accesso, nonché l'indirizzo ed il numero di telefono della redazione della testata presso cui è depositato un documento analitico, consultabile su richiesta, concernente:

a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

b) le tariffe per l'accesso a tali spazi, quali autonomamente determinate per ogni singola testata, nonché le eventuali condizioni di gratuità;

c) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi medesimi, in particolare la definizione del criterio di accettazione delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale.

3. Devono essere riconosciute ai soggetti politici richiedenti gli spazi per messaggi politici elettorali le condizioni di migliore favore praticate ad uno di essi per il modulo acquistato.

4. Ogni editore è tenuto a fare verificare in modo documentale, su richiesta dei soggetti politici interessati, le condizioni praticate per l'accesso agli spazi in questione, nonché i listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.

5. La pubblicazione del comunicato preventivo di cui al comma 1 costituisce condizione per la diffusione dei messaggi politici elettorali durante la consultazione elettorale. In caso di mancato rispetto del termine stabilito nel comma 1 e salvo quanto previsto nello stesso comma per le testate periodiche, la diffusione dei messaggi può avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo.

Art. 13.

Pubblicazione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici

1. I messaggi politici elettorali di cui all'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, devono essere riconoscibili, anche mediante specifica impaginazione in spazi chiaramente evidenziati, secondo modalità uniformi per ciascuna testata, e devono recare la dicitura «messaggio elettorale» con l'indicazione del soggetto politico committente.

2. Sono vietate forme di messaggio politico elettorale diverse da quelle elencate al comma 2 dell'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 14.

Organi ufficiali di stampa dei partiti

1. Le disposizioni sulla diffusione, a qualsiasi titolo, di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici e sull'accesso in condizioni di parità ai relativi spazi non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti politici e alle stampe elettorali di coalizioni, liste, gruppi di candidati e candidati.

2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come tale ai sensi dell'art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero che rechi indicazione in tale senso nella testata, ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico.

3. I partiti, i movimenti politici, le coalizioni e le liste sono tenuti a fornire con tempestività all'Autorità ogni indicazione necessaria a qualificare gli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici, nonché le stampe elettorali di coalizioni, liste, gruppi di candidati e candidati.

TITOLO IV

SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI

Art. 15.

Sondaggi politici ed elettorali

1. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera, fermo restando quanto previsto dagli artt. 8 e 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ai sondaggi politici ed elettorali si applicano gli articoli da 6 a 12 del Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione di sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa di cui alla delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010.

TITOLO V

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 16.

Compiti del Comitato regionale per le comunicazioni della Sardegna

1. Il Comitato regionale per le comunicazioni della Sardegna assolve, nell'ambito territoriale di rispettiva competenza, oltre alle attività già precisate nelle norme che precedono, i seguenti compiti:

a) di vigilanza sulla corretta e uniforme applicazione della legislazione vigente, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e del presente provvedimento da parte delle emittenti locali, nonché delle disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale;

b) di accertamento delle eventuali violazioni, ivi comprese quelle relative all'art. 9 della legge n. 28 del 2000 in materia di comunicazione istituzionale e obblighi di informazione, trasmettendo i relativi atti e gli eventuali supporti e formulando le conseguenti proposte all'Autorità per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza.

Art. 17.

Procedimenti sanzionatori

1. Le violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonché di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e di quelle dettate con il presente provvedimento sono perseguite d'ufficio dall'Autorità al fine dell'adozione dei provvedimenti previsti dagli artt. 10 e 11-*quinquies* della medesima legge. Ciascun soggetto politico interessato può comunque denunciare tali violazioni entro il termine perentorio di dieci giorni dal fatto.

2. Il Consiglio nazionale degli utenti presso l'Autorità può denunciare comportamenti in violazione delle disposizioni del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e delle disposizioni attuative recate dal presente provvedimento.

3. La denuncia delle violazioni deve essere inviata, anche a mezzo fax, all'Autorità, all'emittente privata o all'editore cui la violazione è imputata, al competente Comitato regionale per le comunicazioni della Sardegna, al gruppo della Guardia di Finanza nella cui competenza territoriale rientra il domicilio dell'emittente o dell'editore. Il predetto gruppo della Guardia di Finanza provvede al ritiro delle registrazioni interessate dalla comunicazione dell'Autorità o dalla denuncia entro le successive dodici ore.

4. La denuncia indirizzata all'Autorità è procedibile solo se sottoscritta in maniera leggibile e se accompagnata dalla documentazione comprovante l'avvenuto invio della denuncia medesima anche agli altri destinatari indicati dal precedente comma 3.

5. La denuncia contiene, a pena di inammissibilità, l'indicazione dell'emittente e della trasmissione, ovvero dell'editore e del giornale o periodico, cui sono riferibili le presunte violazioni segnalate, completa, rispettivamente, di data e orario della trasmissione, ovvero di data ed edizione, nonché di una motivata argomentazione.

6. Qualora la denuncia non contenga gli elementi previsti dai precedenti commi 4 e 5, l'Autorità, nell'esercizio dei suoi poteri d'ufficio, può comunque disporre l'avvio di un'istruttoria ove ad un esame sommario della documentazione ricevuta sembri ricorrere una possibile violazione, dando, comunque, precedenza nella trattazione a quelle immediatamente procedibili.

7. L'Autorità provvede direttamente alle istruttorie sommarie di cui al comma 1 riguardanti le emittenti radiotelevisive nazionali ed editori di giornali e periodici a diffusione nazionale, mediante le proprie strutture, che si avvalgono, ove necessario, del Nucleo Speciale della Guardia di Finanza istituito presso l'Autorità stessa. Adotta i provvedimenti di competenza entro le quarantotto ore successive all'accertamento della violazione o alla denuncia, fatta salva l'ipotesi dell'adeguamento spontaneo agli obblighi di legge da parte delle emittenti televisive e degli editori.

8. I procedimenti riguardanti le emittenti radiofoniche e televisive locali sono istruiti sommariamente dal competente Comitato regionale per le comunicazioni della Sardegna che formula le relative proposte all'Autorità secondo quanto previsto al comma 10.

9. Il gruppo della Guardia di Finanza competente per territorio, ricevuta la denuncia della violazione da parte di emittenti radiotelevisive locali delle disposizioni di cui al comma 1 provvede entro le dodici ore successive all'acquisizione delle registrazioni e alla trasmissione delle stesse agli uffici del competente Comitato, dandone immediato avviso, anche a mezzo fax, all'Autorità.

10. Il Comitato di cui al comma 8 procede ad una istruttoria sommaria e instaura il contraddittorio con gli interessati: a tal fine contesta i fatti, anche a mezzo fax, sente gli interessati ed acquisisce le eventuali controdeduzioni nelle ventiquattro ore successive alla contestazione. Qualora, allo scadere dello stesso termine, non si sia pervenuti ad un adeguamento, anche in via compositiva, agli obblighi di legge lo stesso Comitato trasmette atti e supporti acquisiti, ivi incluso uno specifico verbale di accertamento, redatto, ove necessario, in cooperazione con il competente Gruppo della Guardia di Finanza, all'Autorità che provvede, in deroga ai termini e alle modalità procedimentali previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, entro le quarantotto ore successive all'accertamento della violazione, decorrenti dal ricevimento degli stessi atti e supporti da parte della Direzione servizi media - Ufficio comunicazione politica e conflitti di interesse dell'Autorità medesima.

11. In ogni caso, il Comitato di cui al comma 8 segnala tempestivamente all'Autorità le attività svolte e la sussistenza di episodi rilevanti o ripetuti di mancata attuazione della vigente normativa.

12. Gli Ispettorati territoriali del Ministero dello sviluppo economico collaborano, a richiesta, con il competente Comitato regionale per le comunicazioni.

13. Le emittenti radiotelevisive private e gli editori di stampa sono tenuti al rispetto delle disposizioni dettate dal presente provvedimento, adeguando la propria attività di programmazione e pubblicazione, nonché i conseguenti comportamenti.

14. L'Autorità verifica il rispetto dei propri provvedimenti ai fini previsti dall'art. 1, comma 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e dall'art. 11quinquies, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n. 313. Accerta, altresì, l'attuazione delle disposizioni emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi anche per le finalità di cui all'art. 1, comma 6, lettera *c)*, n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

15. Nell'ipotesi in cui il provvedimento dell'Autorità contenga una misura ripristinatoria della parità di accesso ai mezzi di informazione, come individuata dall'art. 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le emittenti radiotelevisive o gli editori di stampa quotidiana sono tenuti ad adempiere nella prima trasmissione o pubblicazione utile e, comunque, nel termine indicato nel provvedimento medesimo, decorrente dalla notifica dello stesso.

16. Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate in applicazione delle disposizioni di attuazione dettate con il presente provvedimento non sono evitabili con il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 ottobre 1981, n. 689. Esse si applicano anche a carico dei soggetti a favore dei quali sono state commesse le violazioni, qualora ne venga accertata la responsabilità.

17. L'Autorità, nell'ipotesi di accertamento delle violazioni delle disposizioni recate dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relative allo svolgimento delle campagne elettorali disciplinate dal presente provvedimento, da parte di imprese che agiscono nei settori del sistema integrato delle comunicazioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera *s)*, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e che fanno capo al titolare di cariche di governo e ai soggetti di cui all'art. 7, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215, ovvero sono sottoposte al controllo dei medesimi, procede all'esercizio della competenza attribuitale dalla legge 20 luglio 2004, n. 215, in materia di risoluzione dei conflitti di interesse.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è resa disponibile nel sito web della stessa Autorità all'indirizzo http://www.agcom.it/.

Roma, 21 gennaio 2014

Il presidente: CARDANI

Il commissario relatore: POSTERARO

14A00395

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

CIRCOLARE 14 gennaio 2014.

Circolare esplicativa in merito ad alcuni aspetti relativi all'applicazione del decreto 23 gennaio 2012 e s.m.i. che stabilisce le modalità di funzionamento del sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi.

In relazione all'applicazione del decreto ministeriale 23 gennaio 2012 e s.m.i., si forniscono con la presente circolare precisazioni e chiarimenti richiesti dagli operatori interessati, facendo riserva di integrarli con successive istruzioni.

1. Operatori economici (art. 2 del decreto).

La definizione puntuale degli operatori è riportata all'art. 2, comma 3.

Il comma 3-*bis* riporta alcune eccezioni alla stessa:

a) al primo periodo, laddove cita «Non è considerato operatore economico il produttore di rifiuti che conferisce gli stessi al consorzio di cui all'art. 233 del decreto legislativo n. 152/ 2006 e s.m.i.» si intende dare la possibilità all'operatore che cede tutto l'olio vegetale esausto a raccoglitori consorziati di cui all'art. 233 del decreto legislativo n. 152/ 2006 e s.m.i. di essere esonerato dall'obbligo di certificazione.

Si puntualizza che in questo caso il raccoglitore, solo ed esclusivamente se consorziato, è il primo operatore economico che deve essere certificato.

Il trasportatore, distinto dal proprietario, che effettua servizio di raccolta e trasporto per conto terzi non è considerato operatore economico.

Si specifica che per proprietario si intende colui che ha un contratto di acquisto con il produttore.

In ogni caso il trasportatore deve essere consorziato.

Possono accedere all'eccezione di cui al comma 3-*bis* anche le mense, i ristoranti e le isole ecologiche, fermo restando il conferimento della merce ad un operatore aderente al consorzio di cui all'art. 233 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.

Nel caso viceversa in cui il raccoglitore non è consorziato, anche il produttore di rifiuti deve sottoporsi a certificazione.

b) al secondo periodo, laddove cita «Non è altresì considerato operatore economico il produttore di sottoprodotti di origine animale, come definiti dal Regolamento (CE) n. 1069/2009 e sue modifiche e integrazioni, che conferisce gli stessi agli impianti di trattamento di cui al medesimo Regolamento nel rispetto dei requisiti di tracciabilità ivi prescritti e utilizzando i documenti commerciali previsti dal Regolamento (UE) n. 142/2011 e sue modifiche e integrazioni» si fanno le seguenti precisazioni. Nel caso in cui il conferimento avvenga tramite un trasportatore, distinto dal proprietario, che effettua servizio di raccolta e trasporto per conto terzi, questo stesso è esonerato dall'obbligo di certificazione.

2. Certificazione di gruppo (art. 5 del decreto).

La certificazione di gruppo di cui all'art. 5, comma 4 si intende applicabile solo ad aziende appartenenti alla categoria «Produzione agricola».

Le modalità di funzionamento di tale certificazione sono illustrate nella RT 31 di Accredia e successive revisioni.

Per le altre categorie tutti gli operatori economici devono aderire al sistema di certificazione e quindi essere sottoposti a verifiche; non sono ammissibili criteri di campionamento.

È tuttavia permesso, ai sensi dell'art. 7, comma 3, che un operatore della catena si faccia carico delle spese di certificazione di altri operatori.

3. Certificato di sostenibilità (art. 7 del decreto).

Sui siti web del Ministero dell'ambiente, del Ministero dello sviluppo economico e del Gestore dei servizi energetici è pubblicato il fac-simile del certificato di sostenibilità che può essere utilizzato dall'operatore economico che lo fornisce in accompagnamento alla partita di biocarburante o bioliquido immesso in consumo. Lo stesso può essere in forma digitale o cartacea.

Il formato del fac-simile costituisce un esempio e non ha carattere vincolante, tuttavia il suo utilizzo, nella versione pubblicata sui siti web al momento della verifica, rende automatica la conformità con quanto richiesto dall'art. 7 del decreto ministeriale 23 gennaio 2012.

4. Modalità operative di verifica per gli organismi di certificazione che operano nell'ambito del Sistema Nazionale di Certificazione (art. 5 del decreto).

Ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera *a)* gli organismi di certificazione devono effettuare una verifica iniziale presso gli operatori che fanno richiesta di adesione al Sistema Nazionale di Certificazione. Durante tale sopralluogo gli organismi di certificazione devono verificare anche che il format delle dichiarazioni di conformità o dei certificati di sostenibilità che gli operatori economici si apprestano a rilasciare in accompagnamento alle partite corrisponda a quanto previsto dall'art. 7. Ai sensi dell' art. 5, comma 2, lettere *b)* o *c)*, gli organismi di certificazione devono effettuare una verifica retrospettiva periodica. Durante tale sopralluogo gli organismi di certificazione devono verificare anche che il format delle dichiarazioni di conformità o dei certificati di sostenibilità che gli operatori economici si apprestano a rilasciare in accompagnamento alle partite corrisponda a quanto previsto dall'art. 7 del decreto ministeriale 23 gennaio 2012.

5. Modalità operative di verifica per gli organismi di certificazione e degli operatori che operano nell'ambito del Sistema Volontario per i biocarburanti che non chiedono l'accesso alle maggiorazioni (art. 8 del decreto).

Nel caso di biocarburanti che non vogliono accedere alle maggiorazioni, non è richiesto un format prestabilito per le dichiarazioni di conformità e/o certificati di sostenibilità se gli organismi di certificazione operano nell'ambito di un sistema volontario che copre tutte le informazioni necessarie a garantire il rispetto dei criteri di sostenibilità e del bilancio di massa previste dalle direttive 2009/30/CE e 2009/28/CE. Il certificato di sostenibilità deve comunque riportare il nome del sistema volontario utilizzato.

6. Modalità operative di verifica per gli organismi di certificazione che operano nell'ambito del Sistema Volontario per i biocarburanti che chiedono l'accesso alle maggiorazioni (art. 11 del decreto) e per i bioliquidi (art. 12 del decreto).

Nel caso di biocarburanti che vogliono accedere alle maggiorazioni e nel caso dei bioliquidi gli organismi di certificazione devono accertare, durante la verifica iniziale e durante le verifiche periodiche, anche che il format delle dichiarazioni di conformità o dei certificati di sostenibilità corrisponda a quanto previsto nel caso di adesione al sistema nazionale di certificazione.

Sui siti web del Ministero dell'ambiente, del Ministero dello sviluppo economico e del Gestore dei servizi energetici è pubblicato il fac-simile del certificato di sostenibilità che può essere utilizzato in questi casi. Il formato del fac-simile costituisce un esempio e non ha carattere vincolante, tuttavia il suo utilizzo, nella versione pubblicata sui siti web al momento della verifica, rende automatica la conformità con l'art. 7 del decreto ministeriale 23 gennaio 2012. Il certificato di sostenibilità deve comunque riportare il nome del sistema volontario utilizzato.

All'art. 11, comma 2 , lettera *b)* e all'art. 12 , comma 2, lettera *b)*, laddove cita «ogni partita deve essere accompagnata da una dichiarazione dell'organismo di certificazione attestante che tutte le informazioni contenute nelle dichiarazioni e nelle certificazioni sono sotto il suo controllo» si intende quanto segue:

durante il controllo iniziale in azienda previsto dal sistema volontario l'organismo di certificazione che opera nell'ambito del sistema volontario verifica che la tipologia delle informazioni contenute nella dichiarazione di conformità/certificato di sostenibilità che intende utilizzare dall'operatore in accompagnamento alla partita sono sotto il suo controllo e che il format da lui approvato delle dichiarazioni/certificati risponde a quanto previsto dall'art. 7, commi 5, 6, 7 e 8 del decreto ministeriale 23 gennaio 2012;

durante il controllo periodico in azienda previsto dal sistema volontario l'organismo di certificazione che opera nell'ambito del sistema volontario verifica che la tipologia delle informazioni contenute nella dichiarazione di conformità/certificato di sostenibilità che ha utilizzato l'operatore in accompagnamento alla partita sono sotto il suo controllo e che il format da lui approvato delle dichiarazioni/certificati risponde a quanto previsto dall'art. 7, commi 5, 6, 7 e 8 del decreto ministeriale 23 gennaio 2012.

Sui siti web del Ministero dell'ambiente, del Ministero dello sviluppo economico e del Gestore dei servizi energetici sono pubblicati i fac-simile della dichiarazione di cui sopra.

Il formato del fac-simile costituisce un esempio e non ha carattere vincolante, tuttavia il suo utilizzo, nella versione pubblicata sui siti web al momento della verifica, rende automatica la conformità del tipo di informazioni con quelle richieste dal decreto.

Questa dichiarazione non va prodotta nel caso di adesione al Sistema Nazionale di Certificazione.

Si fa presente che è l'organismo di certificazione che effettua le ispezioni periodiche secondo le regole del sistema volontario a produrre tale dichiarazione.

Si precisa dunque che non è necessario rivolgersi ad altri organismi di certificazione; inoltre non è necessario che gli organismi di certificazioni debbano operare, oltre che sotto un sistema volontario, anche sotto il Sistema Nazionale di Certificazione.

Tale dichiarazione ha validità a partire dalla data di rilascio della stessa, e fino alla successiva ispezione in azienda; deve viaggiare come fotocopia in accompagnamento alle dichiarazioni di conformità/certificati di sostenibilità ed è necessariamente richiesta:

nel caso in cui tutta la filiera aderisca a sistemi volontari, solo per l'ultimo operatore economico che emette il certificato di sostenibilità;

nel caso in cui l'ultimo operatore economico aderisca al sistema nazionale di certificazione, solo per l'ultimo operatore che aderisce al sistema volontario che emette una dichiarazione di conformità.

Tale documento deve essere redatto in lingua italiana o in lingua inglese.

La presente circolare è emanata sentito il parere del Comitato tecnico consultivo sui biocarburanti ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2014

Il direttore generale
per lo sviluppo sostenibile,
il clima e l'energia
CLINI

14A00294

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Yasmin»

Estratto determinazione V&A IP n. 2242 del 17 dicembre 2013

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale YASMIN 3x21 Filmomhulde tabletten dall'OLANDA con numero di autorizzazione 23827, il quale deve essere posto in commercio con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente Determinazione

Importatore: FARMAVOX S.r.l. con sede legale in Via Giuseppe Parini 9 - 20121 MILANO;

Confezione: YASMIN 21 compresse rivestite con film in blister Polivinilecloruro/AL

Codice AIC: 043014012 (in base 10) 190PVW (in base 32)

Forma Farmaceutica: compresse rivestite con film

Composizione: ogni compressa contiene

Principio attivo: Drospirenone mg 3.00 e Etinilestradiolo mg 0.030;

Eccipienti: Lattosio monoidrato; amido di mais; amido pregelatinizzato; polivinilpirrolidone 25.000; magnesio stearato; ipromellosa; polietilenglicole 6.000; talco; titanio diossido (E171); ossido di ferro giallo (E172).

Indicazioni terapeutiche: Contraccezione orale.

Confezionamento secondario

È autorizzato il confezionamento secondario presso l'officine FIEGE LOGISTICS ITALIA S.p.A., Via Amendola 1, 20090 Caleppio di Settala (MI); CIT S.r.l., Via Primo Villa 17, 20875 Burago di Molgora (MB); Pharma Partners S.r.l. Via V. Locchi 112 – 50141 Firenze; S.C.F. S.n. c. di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio Via F. Barbarossa, 7 - 26824 CAVENAGO D'ADDA - LO; PB BELTRACCHINI s.r.l. Via Santo Erasmo , 6 - 20027 Rescaldina (MI);

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: YASMIN 21 compresse rivestite con film in blister Polivinilecloruro/AL

Codice AIC: 043014012; Classe di rimborsabilità: C (nn)

La confezione sopradescritta è collocata in "apposita sezione" della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: YASMIN 21 compresse rivestite con film in blister Polivinilecloruro/AL

Codice AIC: 043014012; RR – medicinali soggetti a prescrizione medica;

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A00245

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Movicol».

Estratto determinazione V&A IP n. 2243 del 17 dicembre 2013

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale MOVICOL poudre pour solution buvable en sachet 20 sachets dalla FRANCIA con numero di autorizzazione 340 010-2 o 34009 340 010 2 4, con le specificazioni di seguito indicate e a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente Determinazione:

Importatore: FARMAVOX S.r.l. con sede legale in Via Giuseppe Parini 9 - 20121 MILANO;

Confezione: MOVICOL "13.8 g polvere per soluzione orale" 20 bustine

Codice AIC: 042951018 (in base 10) 18YSCB (in base 32)

Forma Farmaceutica: polvere per sospensione orale

Composizione: Una bustina da 13,8 g di polvere per sospensione orale contiene:

Principi attivi: Macrogol 3350, 13,1250 g; sodio cloruro 350,7 mg; sodio bicarbonato 178,5 mg; potassio cloruro 46,6 mg;

Eccipienti: acesulfame potassico, aroma limone.

Indicazioni terapeutiche: Per il trattamento della stipsi cronica. MOVICOL è anche in grado di risolvere il fecaloma definito come stipsi refrattaria con carico fecale nel retto e/o nel colon.

Confezionamento secondario

È autorizzato il confezionamento secondario presso l'officine FIEGE LOGISTICS ITALIA S.p.A., Via Amendola 1, 20090 Caleppio di Settala (MI); CIT S.r.l., Via Primo Villa 17, 20875 Burago di Molgora (MB); Pharma Partners S.r.l. Via V. Locchi 112 – 50141 Firenze; S.C.F. S.n. c. di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio Via F. Barbarossa, 7 - 26824 CAVENAGO D'ADDA - LO; PB BELTRACCHINI s.r.l. Via Santo Erasmo , 6 - 20027 Rescaldina (MI);

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: MOVICOL "13.8 g polvere per soluzione orale" 20 bustine

Codice AIC: 042951018; Classe di rimborsabilità: C (nn)

La confezione sopradescritta è collocata in "apposita sezione" della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: MOVICOL "13.8 g polvere per soluzione orale" 20 bustine

Codice AIC: 042951018; RR – medicinali soggetti a prescrizione medica;

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A00258

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Transact LAT».

Estratto determinazione V&A IP n. 2253 del 17 dicembre 2013

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale TRANSACT LAT 40 mg Impregnated dressing 10 units, dal PORTOGALLO con numero di autorizzazione 2338283, con le specificazioni di seguito indicate e a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente Determinazione:

Importatore: FARMAVOX S.r.l. con sede legale in Via Giuseppe Parini 9 - 20121 MILANO;

Confezione: TRANSACT LAT "40 mg cerotti medicati" 10 cerotti

Codice AIC: 042988016 (in base 10) 16ZWHJ (in base 32)

Forma Farmaceutica: cerotto medicato

Composizione: 1 cerotto medicato contiene

Principio Attivo: flurbiprofene 40,0 mg.

Eccipienti: acido tartarico, acqua depurata, titanio diossido (E 171), caolino, caramellosa sodica, essenza di menta, glicerolo, isopropilmiristato, poliacrilato sodico, polisorbato 80, sorbitan sesquioleato.

Supporto in poliestere con pellicola protettiva in polipropilene, da rimuovere prima dell'uso.

Indicazioni terapeutiche: TRANSACT Lat è indicato per il trattamento sintomatico locale degli stati dolorosi a carico dell'apparato muscolo-scheletrico.

Confezionamento secondario

È autorizzato il confezionamento secondario presso l'officine FIEGE LOGISTICS ITALIA S.p.A., Via Amendola 1, 20090 Caleppio di Settala (MI); CIT S.r.l., Via Primo Villa 17, 20875 Burago di Molgora (MB); Pharma Partners S.r.l. Via V. Locchi 112 – 50141 Firenze; S.C.F. S.n. c. di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio Via F. Barbarossa, 7 - 26824 CAVENAGO D'ADDA - LO; PB BELTRACCHINI s.r.l. Via Santo Erasmo , 6 - 20027 Rescaldina (MI);

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: TRANSACT LAT "40 mg cerotti medicati" 10 cerotti

Codice AIC: 042988016; Classe di rimborsabilità: C (nn)

La confezione sopradescritta è collocata in "apposita sezione" della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: TRANSACT LAT "40 mg cerotti medicati" 10 cerotti

Codice AIC: 042988016; SOP: medicinali non soggetti a prescrizione medica, ma non da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A00259

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Efferalgan».

Estratto determinazione V&A IP n. 2018 del 15 novembre 2013

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale EFFERALGAN 500 MG, comprimé effervescent sécable 16 comprimé dalla Francia con numero di autorizzazione 325 700 1 ou 34009 325 700 1 0, con le specificazioni di seguito indicate e a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente Determinazione:

Importatore: PHARMACY VALUE S.r.l. , Vicolo del Piede, 15 - 00153 Roma;

Confezione: EFFERALGAN "500 mg compresse effervescenti" 16 compresse

Codice AIC: 042848010 (in base 10) 18VMSB (in base 32)

Forma Farmaceutica: compressa effervescente

Composizione: ogni compressa contiene

Principio attivo: Paracetamolo 500 mg;

Eccipienti: Acido citrico anidro; Sodio carbonato anidro; Sodio bicarbonato; Sorbitolo; Sodio saccarinato; Sodio docusato; Povidone; Sodio benzoato;

Indicazioni terapeutiche: Trattamento sintomatico del dolore da lieve a moderato e delle condizioni febbrili negli adulti e nei bambini. Trattamento sintomatico del dolore artrosico.

Confezionamento secondario

È autorizzato il riconfezionamento secondario presso l'officine DE SALUTE S.R.L. Via Antonio Biasini, 26 - 26015 SORESINA (CR); WELCOME PHARMA S.p.A. Via Campobello 1, 00040 Pomezia (Roma);

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: EFFERALGAN "500 mg compresse effervescenti" 16 compresse

Codice AIC: 042848010; Classe di rimborsabilità: C (nn)

La confezione sopradescritta è collocata in "apposita sezione" della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: EFFERALGAN "500 mg compresse effervescenti" 16 compresse

Codice AIC: 042848010; SOP: medicinali non soggetti a prescrizione medica, ma non da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A00260

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Tobradex».

Estratto determinazione V&A IP n. 1658 dell'8 ottobre 2013

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale TOBRADEX Unguent Oftalmic 3,5 g dalla Romania con numero di autorizzazione 5564/2005/01, con le specificazioni di seguito indicate e a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente Determinazione:

Importatore: Pharmacyvalue S.r.l., vicolo del Piede n. 15, 00153 Roma.

Confezione: TOBRADEX «0,3% + 0,1% unguento oftalmico» tubo 3,5 g.

Codice A.I.C.: n. 041426038 (in base 10) 17J73Q (in base 32).

Forma farmaceutica: unguento oftalmico.

Composizione: 1 g di unguento oftalmico contiene

Principi attivi: tobramicina 3 mg, desametasone 1 mg.

Eccipienti: cloro butanolo anidro, olio di vaselina, vaselina bianca.

Indicazioni terapeutiche: TobraDex® è indicato per il trattamento delle infiammazioni oculari quando è necessario un corticosteroide e quando esista un'infezione oculare o il rischio di infezioni oculari negli adulti e nei bambini da due anni di età in poi.

Confezionamento secondario

È autorizzato il confezionamento secondario presso le officine De Salute S.r.l., via Antonio Biasini n. 26, 26015 Soresina (Cremona); Welcome Pharma S.p.a., via Campobello n. 1, 00040 Pomezia (Roma).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: TOBRADEX «0,3% + 0,1% unguento oftalmico» tubo 3,5 g.

Codice A.I.C.: n. 041426038; Classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: TOBRADEX «0,3% + 0,1% unguento oftalmico» tubo 3,5 g.

Codice A.I.C.: n. 041426038; RR - medicinali soggetti a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A00261

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Tobradex».

Estratto determinazione V&A IP n. 2022 del 15 novembre 2013

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale TOBRADEX colirio en suspension 1 mg/ml + 3 mg/ml fr. de 5 ml dalla Spagna con numero di autorizzazione 61575 Codigo Nac. 670588.9 con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente Determinazione.

Importatore: Pharmacyvalue S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Vicolo del Piede n. 15, 00153 Roma.

Confezione: TOBRADEX «0,3% + 0,1% collirio, sospensione» flacone contagocce 5 ml.

Codice A.I.C.: 041426053 (in base 10) 17J745 (in base 32).

Forma farmaceutica: collirio, sospensione.

Composizione: 1 ml contiene

Principi attivi: tobramicina 3 mg, desametasone 1 mg.

Eccipienti: benzalconio cloruro, disodio edetato, sodio cloruro, sodio solfato anidro, tyloxapol, idrossietilcellulosa, acido solforico e/o idrossido di sodio, acqua depurata.

Indicazioni terapeutiche: TobraDex® è indicato per il trattamento delle infiammazioni oculari quando è necessario un corticosteroide e quando esista un'infezione oculare o il rischio di infezioni oculari negli adulti e nei bambini da due anni di età in poi.

Confezionamento secondario

È autorizzato il confezionamento secondario presso le officine De Salute S.r.l., via Antonio Biasini n. 26, 26015 Soresina (Cremona); Pharma Partners S.r.l., via V. Locchi n. 112, 50141 Firenze.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: TOBRADEX «0,3% + 0,1% collirio, sospensione» flacone contagocce 5 ml.

Codice A.I.C.: 041426053; Classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: TOBRADEX «0,3% + 0,1% collirio, sospensione» flacone contagocce 5 ml.

Codice A.I.C.: n. 041426053; RR - medicinale soggetto a prescrizione medica;

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A00262

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Xanax».

Estratto determinazione V&A IP n. 2015 del 15 novembre 2013

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale XANAX 0,25 mg tablet 30 tabs (3 PVC/AL blister x 10) dalla Romania con numero di autorizzazione 6240/2006/01, con le specificazioni di seguito indicate e a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente Determinazione:

Importatore: Pharmacyvalue S.r.l., Vicolo del Piede n. 15, 00153 Roma.

Confezione: XANAX «0,25 mg compresse» 20 compresse.

Codice A.I.C.: n. 042872010 (in base 10) 18WC6B (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Ogni compressa contiene:

Principio attivo: alprazolam mg 0,25.

Eccipienti: diossido di silicio colloidale anidro, magnesio stearato, sodio docusato 85%, sodio benzoato 15%, amido di mais, cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato.

Indicazioni terapeutiche

Ansia, tensione ed altre manifestazioni somatiche o psichiatriche associate con sindrome ansiosa. Attacchi di panico con o senza agorafobia.

Le benzodiazepine sono indicate soltanto quando il disturbo è grave, disabilitante e sottopone il soggetto a grave disagio.

Confezionamento secondario

È autorizzato il confezionamento secondario presso l'officina De Salute S.r.l., via Antonio Biasini n. 26, 26015 Soresina (Cremona).

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: XANAX «0,25 mg compresse» 20 compresse.

Codice A.I.C.: n. 042872010; Classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: XANAX «0,25 mg compresse» 20 compresse

Codice A.I.C.: n. 042872010; RR - medicinali soggetti a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A00263

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Xanax».

Estratto determinazione V&A IP n. 2023 del 15 novembre 2013

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale XANAX 0,5 mg tablet 30 tabs (3 PVC/AL blister x 10) dalla Romania con numero di autorizzazione 6241/2006/01, con le specificazioni di seguito indicate e a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente Determinazione:

Importatore: Pharmacyvalue S.r.l., Vicolo del Piede n. 15, 00153 Roma.

Confezione: XANAX «0,50 mg compresse» 20 compresse.

Codice A.I.C.: n. 042872022 (in base 10) 18WC6Q (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Ogni compressa contiene:

Principio attivo: alprazolam mg 0,50.

Eccipienti: diossido di silicio colloidale anidro, magnesio stearato, sodio docusato 85%, sodio benzoato 15%, amido di mais, cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato, eritrosina (E 127).

Indicazioni terapeutiche

Ansia, tensione ed altre manifestazioni somatiche o psichiatriche associate con sindrome ansiosa. Attacchi di panico con o senza agorafobia.

Le benzodiazepine sono indicate soltanto quando il disturbo è grave, disabilitante e sottopone il soggetto a grave disagio.

Confezionamento secondario

È autorizzato il confezionamento secondario presso l'officina De Salute S.r.l., via Antonio Biasini n. 26, 26015 Soresina (Cremona).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: XANAX «0,50 mg compresse» 20 compresse.

Codice A.I.C.: n. 042872022; Classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: XANAX «0,50 mg compresse» 20 compresse.

Codice A.I.C.: n. 042872022; RR - medicinali soggetti a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A00264

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Augmentin».

Estratto determinazione V&A IP n. 2016 del 15 novembre 2013

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale AUGMENTINE 875/125 mg polvo par susp. oral 12 sobres dalla Spagna con numero di autorizzazione 59518 C.N. 766451-2 con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente Determinazione.

Importatore: Pharmacyvalue S.r.l., Vicolo del Piede n. 15, 00153 Roma.

Confezione: AUGMENTIN «875 mg + 125 mg polvere per sospensione orale» 12 bustine.

Codice A.I.C.: n. 042877011 (in base 10) 18WJ2M (in base 32).

Forma farmaceutica: bustine.

Ogni bustina contiene:

Principi attivi: amoxicillina triidrato corrispondente ad amoxicillina 875 mg; potassio clavulanato corrispondente ad acido clavulanico 125 mg.

Eccipienti: crospovidone, silice colloidale idrata, aspartame, magnesio stearato, aroma pesca- limone-fragola.

Indicazioni terapeutiche

AUGMENTIN è indicato per la terapia di infezioni batteriche sostenute da germi sensibili, quali comunemente si riscontrano nelle infezioni:

dell'orecchio e dei seni nasali,

infezioni del tratto respiratorio,

infezioni del tratto urinario,

infezioni della pelle e dei tessuti molli comprese infezioni dentali,

infezione delle ossa e delle articolazioni.

Confezionamento secondario

È autorizzato il riconfezionamento secondario presso l'officina De Salute S.r.l., via Antonio Biasini n. 26, 26015 Soresina (Cremona); Pharma Partners S.r.l., via V. Locchi n. 112, 50141 Firenze;

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: AUGMENTIN «875 mg + 125 mg polvere per sospensione orale» 12 bustine

Codice A.I.C.: n. 042877011; Classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: AUGMENTIN «875 mg + 125 mg polvere per sospensione orale» 12 bustine.

Codice A.I.C.: n. 042877011; RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A00265

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Yasminelle».

Estratto determinazione V&A IP n. 2255 del 17 dicembre 2013

E' autorizzata l'importazione parallela del medicinale YASMINELLE comprimidos revestidos por pelicula (film coated tablet) 0,02mg+3mg/Tab 3x21 comp. dal PORTOGALLO con numero di autorizzazione 5866280, con le specificazioni di seguito indicate e a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente Determinazione:

IMPORTATORE: PHARMACY VALUE S.r.l. Vicolo del Piede, 15 - 00153 Roma;

Confezione: YASMINELLE "3 mg + 0,02 mg compresse rivestite con film" 21 compresse in blister PVC/AL

Codice AIC: 042842029 (in base 10) 18VFXF (in base 32)

Forma Farmaceutica : compresse rivestite con film

Composizione: ogni compressa contiene

Principi attivi: 0,020 mg di etinilestradiolo (come clatrato di betadestrina) e 3 mg di drospirenone.

Eccipienti: lattosio monoidrato, amido di mais, magnesio stearato (E470b), ipromellosa (E464), talco (E553b), titanio diossido (E 171), ossido di ferro rosso (E 172).

INDICAZIONI TERAPEUTICHE

Yasminelle è una pillola contraccettiva e serve per prevenire la gravidanza.

CONFEZIONAMENTO SECONDARIO

E' autorizzato il riconfezionamento secondario presso l'officina DE SALUTE S.R.L. Via Antonio Biasini, 26 - 26015 SORESINA (CR); Pharma Partners S.r.l. Via V. Locchi 112 – 50141 Firenze;

CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLA RIMBORSABILITÀ

Confezione: YASMINELLE "3 mg + 0,02 mg compresse rivestite con film" 21 compresse in blister PVC/AL

Codice AIC: 042842029; Classe di rimborsabilità: C (nn)

La confezione sopradescritta è collocata in "apposita sezione" della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLA FORNITURA

Confezione: YASMINELLE "3 mg + 0,02 mg compresse rivestite con film" 21 compresse in blister PVC/AL

Codice AIC: 042842029; RR – medicinale soggetto a prescrizione medica;

DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A00266

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Yasminelle».

Estratto determinazione V&A IP n. 2251 del 17 dicembre 2013

E' autorizzata l'importazione parallela del medicinale YASMINELLE film coated tablet 0,02mg+3mg/Tab 21 tab. dal PORTOGALLO con numero di autorizzazione 5866181, il quale deve essere posto in commercio con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente Determinazione

IMPORTATORE: FARMAVOX S.r.l. con sede legale in Via Giuseppe Parini 9 - 20121 MILANO;

Confezione: YASMINELLE "3 mg + 0,02 mg compresse rivestite con film" 21 compresse in blister PVC/AL

Codice AIC: 042985010 (in base 10) 18ZTKL (in base 32)

Forma Farmaceutica : compresse rivestite con film

Composizione: ogni compressa contiene

Principi attivi: 0,020 mg di etinilestradiolo (come clatrato di betadestrina) e 3 mg di drospirenone.

Eccipienti: lattosio monoidrato, amido di mais, magnesio stearato (E470b), ipromellosa (E464), talco (E553b), titanio diossido (E 171), ossido di ferro rosso (E 172).

INDICAZIONI TERAPEUTICHE

Yasminelle è una pillola contraccettiva e serve per prevenire la gravidanza.

CONFEZIONAMENTO SECONDARIO

E' autorizzato il confezionamento secondario presso l'officine FIEGE LOGISTICS ITALIA S.p.A., Via Amendola 1, 20090 Caleppio di Settala (MI); CIT S.r.l., Via Primo Villa 17, 20875 Burago di Molgora (MB); Pharma Partners S.r.l. Via V. Locchi 112 – 50141 Firenze; S.C.F. S.n.c. di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio Via F. Barbarossa, 7 - 26824 CAVENAGO D'ADDA - LO; PB BELTRACCHINI s.r.l. Via Santo Erasmo , 6 - 20027 Rescaldina (MI);

CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLA RIMBORSABILITÀ

Confezione: YASMINELLE "3 mg + 0,02 mg compresse rivestite con film" 21 compresse in blister PVC/AL

Codice AIC: 042985010; Classe di rimborsabilità: C (nn)

La confezione sopradescritta è collocata in "apposita sezione" della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione

CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLA FORNITURA

Confezione: YASMINELLE "3 mg + 0,02 mg compresse rivestite con film" 21 compresse in blister PVC/AL

Codice AIC: 042985010; RR – medicinali soggetti a prescrizione medica ;

DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A00267

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Zirtec».

Estratto determinazione V&A IP n. 2256 del 17 dicembre 2013

E' autorizzata l'importazione parallela del medicinale ZYRTEC 10 mg tabletki powlekane (film coated tablet) 20 tabl. dalla POLONIA con numero di autorizzazione R/1846 , con le specificazioni di seguito indicate e a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente Determinazione:

IMPORTATORE : PHARMACY VALUE S.r.l. Vicolo del Piede, 15 - 00153 Roma ;

Confezione: ZIRTEC "10mg compresse rivestite con film" 20 compresse

Codice AIC: 042871018 (in base 10) 18WB7B (in base 32)

Forma Farmaceutica : compresse rivestite con film;

Ogni compressa rivestita contiene:

Principio attivo: Cetirizina dicloridrato 10mg

Eccipienti: nucleo della compressa: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, silice colloidale anidra, magnesio stearato. Film di rivestimento: Opadry Y-1-7000 (ipromellosa, titanio diossido (E 171), macrogol 400).

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:

Negli adulti e nei bambini a partire dai 6 anni di età, Zirtec è indicato:

- per il trattamento di sintomi nasali e oculari della rinite allergica stagionale e perenne.

- per il trattamento dell'orticaria cronica (orticaria cronica idiopatica).

CONFEZIONAMENTO SECONDARIO

E' autorizzato il riconfezionamento secondario presso l'officine DE SALUTE S.R.L. Via Antonio Biasini, 26 - 26015 SORESINA (CR); WELCOME PHARMA S.p.A. Via Campobello 1, 00040 Pomezia (Roma);

CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLA RIMBORSABILITÀ

Confezione: ZIRTEC "10mg compresse rivestite con film" 20 compresse

Codice AIC: 042871018; Classe di rimborsabilità: C (nn)

La confezione sopradescritta è collocata in "apposita sezione" della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLA FORNITURA

Confezione: ZIRTEC "10mg compresse rivestite con film" 20 compresse

Codice AIC: 042871018; RR – medicinale soggetto a prescrizione medica;

DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A00268

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di *exequatur*

In data 19 dicembre 2013 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Ermal Dredha, Console generale della Repubblica d'Albania in Bari.

14A00194

Modifica della circoscrizione territoriale del Consolato generale d'Italia in Marsiglia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° dicembre 2013 la circoscrizione del Consolato Generale d'Italia in Marsiglia (Francia) è così rideterminata: i dipartimenti di Alta Corsica e Corsica del Sud, Ariège, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhone, Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Dordogne, Gard, Gers, Gironde, Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées, Hérault, Landes, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Tarn, Tarn-et-Garonne, Vaucluse, Var, Vienne.

Art. 2.

A decorrere dal 1° dicembre 2013 il Consolato onorario in Lourdes ed il Vice Consolato onorario in Bordeaux sono posti alle dipendenze del Consolato Generale d'Italia in Marsiglia.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2013

Il direttore generale: BELLONI

14A00195

Modifica della circoscrizione territoriale del Consolato generale d'Italia in Fiume (Croazia).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° dicembre 2013 la circoscrizione del Consolato Generale d'Italia in Fiume (Croazia) è così rideterminata: la contea istriana (con capoluogo la città di Pisino), la contea litoraneo-montana (con capoluogo la città di Fiume), la contea della Lika e di Segna (con capoluogo la città di Gospic), la contea di Zara e Knin (con capoluogo la città di Zara), la contea di Sebenico (con capoluogo la città di Sebenico), la contea di Spalato e della Dalmazia (con capoluogo la città di Spalato), la contea di Dubrovnik e della Neretva (con capoluogo la città di Dubrovnik).

Art. 2.

A decorrere dal 1° dicembre 2013 il Consolato onorario in Ragusa-Dubrovnik è posto alle dipendenze del Consolato Generale d'Italia in Fiume.

Art. 3.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2013

Il direttore generale: BELLONI

14A00196

Modifica della circoscrizione territoriale del Consolato generale d'Italia in Ginevra (Svizzera).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° dicembre 2013 la circoscrizione del Consolato Generale d'Italia in Ginevra (Svizzera) è così rideterminata: i Cantoni di Ginevra, Vaud, Vallese e Friburgo.

Art. 2.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2013

Il direttore generale: BELLONI

14A00197

Modifica della circoscrizione territoriale della Cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Berna (Svizzera).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° dicembre 2013 la circoscrizione territoriale della Cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Berna è così rideterminata: i Cantoni di Berna e Neuchatel.

Art. 2.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2013

Il direttore generale: BELLONI

14A00198

Modifica della circoscrizione territoriale del Consolato generale d'Italia in Charleroi (Belgio).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° dicembre 2013 la circoscrizione del Consolato Generale d'Italia in Charleroi (Belgio) è così rideterminata: la provincia di Hainaut, la provincia di Namur, la provincia di Liegi e la provincia di Lussemburgo.

Art. 2.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2013

Il direttore generale: BELLONI

14A00199

Modifica della circoscrizione territoriale della Cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Il Cairo (Egitto).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° dicembre 2013 la circoscrizione della Cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Il Cairo (Egitto) e' cosi' rideterminata: il territorio dello Stato.

Art. 2.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2013

Il direttore generale: BELLONI

14A00200

Modifica della circoscrizione territoriale del Consolato d'Italia in Basilea (Svizzera).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° dicembre 2013 la circoscrizione del Consolato d'Italia in Basilea e' cosi' rideterminata: i Cantoni di Basilea città, Basilea campagna e Soletta, i Cantoni dell'Argovia e di Giura.

Art. 2.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2013

Il direttore generale: BELLONI

14A00201

Modifica della circoscrizione territoriale della Cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Tirana (Albania).

IL DIRETTORE GENERALE:
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° dicembre 2013 la circoscrizione della Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Tirana (Albania) e' cosi' rideterminata: i distretti di Tirana, Bulqize, Devoli, Diber, Durazzo, Elbasan, Gramsh, Has, Kavaje, Kolonje, Korce, Kruje, Kukes, Kurbin, Lezhe, Librazhd, Malesi e Madhe, Mat, Mirdite, Peqin, Pogradec, Puke, Scutari, Tropoja.

Art. 2.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2013

Il direttore generale: BELLONI

14A00202

Elevazione del vice Consolato onorario in Tampere (Finlandia) al rango di Consolato onorario.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Art. 1.

Il Vice Consolato onorario in Tampere (Finlandia) è soppresso.

Art. 2.

E' istituito in Tampere (Finlandia) un Consolato onorario, posto alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Helsinki, con la seguente circoscrizione territoriale: le province di Kanta-Hame, Paijat-Hame e Pirkanmaa. .

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 gennaio 2014

Il vice direttore generale: SABBATUCCI

14A00203

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Bedford (Regno Unito).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

Il sig. Gaetano Moliterno, Console onorario in Bedford (Regno Unito), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Londra degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Londra delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Londra dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Londra degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato Generale d'Italia in Londra;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso il Consolato Generale d'Italia in Londra;

g) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Londra delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Londra, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

i) autentiche di firme su atti amministrativi a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

j) consegna di certificazioni, rilasciate dal Consolato Generale d'Italia in Londra;

k) vidimazioni e legalizzazioni;

l) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

m) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Londra della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dal Consolato Generale d'Italia in Londra e restituzione al Consolato Generale d'Italia in Londra delle ricevute di avvenuta consegna;

n) emissione della tassa annuale di passaporto;

o) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Londra della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato d.P.R.; consegna degli ETD, emessi dall'Ufficio consolare di I categoria, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente é cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

p) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Londra della documentazione relativa alle richieste di rilascio delle carte d'identità - presentate dai cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio consolare onorario dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato d.P.R.; diretta consegna ai titolari delle carte d'identità, emesse dall'Ufficio consolare di I categoria e restituzione materiale al Consolato di I categoria dei cartellini da questi ultimi sottoscritti;

q) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Londra della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

r) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte del Consolato Generale d'Italia in Londra;

s) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, con esclusione dei poteri di arruolamento, fermo restando la competenza decisionale al Consolato Generale d'Italia in Londra;

t) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Londra della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (endorsement); consegna delle predette certificazioni, emesse dal Consolato Generale d'Italia in Londra;

u) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato Generale d'Italia in Londra;

v) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 gennaio 2014

Il vice direttore generale: SABBATUCCI

14A00204

Limitazione delle funzioni del titolare dell'Agente consolare onorario in Foz do Iguacù (Brasile).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

Il sig. Giuliano Inzis, Agente Console onorario in Foz do Iguacù (Brasile), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Curitiba degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Curitiba delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Curitiba dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Curitiba degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato Generale d'Italia in Curitiba;

f) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Curitiba delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

g) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Curitiba, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

h) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte del Consolato Generale d'Italia in Curitiba;

i) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato Generale d'Italia in Curitiba.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 2013

Il vice direttore generale: SABBATUCCI

14A00205

REGIONE TOSCANA

Approvazione dell'ordinanza n. 29 del 17 dicembre 2013

Il commissario delegato, ai sensi dell'art. 1, comma 548, legge 24 dicembre 2011, n. 228, per gli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Toscana ed in particolare nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012 e nei giorni 27 e 28 novembre 2012 nelle province di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena, rende noto:

che con propria ordinanza n. 29 del 17 dicembre 2013 ha provveduto a rimodulare il Piano degli interventi;

che l'ordinanza è disponibile sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 61 del 20 dicembre 2013 parte prima, sul sito internet della protezione civile, tramite il percorso http://www.regione.toscana.it/protezionecivile/materiali/, e sul sito internet della Regione Toscana, tramite il percorso http://web.rete.toscana.it/attinew/.

14A00292

Approvazione dell'ordinanza n. 28 del 17 dicembre 2013

Il commissario delegato, ai sensi dell'art. 1, comma 548, legge 24 dicembre 2011, n. 228, per gli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Toscana ed in particolare nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012 e nei giorni 27 e 28 novembre 2012 nelle province di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena, rende noto:

che con propria ordinanza n. 28 del 17 dicembre 2013 ha provveduto all'affidamento di un servizio asssistenza topografica per restituzioni di sezioni e modelli numerici da realizzarsi nell'ambito territoriale afferente ai tratti terminali del Torrente Osa e del Fiume Albegna nel Comune di Orbetello a seguito dell'evento del novembre 2012;

che l'ordinanza è disponibile sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 61 del 20 dicembre 2013 parte prima, sul sito internet della protezione civile, tramite il percorso http://www.regione.toscana.it/protezionecivile/materiali/, e sul sito internet della Regione Toscana, tramite il percorso http://web.rete.toscana.it/attinew/.

14A00293

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-018) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00